



FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 14 marzo 2016

INDICE

IFEL - ANCI

14/03/2016 Corriere Economia	7
Tesoro La task force del mattone	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	9
Quel mezzo miliardo smarrito tra Ici e Imu	
14/03/2016 La Repubblica - Affari Finanza	10
Telefonini e videogame si smaltiscono a scuola	
14/03/2016 ItaliaOggi Sette	11
Semplificazioni in edilizia	
14/03/2016 QN - La Nazione - Prato	20
Comune: dimezzati in un anno i tempi di pagamento ai fornitori	
14/03/2016 Gazzetta del Sud - Messina	21
Boldrini alle donne dello Zen2 «Siate sentinelle del quartiere»	
14/03/2016 La Libertà	22
Accelerata sui piani di protezione civile	
14/03/2016 La Sicilia - Siracusa	23
Unione Valle degli Iblei Amenta nuovo presidente «Via alla valorizzazione dell'unicità del territorio»	
14/03/2016 Il Quotidiano del Sud - Calabria - Catanzaro	24
«La prevenzione per contrastare il rischio idrogeologico del territorio»	

FINANZA LOCALE

14/03/2016 Il Sole 24 Ore	26
Nei pagamenti alle imprese in ritardo un Comune su due	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	28
Recupero da record per Reggio Calabria	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	29
Benevento maglia nera nei trasferimenti attesi	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	30
Sanzioni e ravvedimento: restyling per le locazioni	

14/03/2016 Il Sole 24 Ore	32
Cedolare, l'opzione in ritardo non è gratis	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	33
Sconto sul canone con imposta a zero	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	34
Comodato tardivo: si paga fino a 48 euro	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	35
Grandi magazzini, Comuni decisivi	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	37
I vincoli «locali» bocciati dai giudici	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	38
Nel prospetto debiti-crediti ruolo guida per i revisori	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	39
Partecipate, la riforma dimentica le holding	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	40
Dalla gestione degli «usi civici» una spinta per gli investimenti	
14/03/2016 ItaliaOggi Sette	41
Bolletta taglia Imu	
14/03/2016 Il Giornale - Nazionale	44
Italiani sempre più poveri Crolla il Pil nelle regioni	
14/03/2016 QN - La Nazione - Nazionale	45
TARI, si cambia. La tariffa rifiuti e servizi, ent...	

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

14/03/2016 Corriere Economia	47
Imprese Sorprese italiane: la tecnologia è ormai di casa	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	49
Somministrazione abusiva, multe salate	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	52
RISPARMIO, CASE E BENZINA: TASSE CON AUMENTI RECORD	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	54
Per le cartelle un crescendo di incassi	

14/03/2016 Il Sole 24 Ore	56
«Spid», la prima tappa della Pa digitale	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	58
Solo undici Stati nella Ue tra i virtuosi del debito	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	63
Appalti a misura di imprese sociali	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	65
Bonus del 140% per i mini-acquisti	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	67
Istanza cautelare, le spese «entrano» nel rito tributario	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	68
Ammessi gli optional comprati a parte	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	69
Statuto societario decisivo per stabilire l'aliquota Irap	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	70
Il concordato può tagliare l'Iva	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	71
Partite di giro a rischio elusione	
14/03/2016 Il Sole 24 Ore	72
Affidamenti semplici per servizi culturali, sociali e ristorazione	
14/03/2016 La Repubblica - Affari Finanza	73
L'ITALIA MAGLIA (QUASI) NERA PER LA P.A.	
14/03/2016 ItaliaOggi Sette	74
Dimissioni online, per l'impresa aumentano oneri e incertezza	
14/03/2016 ItaliaOggi Sette	77
Società estinte, campo minato	
14/03/2016 ItaliaOggi Sette	79
Presupposti Irap, storia infinita	
14/03/2016 ItaliaOggi Sette	81
Una Sabatini-ter più generosa	
14/03/2016 ItaliaOggi Sette	83
Pmi innovative in corsia veloce	

14/03/2016 ItaliaOggi Sette
Rating, modello al restyling

85

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

14/03/2016 Il Messaggero - Roma
Buche, trasporti, cultura in arrivo mezzo miliardo
ROMA

87

14/03/2016 Il Tempo - Nazionale
In sei anni persi nel Lazio 2.500 euro a testa

89

IFEL - ANCI

9 articoli

Cessioni Il governo vuole convincere i fondi esteri a comprare

Tesoro La task force del mattone

Cdp con Mazzocco. E Reggi, Mangiatordi, Spitz. Tutti a Cannes
ALESSANDRA PUATO

La Cassa depositi e prestiti con la squadra guidata dal nuovo ingaggio, Aldo Mazzocco. E poi l'Agenzia del Demanio con Roberto Reggi, l'Invimit con Elisabetta Spitz, il Tesoro con Bruno Mangiatordi. È la task force di Stato, per la prima volta unita per vendere gli immobili pubblici. In passerella al Mipim, la fiera internazionale di Cannes.

A pagina 15

Finalmente «ci muoveremo insieme», dice una fonte romana del mattone di Stato. In effetti è la prima volta. Mercoledì 16 marzo al Mipim di Cannes - la maggiore fiera internazionale dell'immobiliare - a incontrare gli investitori internazionali per convincerli ad acquistare caserme italiane e uffici pubblici, fari, castelli, conventi, insomma i beni immobiliari dello Stato e degli enti locali, ci saranno tutti.

In prima fila la Cassa depositi e prestiti, che andrà al debutto internazionale del mattone con il nuovo acquisto, Aldo Mazzocco, capo della neonata area immobiliare (formalmente «Head of Group Real Estate») che è anche presidente di Assoimmobiliare. Poi l'Agenzia del demanio con il suo direttore, Roberto Reggi. Quindi l'Invimit guidata dall'amministratore delegato Elisabetta Spitz, unica habituée della Croisette. Ci sarà anche Bruno Mangiatordi, altro debutto significativo a Cannes: è il capo dell'VII direzione al ministero dell'Economia, quella del Patrimonio immobiliare pubblico. È previsto anche l'arrivo di Roberta Pinotti, ministra della Difesa, e Ivan Scalfarotto, in prossima sostituzione di Carlo Calenda come vice ministro dello Sviluppo: investitura ufficiale. Lo scopo è valorizzare e vendere, anche per abbattere il debito pubblico. Obiettivo mancato con le privatizzazioni, l'anno scorso.

Risultati parziali

È di 752 milioni il valore delle cessioni degli immobili di enti territoriali e di Stato nel 2015, secondo il Tesoro e l'Agenzia del Demanio: meno del miliardo di euro previsto per l'anno dal Def 2015 di aprile. Ma più del dimezzato target di 500 milioni, in seguito fissato dalla Ragioneria dello Stato. Non sono esaustivi e non sono comunque ritenuti pochi, 752 milioni, se confrontati con le vendite pubbliche degli altri Paesi. Sui 285 miliardi di euro di transazioni immobiliari del 2015 in Europa (fonte Rca), solo 4,6 miliardi sono da vendita del patrimonio pubblico e di questi 3,1 miliardi vengono da sei Paesi: per esempio, 842 milioni nel Regno Unito, 699 in Germania, 572 in Francia, 419 in Spagna (fonte EY su Rca).

Tra i 200 immobili in vetrina (vedi grafico), il Demanio porterà Villa Mirabellino, residenza del '700 nel parco di Monza; il Convento di San Domenico Maggiore Monteoliveto sul lungomare della vecchia Taranto; ancora il Faro di Capo Zafferano a Palermo, a picco sul mare, adatto a futuro albergo. La Cdp mette sul piatto fra l'altro la Zecca, 69 mila metri quadri dei quali 32 mila destinati a hotel (già firmato l'accordo per la gestione alla cinese Rosewood) e 11 mila a residenze di lusso, 3 mila ad altre residenze, 2 mila a uffici.

Fra gli acquirenti possibili, in generale, fonti citano il fondo sovrano di Singapore Gic e Varde, che già comperò beni da Cassa.

La squadra Cdp-Mef-Demanio-Invimit per la prima volta sarà dunque formalmente unita, in questo settore dove le informazioni sono state finora spezzettate e incomplete, gli sforzi duplicati. Insieme occuperanno lo stand di 500 metri quadrati nel Padiglione Italia, che si chiama «Invest in Italy Real Estate» ed è allestito sotto il cappello dell'Ita, Italian Trade Agency (l'ex Ice) e dell'Ance, l'associazione dei costruttori edili. Stesso nome (inglese) è stato dato al portale-vetrina nel quale gli immobili saranno esposti. Dovrebbe andare online il 16 marzo e poi inglobare Patrimonio pubblico Italia, l'altro portale avviato da Cdp e Anci.

La presenza della Cdp a Cannes è il segno della svolta unitaria e della volontà del governo. Mazzocco, nominato il 27 gennaio, viene da Beni Stabili, alla quale Cassa ha fra l'altro venduto l'anno scorso (assistita da Cbre) sei immobili a Milano in una transazione da 125,5 milioni, fra i quali Palazzo Litta (altro acquirente era Varde). È considerato dal mercato un professionista di livello.

Lavorano con lui, nel nuovo «trio del mattone Cdp», Giovanni Maria Paviera e Marco Sangiorgio. Paviera, ex Generali e Aedes, è l'amministratore delegato di Cdp Immobiliare, apprezzato anello di raccordo con i privati. Sangiorgio è il direttore generale di Cdpi sgr, sotto la quale sono i due attuali fondi immobiliari di Cassa, Fia e Fiv.

Nella riservatissima riorganizzazione dell'area, è probabile che Mazzocco sostituisca ora alla presidenza di Cdpi sgr Vladimiro Ceci (che manterrebbe la carica di chief risk officer Cdp).

L'ipotesi «Siiq»

Passaggio logico, visto che la più probabile strada futura è la costituzione di diversi veicoli societari pubblico-privati messi a punto da Cdp, Demanio, Invimit e Tesoro, nei quali mettere gli immobili da vendere. Veicoli specializzati per tipo di bene. E due magari, all'inizio. Uno può essere una Siiq, la società-scatola da quotare poi in Borsa, sulla quale Mazzocco è pronto per storia personale: ideale per immobili a reddito e investitori non attivi. L'altro un fondo immobiliare, dove radunare gli investitori attivi, da club deal, e Cdp sia socio di minoranza, per ristrutturare il bene e poi rivenderlo. I soci sarebbero più i fondi pensione, le casse di previdenza, le assicurazioni che big come Blackstone. Il mercato ci crede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri del 2015 Valori in euro 752 milioni Il valore degli immobili di enti territoriali e Stato venduti in Italia 2,1 miliardi L'obiettivo nel triennio 2015-2017 1 miliardo L'obiettivo da dismissioni immobiliari del Def 500 milioni Cessioni previste dalla Ragioneria dello Stato come contributo alla finanza pubblica Fonte: Mef, Agenzia del Demanio Gli incassi in Europa Vendita di immobili pubblici 2015, milioni di euro Fonte: analisi EY su fonte Real Capital Analytics e stime proprie 842 699 572 419 417 168 Gran Bretagna Germania Francia Spagna Svezia Paesi Bassi TOTALE 4.600 Di cui da 3.117 Il paniere Alcuni immobili pubblici che saranno proposti agli investitori al Mipim di Cannes Villa Mirabellino Castello di Gradisca d'Isonzo Villa Rossi di Schio Convento di S.Domenico Maggiore Monte Oliveto Faro di Capo Zafferano Faro Spignon Ex Caserma Guido Reni * Ex Caserma Mameli* Zecca dello Stato* Manifattura tabacchi 1* Manifattura tabacchi 2* 2.280 13.300 4.200 1.430 1.250 190 45.000 71.000 69.000 71.000 130.000 Monza Gorizia Vicenza Taranto Palermo Venezia Roma Milano Roma Milano Napoli IMMOBILE PROVINCIA MQ Fonte: Mef, Agenzia del Demanio *Proprietà Cdp Pparra 5 Vendesi

Foto: Debutti Da sinistra: Aldo Mazzocco, a capo dell'area Immobiliare di Cdp; Roberto Reggi, direttore Agenzia del Demanio; Elisabetta Spitz, amministratore delegato Invimit

TAGLI «DI TROPPO» AI COMUNI

Quel mezzo miliardo smarrito tra Ici e Imu

Gianni Trovati

Continua u pagina 14 esatta, tutta numerie tabelle, ma qualche volta si trasforma in una giungla, dove ovviamente vince il più forte. La differenza con la giungla è che, nei conti pubblici, ci sono anche poteri esterni, che rimettono ordine. La storia inizia nel 2012, anno dell'Imu e del governo dei professori. Aeuro. Non tutti in un anno, ma più delle cifre in giocoè la storiaa raccontare molto della finanza pubblica: che ai non addetti ai lavori può sembrare una scienza u Continua da pagina1 Imu, come sanno bene i contribuenti, ha moltiplicato il valore fiscale degli immobili, con l'obiettivo però di sostenerei conti dello Statoe non quelli dei Comuni. Per far diventare statale di fatto un'imposta «municipale» di nome, il governo guidato da Mario Monti pensò a un meccanismo semplice: i soldi in più prodotti dall'Imu rispetto all'Ici si sarebbero tradotti in tagli equivalenti ai fondi comunali. In parole povere, se ad aliquota standard un Comune incassava 100 di Icie 150 di Imu, si vedeva tagliare di 50i propri fondi. Con questo sistema lo Stato ha recuperato due miliardi all'anno, oltre ai nove prodotti dalla «quota erariale» che ha girato direttamente all'erario una fetta dell'Imu. Tutto l'impianto,e qui arriva il problema, era basato su stime: quelle del gettito Imu 2012, che naturalmente all'epoca doveva ancora arrivare, ma anche quelle dell'Ici 2010, che invece era già finita da tempo nelle casse dei Comuni e andava "contata" più che "stimata". La giostra ha girato più voltee ha cambiatoi numeri finoa ottobre, quando a sorpresa il gettito Ici diminuì di oltre il 10% in 450 Comuni e di oltre il 20% in altri 200. Un fenomeno curioso, per un'imposta pagata due anni prima, ma utile allo Stato: più altaè la differenza tra Icie Imu, maggiore diventa la somma indirizzata al bilancio cen- trale.A novembre il Consiglio di Stato, su ricorso dell'Anci, ha bocciato tutto il meccanismo delle stime con una sentenza (la 5008/2015) cheè stata messa nel silenziatore durante il cantiere della legge di Stabilità, ma che ora è finita sui tavoli del ministero per sciogliere la matassa delle compensazioni. Nella gerarchia darwiniana che caratterizza questi episodi di finanza pubblica, lo Stato prova a essere più forte dei Comuni, ma c'è un altro soggetto, che occupa uno scalino ancora più basso: il contribuente. A ottobre, quando si sono visti "tagliare" la vecchia Ici,i Comuni potevano ancora alzare le aliquote grazie alle solite proroghe alle scadenze dei bilanci preventivi. Qualcuno l'avrà fatto, ma a compensare chi ha pagato di più non pensa nessuno.

L'ANTICIPAZIONE Sul Sole 24 Ore del 21 ottobre 2012 era stata pubblicata la notizia della revisione delle stime Ici, in base al meccanismo ora bocciato dal Consiglio di Stato

IL PROGETTO

Telefonini e videogame si smaltiscono a scuola

SUCCEDE NELL'AMBITO DELLA QUARTA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA CHE SENSIBILIZZA I RAGAZZI ALLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. PARTECIPANO IN 45MILA (r.rap.)

Milano Sono già più di 45mila gli Studenti coinvolti nella quarta edizione del progetto raee@scuola, che punta a sensibilizzare i ragazzi delle scuole sulla corretta gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, per far sì che diventino promotori di un importante messaggio di educazione ambientale. Partita lo scorso mese di novembre da Alessandria, la campagna - promossa dall'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) insieme al centro di coordinamento Raee (Cdc Raee), con il supporto operativo di Ancitel energia & ambiente e il patrocinio del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - raggiungerà entro giugno le scuole primarie e secondarie di primo grado di 50 comuni italiani. In ogni tappa viene distribuito negli istituti un kit informativo e gli studenti sono invitati a portare da casa i piccoli raee - come telefonini, stampanti, giochi elettronici, phon - e a conferirli in appositi contenitori posizionati nelle scuole. Dopo tre settimane, il materiale raccolto viene ritirato dagli addetti del servizio di igiene urbana del comune e viene trasportato presso il centro di raccolta comunale. «Il successo di questa iniziativa - spiega Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e Rifiuti - dimostra che era davvero giusta la felice intuizione di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di investire le risorse a disposizione per la comunicazione nell'educazione scolastica. Siamo pronti a ripetere questa esperienza, eventualmente ampliandola, andando con ciò anche a cogliere l'invito del ministero a porre in essere tutti gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi 2016 dell'Unione Europea di raccogliere il 45% dei raee immessi sul mercato». S. DI MEO In ogni tappa viene distribuito negli istituti un kit informativo e gli studenti sono invitati a portare da casa i piccoli Raee

Semplificazioni in edilizia

CINZIA DE STEFANIS

Modulistica standard per il regolamento edilizio unico Verso il regolamento edilizio unico applicabile sull'intero territorio nazionale. Con una modulistica standard per presentare la domanda di titoli edilizi. Nel modello ci saranno parti fisse uguali per tutto il territorio nazionale e parti variabili, che necessariamente dovranno tenere conto della legislazione regionale. «Il modello sarà cartaceo ma soprattutto online, dove a seconda dei contenuti che dovranno essere indicati si apriranno varie filastrelli da compilare». Queste le novità contenute nelle linee in materia di regolamento edilizio unico a cui sta lavorando il ministero delle infrastrutture in concerto con le Regioni e l'Anci. Il decreto contenente il regolamento edilizio unico è attuativo del decreto-legge del 12 settembre 2014 n. 133, detto «Sblocca Italia», coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014 n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2014 n. 262). L'elevata differenziazione delle procedure edilizie tra un comune e l'altro è causata anche dalle diverse normative tecniche contenute negli oltre 8 mila regolamenti edilizi esistenti. La nuova azione in materia edilizia prevede, in coerenza con le previsioni dello Sblocca Italia, l'individuazione delle metodologie di lavoro, di ricognizione della normativa vigente e delle modalità di coinvolgimento delle amministrazioni e dei soggetti interessati (associazioni di categoria, ordini professionali ecc.) e la predisposizione di uno schema tipo di regolamento edilizio che andrà a sostituire i regolamenti edilizi ora in vigore, semplificando e uniformando le procedure edilizie. Modello standard Il modello standard sarà suddiviso in tre diverse parti: individuazione del richiedente, qualificazione, localizzazione e altri dati fondamentali dell'intervento e onerosità delle opere; identificazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera (titolari, progettisti, incaricati tecnici, eventuali altre imprese esecutrici); asseverazione da parte del progettista, identificazione delle superfici e dei volumi, della classificazione urbanistica; dichiarazioni sul superamento delle barriere architettoniche e in generale sulla sicurezza. Il decreto Sblocca Italia ha previsto che il governo, le regioni e le autonomie locali concludano in sede di conferenza unica accordi o intese per adottare uno schema di regolamento edilizio-tipo. Il regolamento edilizio-tipo rappresenterà il riferimento a cui i comuni dovranno attenersi e dal quale non potranno discostarsi significativamente nell'adozione della regolamentazione di carattere locale. Saranno però gli accordi che detteranno i tempi di adeguamento. Il nuovo regolamento unico richiederà ai comuni anche un'importante attività di coinvolgimento rispetto alle previsioni, terminologiche, contenute nei propri strumenti urbanistici.

LA COMUNICAZIONE È EFFETTUATA DAL PROPRIETARIO La sezione è dedicata all'identificazione del «titolo» in base a cui si effettua la comunicazione. Deve essere quindi specificato se stai comunicando l'intervento in quanto proprietario, comproprietario, usufruttuario, inquilino ecc. Nel caso tu non possa realizzare l'intervento senza prima aver ottenuto il consenso del proprietario dovrai allegare la dichiarazione di quest'ultimo in cui si autorizza l'intervento comunicato (ad esempio, è il caso dell'inquilino in affitto che decide di realizzare un tramezzo all'interno dell'abitazione).

I LAVORI INTERESSANO LE PARTI COMUNI Se l'intervento edilizio da comunicare prevede lavori da realizzare sulle parti comuni dell'edificio in cui si trova l'immobile (uno spazio condiviso da tutti i comproprietari, un lavatoio ecc.), puoi selezionare una delle seguenti opzioni: 1. fabbricato condominiale, per cui è l'amministratore del condominio a presentare la comunicazione sulla base di quanto deciso nell'assemblea condominiale 2. fabbricato con più proprietà non costituito in condominio, pertanto devi allegare alla Cila copia dei documenti di identità dei comproprietari (anche firmatari degli elaborati progettuali) 3. intendi apportare a tue spese le modifiche che necessarie per il migliore utilizzo delle parti comuni dell'edificio.

SONO NECESSARI ATTI PRELIMINARI Prima di

presentare la Cila, puoi richiedere allo Sportello unico per l'edilizia di ottenere, dalle varie amministrazioni pubbliche, tutti gli altri pareri o autorizzazioni necessari per realizzare l'intervento edilizio (anziché ottenerli in modo autonomo, prima di presentare la Cila, rivolgendoti agli uffici delle altre amministrazioni coinvolte). La sezione è dedicata quindi alla scelta della modalità di presentazione della comunicazione: 1. in assenza di atti preliminari (i lavori possono essere iniziati anche subito, ma puoi indicare una data anche successiva a quella di presentazione della Cila) 2. con gli atti preliminari già allegati (anche in questo caso i lavori possono essere iniziati subito, ma puoi indicare una data anche successiva a quella di presentazione della Cila) 3. richiedendo, allo sportello unico, di ottenere tali atti (in tal caso, potrai iniziare i lavori solo dopo il rilascio dell'ultimo atto preliminare necessario, che ti sarà comunque comunicato dallo sportello unico all'interessato).

LA COMUNICAZIONE RIGUARDA LAVORI GIÀ INIZIATI La sezione è dedicata alla scelta del tipo di comunicazione che intendi presentare (se relativa a nuovi interventi oppure ad opere già realizzate oppure ancora a lavori iniziati e in corso). 1. La prima opzione (interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a ed e-bis) è dedicata ai nuovi interventi edilizi per cui è richiesta la presentazione della Cila (cfr. paragrafo 2). Selezionando questa opzione, devi indicare la data di inizio dei lavori oppure dichiarare che gli stessi inizieranno a seguito della comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuto rilascio degli atti preliminari (ovviamente, solo nel caso in cui questi ultimi siano necessari per realizzare l'intervento edilizio). 2. L'opzione interventi in corso di esecuzione deve essere selezionata nel caso in cui la comunicazione sia spontaneamente effettuata quando l'intervento è già iniziato; in tal caso, è necessario allegare la ricevuta di pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 333 euro. 3. La terza opzione deve essere selezionata qualora si tratti di un intervento già realizzato; anche in questo caso è necessario allegare la ricevuta di pagamento di una sanzione di 1.000 euro. Se la Cila riguarda un'attività produttiva, devi selezionare anche una delle seguenti opzioni: 4. procedimento automatizzato: l'opzione deve essere selezionata se non è necessario richiedere atti preliminari; 5. procedimento ordinario: dovrai selezionare questa opzione nel caso in cui sia necessario ottenere uno o più atti preliminari, che saranno acquisiti dallo sportello unico delle attività produttive.

DOVE SI TROVA L'IMMOBILE IN CUI ESEGUIRE I LAVORI La sezione richiede i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento segnalato. Puoi trovare questi dati sulla visura catastale dell'immobile o sull'atto di compravendita; sono necessari all'amministrazione per reperire tutte le informazioni relative all'immobile interessato.

CHI ESEGUE I LAVORI Il quadro prevede due opzioni: la prima indica la presenza di una ditta per la realizzazione dei lavori (i cui dati devono essere riportati nell'allegato chiamato «Soggetti coinvolti»), mentre la seconda deve essere selezionata nel caso in cui non vi sia alcuna ditta incaricata, in quanto i lavori per cui si presenta la comunicazione sono di modesta entità e non riguardano specifici che normative di settore.

2.DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE Questa sezione è dedicata all'identificazione del tipo di intervento che si intende comunicare (manutenzione straordinaria che non riguarda le parti strutturali degli edifici o modifiche interne ai fabbricati in cui si svolgono attività di impresa) e ad una breve descrizione dell'intervento edilizio da realizzare; dovranno essere specificate le opere che si intendono svolgere (ad es. spostamento di tramezzi, apertura porte interne, rifacimento impianto elettrico ecc.) e la loro finalità.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE L'intervento da può essere soggetto al pagamento del contributo di costruzione, dovuto all'amministrazione per la realizzazione delle necessarie cd. opere di urbanizzazione (aree di parcheggio, aree per verde attrezzato, asili e scuole materne, consultori ecc.). Data la limitata entità degli interventi realizzabili tramite presentazione della Cila, il pagamento del contributo è necessario solo al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: 1. l'intervento comporta un aumento del «carico urbanistico»: le opere da realizzare (ad es. un frazionamento di immobile) producono una maggiore richiesta di servizi come quelli sopra citati, in quanto il numero di residenti potrebbe aumentare una volta completate le opere; 2. l'intervento comporta un aumento della «superficie calpestabile»: le opere da

realizzare portano a un ampliamento dei locali dell'immobile. Nel caso in cui si verifichi entrambe le condizioni, il progettista seleziona la seconda opzione (titolo oneroso) e allega il prospetto di calcolo preventivo, firmato da un tecnico abilitato, con cui autodetermina il contributo di costruzione da versare, in base ai parametri indicati dall'amministrazione comunale. Il pagamento deve essere effettuato comunque prima della presentazione della Cila, a cui deve essere allegata la ricevuta di versamento dello stesso al Comune. Se l'intervento da realizzare non comporta sia l'aumento del carico urbanistico che l'aumento della superficie calpestabile, è necessario spuntare la prima opzione (titolo gratuito).

ATTI DI ASSENSO DA ACQUISIRE O GIÀ ACQUISITI Le sezioni devono essere compilate solo qualora, per realizzare l'intervento oggetto della comunicazione, sia necessario ottenere uno o più atti preliminari in base a specifici che normative di settore. La prima sezione riporta l'elenco degli atti preliminari già in possesso del titolare della comunicazione. Per ciascuno di essi, dovranno essere indicati il nome dell'atto, l'amministrazione che lo ha rilasciato, il numero di protocollo e la data di rilascio dello stesso, così da fornire tutti gli elementi utili per le necessarie verifiche che da parte dell'amministrazione comunale, senza allegare copie o originali degli atti elencati. La seconda sezione invece è dedicata all'elenco degli atti preliminari per cui si intende richiedere l'acquisizione da parte dello sportello unico. Per ciascuno di essi, il progettista indica il nome dell'atto da acquisire e allega alla comunicazione tutta la documentazione richiesta dalle normative di settore, necessaria per il rilascio dello stesso.

ELENCO DEGLI ALLEGATI 1. Il prospetto consiste in una lista della documentazione da allegare a corredo della Cila. Per ciascun tipo di documentazione è specificato, nella colonna di destra, se si tratta di un documento da allegare sempre o solo in alcuni casi (la colonna indica quindi i casi in cui la documentazione deve essere allegata alla comunicazione). È necessario selezionare le caselle relative alla documentazione allegata alla Cila al momento della presentazione.

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 2. LAVORO L'allegato è dedicato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e può essere compilato sia da chi presenta la comunicazione che dal responsabile dei lavori, se nominato (si tratta del tecnico che seguirà i lavori del cantiere). La prima opzione da scegliere riguarda la possibilità o meno che l'intervento ricada nella normativa di settore, contenuta nel dlgs. n. 81/2008 (come specificato nelle note dell'allegato e nella tabella riepilogativa in alto dello stesso). Nel caso in cui l'intervento sia soggetto agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'allegato si divide in due sezioni. Per quanto riguarda:

- la documentazione delle imprese esecutrici, dovrai specificare se si tratta di un cantiere la cui entità è maggiore o minore di 200 uomini-giorno (se viene impiegato un operaio per 5 giornate, l'entità sarà pari a 5 uomini-giorno; se gli operai coinvolti sono 5, per 2 giorni, l'entità sarà pari a 10 uomini-giorno); a questa scelta corrisponde una dichiarazione dell'interessato sul rispetto di alcuni obblighi di verifica e controllo sui requisiti delle imprese esecutrici.
- l'altra sezione riguarda la notifica preliminare di cantiere (nei casi di: cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea; cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nella categoria precedente per effetto di varianti in corso d'opera; cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.)

Il campo consente di indicare se l'intervento è soggetto o meno all'invio della notifica all'ufficio competente e, nel caso in cui sia necessario inviarla:

1. di allegare la notifica oppure
2. nel caso sia stata già trasmessa, di indicare gli estremi della stessa (numero di protocollo e data).

ELENCO DEI SOGGETTI COINVOLTI 3. L'allegato si compone di tre sezioni: quella dedicata ai titolari, quella relativa ai tecnici incaricati e infine la parte per le imprese esecutrici dei lavori.

1. La prima sezione è dedicata agli eventuali altri titolari di diritti reali o personali, rispetto al soggetto che ha compilato la copertina del modulo unico (la sezione andrà quindi compilata nel solo caso in cui vi sia più di un titolare che firma la comunicazione).
2. La seconda sezione richiede l'inserimento dei dati relativi ai tecnici incaricati, ovvero il progettista delle opere architettoniche, il direttore dei lavori se diverso dal progettista e quindi tutti gli altri tecnici che intervengono su aspetti specifici dell'opera da realizzare (ad esempio, il progettista degli

impianti). 3. La terza ed ultima parte, da compilare solo in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese esterne, prevede una serie di informazioni relative alle ditte che eseguiranno i lavori, sia quelli edilizi che relativi all'installazione di impianti tecnologici (elettrico, idraulico ecc. 5 - Bonus ristrutturazione edilizia: il punto Agenzia entrate Bonus ristrutturazioni per i condomini minimi, sostituzione caldaia e bonus mobili, pertinenza dell'abitazione principale, acquisto mobili da locale. Questi alcuni dei temi affrontati e chiariti dall'Agenzia delle entrate nella circolare del 2 marzo 2016 n. 3/E. Una vera e propria guida, inoltre, sulla deducibilità del costo di acquisto (e degli interessi passivi) di unità abitative da destinare a locazione. Ma andiamo con ordine e fotografiamo le diverse interpretazioni fornite dai tecnici delle entrate. **Pertinenza abitazione principale** - Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell'abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale, è necessario il requisito oggettivo della relazione di strumentalità e complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio, nonché il requisito soggettivo della volontà effettiva del proprietario del bene principale, o titolare di un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento di quello principale. Pertanto, per determinare l'importo deducibile, bisognerà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso. Inoltre, in relazione alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo (articolo 16- bis del Tuir), il limite massimo di spesa va calcolato in base alla percentuale di possesso della pertinenza insieme all'abitazione. Per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa detraibile ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. In altri termini, il limite di spesa detraibile deve essere riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. **Sostituzione caldaia e bonus mobili** - La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di «manutenzione straordinaria», consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono, infatti, riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (articolo 123, comma 1, del Dpr 380/2001), mentre, negli altri casi, bisogna valutare in concreto se l'intervento sugli impianti tecnologici risponde al criterio dell'innovazione, risultando tendenzialmente riconducibile alla manutenzione straordinaria (paragrafo 5.1 della circolare 11/2014). **Spese per sostituzione sanitari** - Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari e, in particolare, della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sono agevolabili ai sensi dell'articolo 16- bis del Tuir, in quanto si tratta di interventi di manutenzione ordinaria. L'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. La sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento « superiore » rispetto a quella « inferiore » come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari. **Condominio minimo e bonus del 50 e 65%** - In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condominio che ha effettuato il relativo bonifico. Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare

che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edifi cio, e, se si avvale dell'assistenza fi scale, è tenuto ad esibire ai Caf o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, un'autocertifi cazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

6. Detrazione per spese ristrutturazione edilizia Dall'Irpef (l'imposta sul reddito delle persone fi siche) è possibile detrarre una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifi ci residenziali situati nel territorio italiano. Nello specifi co, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni: 50% delle spese sostenute (bonifi ci effettuati) dal 26 • giugno 2012 al 31 dicembre 201 6, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità • immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 201 7. L'agevolazione va richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'Irpef dovuta per l'anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l'imposta. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.È necessario, però, essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento. Non può benefi ciare di tale ripartizione, per esempio, l'inquilino. Tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fi siche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione. L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari; • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, • abitazione o superfi cie); locatari o comodatari; • soci di cooperative divise e indivise; • imprenditori individuali, per gli immobili non rientran• ti fra i beni strumentali o merce; soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono • redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Altre spese ammesse alle agevolazioni Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, ai fi ni della detrazione è possibile considerare anche: il compenso corrisposto per la relazione di conformità • dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi; • le spese per l'acquisto dei materiali; • l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti • pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori; le spese per la progettazione e le altre prestazioni pro• fessionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richie• ste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifi ci (Dm n. • 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71); gli oneri di urbanizzazione; • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla re• alizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: la sostituzione di pavimenti, infi ssi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffi tti, infi ssi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle fi niture degli edifi ci, quelle necessarie a integrare o mantenere in effi cienza gli impianti tecnologici esistenti, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze e la verniciatura delle porte dei garage.

Super Dia Dal 14 ottobre 2015 a disposizione di imprese e cittadini il modello unico nazionale per la super Dia, cioè la Dia alternativa al permesso di costruire, utilizzata in molte regioni. La Super Dia può essere utilizzata in luogo del permesso di costruire in tre diversi tipi di interventi: ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica. La Super Dia è una

dichiarazione autonoma che il professionista abilitato, incaricato di svolgere o progettare, nuove costruzioni, ristrutturazioni pesanti o urbanistiche, deve presentare al Comune, attraverso lo Sportello unico per l'edilizia. Tale modulo insieme alla relativa documentazione, che varia in funzione al tipo di intervento edile da effettuare, va consegnata al Suap entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. Lo schema unico per la super Dia è stato completato dal tavolo di semplificazione istituito presso il ministero per la semplificazione diretto da Marianna Madia. L'approvazione della super Dia si inserisce nel percorso di semplificazione in materia edilizia. L'azione semplificazione infatti prevede la sostituzione degli oltre 8 mila moduli (almeno uno per comune) utilizzati per la presentazione delle pratiche edilizie con un unico modulo (da adeguare, dove necessario, alle specifiche città regionali), al fine di agevolare l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza nei confronti di cittadini e imprese. Con l'accordo siglato il 12 giugno 2014 tra governo, regioni ed enti locali in conferenza unificata sono stati già approvati i moduli unificati e semplificati per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) edilizia e la richiesta del permesso di costruire. L'azione di snellimento delle pratiche edilizie prevede la predisposizione dei modelli per la presentazione della comunicazione di inizio lavori per interventi in edilizia libera, della agibilità, della super Dia e delle specifiche tecniche per la gestione telematica dei modelli unici, la predisposizione delle istruzioni per l'uso dei modelli che forniscono una guida per cittadini e imprese e l'adozione dei moduli semplificati (compresi quelli già predisposti per la Scia e il permesso di costruire) da parte delle regioni e dei comuni.

3.1 Tre diversi tipi di interventi La super Dia potrà essere utilizzata in luogo del permesso di costruire in tre diversi tipi di interventi : ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Ristrutturazione edilizia - In alternativa al permesso di costruzione sarà possibile utilizzare la super Dia nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un immobile in tutto o in parte diverso dal precedente. Potrà inoltre essere utilizzata nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento di unità immobiliari, le modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Ristrutturazione urbanistica - In questo caso la super Dia potrà essere impiegata qualora gli interventi siano disciplinati da piani attuativi, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.

Nuova costruzione - Gli interventi relativi a nuova costruzione potranno essere realizzati con la super Dia anziché con il permesso di costruire qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche.

3.2 Contenuti del modello Super Dia Nella Super Dia, il professionista abilitato deve compilare una serie di informazioni e dati relativi al tipo di lavoro da svolgere, i nomi delle persone coinvolte nel piano di nuova costruzione e ristrutturazione, i dati dell'immobile ecc. In particolare nel modulo Super Dia va così compilato: Dati del titolare: cognome e nome, codice fiscale, sesso, città. Se il titolare è una società o ditta individuale va compilato anche la sezione in qualità di e nome società, codice fiscale/ partita Iva. Indicare poi il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza e di posta elettronica o Pec. Dichiarazioni: il titolare ad esempio il proprietario, comproprietario • usufruttuario dell'immobile oggetto degli interventi edili, dichiara di essere in possesso del titolo per presentare la pratica edilizia al Suap del comune in quanto titolare esclusivo o di disporre della dichiarazione di consenso degli altri titolari di altri diritti reali.

presentazione denuncia inizio attività edilizia: • qualificazione dell'intervento; • localizzazione Intervento: per cui l'indirizzo in cui è • ubicato l'immobile oggetto di dichiarazione. Indicare la via, piazza, vicolo, il comune, coordinate geografiche, scala, piano, interno, Cap e dati catastali foglio, mappa, catasto fabbricati o terreni, e destinazione d'uso; opere su parti comuni o modifiche esterne: quindi se i • lavori edili riguardano parti comuni di un condominio o di un edificio cioè di proprietà comune oppure no; descrizione sintetica dell'intervento, e cioè che i lavori • per i quali si presenta la denuncia di inizio attività; regolarità urbanistica e precedenti edilizi: ossia che lo • stato attuale dell'immobile risulta conforme; calcolo

del contributo di costruzione: ossia, barrare la casella h1 se l'intervento è gratuito, indicare anche la normativa di riferimento, H2 se è a pagamento e per cui si chiede al Suap di calcolare il contributo oppure se si allega il prospetto; tecnici Incaricati: indicare i nomi del progettista, tecnico, direttore dei lavori indicati nella sezione 2 dell'allegato Soggetti coinvolti. Alla Super Dia vanno allegati i seguenti documenti: relazione tecnica asseverata del progettista che deve dichiarare che trattasi di: interventi di ristrutturazione edilizia che portano a delle modifi che in tutto o in parte dell'organismo edilizio, modifi che nel volume o cambio di destinazione, o sagoma di immobile sottoposti a vincoli. interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica; interventi di nuova costruzione come diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con specifici che disposizioni plano-volumetriche altri interventi soggetti al rilascio del permesso di costruire che possono però essere effettuati presentando la denuncia di inizio attività edilizia. elaborati grafi ci per descrivere il progetto; copia della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e oneri, la cui misura è diversa a seconda del tipo di intervento da effettuare. 4. Modelli unici comunicazione inizio lavori e comunicazione inizio lavori asseverata Nell'ambito di un percorso mirato al raggiungimento di una maggiore semplificazione burocratica in edilizia, si inseriscono anche i modelli unici per la compilazione della comunicazione di inizio lavori e della comunicazione inizio lavori asseverata. Il modello standard per la comunicazione di inizio lavori, deve essere presentato quando si eseguono lavori rientranti nella cosiddetta edilizia libera. Il modello standard per la comunicazione di inizio lavori asseverata deve essere presentato, invece, quando si eseguono interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali. Essi sono ufficialmente entrati in vigore il 16 febbraio 2015, ma i professionisti possono usare la nuova modulistica unificata dal 16 marzo 2015. La comunicazione inizio lavori asseverata può essere presentata dal proprietario, comproprietario, usufruttuario dell'immobile su cui viene eseguito l'intervento (più in generale, chiunque sia titolare di un «diritto reale» sull'immobile), oppure dall'inquilino che utilizza l'immobile in base ad un contratto di affitto con il consenso del proprietario dell'immobile (in questo caso si parla di «diritto personale» compatibile con l'intervento da realizzare). Il modulo unico per la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per interventi di edilizia libera prevede la richiesta delle stesse informazioni su tutto il territorio nazionale, con sezioni variabili che tengono conto delle differenze dovute alle diverse normative regionali. In una realtà caratterizzata da un'accentuata differenziazione delle procedure a livello regionale e locale, con moduli utilizzati per la presentazione delle pratiche edilizie diversi da Comune a Comune, il modello unificato rappresenta una novità assoluta perché elimina le richieste di informazioni già in possesso delle pubbliche amministrazioni e favorisce l'interpretazione uniforme delle norme in materia edilizia, anche grazie alle istruzioni predisposte per agevolare cittadini e imprese nella compilazione e presentazione della Cila. Il modello unico è stato sviluppato pensando, come prima cosa, ai suoi «utilizzatori»: cittadini, imprese e professionisti. Per favorire una facile comprensione degli obblighi e degli adempimenti da svolgere, il modello è stato costruito secondo semplicità e chiarezza: la sua struttura è composta da una serie di sezioni, ognuna delle quali raccoglie diverse opzioni o campi da riempire con le informazioni relative a un determinato argomento (ad esempio, dove si realizza l'intervento, chi lo realizza e in cosa consiste) La Cila deve essere presentata sempre prima dell'inizio dei lavori oggetto della comunicazione, a meno che non si tratti di opere già eseguite, in tal caso, la presentazione della comunicazione (cd. «in sanatoria») richiede il pagamento di una sanzione di 1000 euro, da versare all'amministrazione comunale (la ricevuta di versamento deve essere allegata alla comunicazione). Puoi presentare la Cila anche a lavori già iniziati (e ancora in corso). Anche in questo caso, si ha l'obbligo di pagare una sanzione, anche se ridotta a 333 euro.

4.1 I lavori realizzabili con la comunicazione inizio lavori asseverata Con la presentazione della Cila all'amministrazione comunale sul cui territorio si trova l'immobile (appartamento, edifici ecc.), puoi realizzare i seguenti interventi di edilizia libera: - gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti

interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifi che del volume complessivo dell'edifi cio e senza modifi che di destinazione d'uso (ad esempio, nel caso di una ristrutturazione di appartamento); - le modifi che interne di carattere edilizio sulla superfi cie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifi che della destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa. 4.2 Dove presentare il modello di comunicazione inizio lavori asseverata Se l'intervento riguarda l'edilizia non residenziale (relativa quindi a immobili da utilizzare per lo svolgimento di attività produttive), la Cila deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive, l'unico punto di accesso per tutte le attività commerciali, produttive e di servizi che si rivolgono alla pubblica amministrazione. Se devi realizzare un intervento che riguarda l'edilizia residenziale (un appartamento, ad esempio), la Cila deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia (Sue) territorialmente competente, l'unico punto di accesso per il cittadino per tutto ciò che riguarda l'intervento edilizio da realizzare e la relativa pratica da presentare. Nel caso di presentazione allo sportello unico per l'edilizia, la Cila può essere presentata in modalità telematica, qualora lo sportello unico lo consenta. Nel caso invece di presentazione al Suap, la presentazione della comunicazione avviene esclusivamente in modalità telematica. Prima di presentare la Cila, occorre richiedere allo sportello unico per l'edilizia di ottenere tutti i cosiddetti «atti di assenso» (anziché richiederli in modo autonomo alle diverse amministrazioni coinvolte, prima di presentare la Cila) necessari per realizzare l'intervento edilizio (l'autorizzazione paesaggistica, ad esempio). In questo caso la Cila sarà presentata dopo averli ottenuti. In alternativa, puoi presentare la Cila e richiedere l'acquisizione degli atti di assenso necessari. In tal caso, puoi iniziare i lavori solo a seguito della comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuto rilascio di questi «atti preliminari». VOCE 41 - Tettoia 40 - Terrazza 42 - Veranda 39 - Portico/ Porticato

38 - Pensilina DEFINIZIONE Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edifi cio e priva di montanti verticali di sostegno. Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifi ci, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edifi cio. Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edifi cio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfi ci vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Super Dia Tre diversi tipi di intervento La super Dia potrà essere utilizzata in luogo del permesso di costruire in tre diversi tipi di interventi: ristrutturazione edilizia; nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica; nuova costruzione. - Nuovo modello unico nazionale della Super Dia. Per i professionisti diventa quindi più facile svolgere incarichi di progettazione in più comuni, senza doversi addentrare in modulistiche sempre diverse.

Presentazione comunicazione inizio lavori asseverata Con la presentazione della Cila puoi realizzare i seguenti interventi di edilizia libera: - gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifi ci, compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifi che del volume complessivo dell'edifi cio e senza modifi che di destinazione d'uso (ad esempio, nel caso di una ristrutturazione di appartamento); - le modifi che interne di carattere edilizio sulla superfi cie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifi che della destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa.

Comunicazione inizio lavori Il modello standard per la comunicazione di inizio lavori, deve essere presentato quando si eseguono lavori rientranti nella cosiddetta edilizia libera, come: • realizzazione di opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni); • realizzazione di opere di pavimentazione e finitura

degli spazi esterni; • installazione di pannelli solari o fotovoltaici; installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO CILA 1. DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE CHI EFFETTUA LA COMUNICAZIONE La sezione richiede l'inserimento dei dati anagrafici di chi effettua la comunicazione o, eventualmente, della ditta nel caso la Cila sia presentata da un'impresa. Nel caso in cui i titolari siano più di uno (se l'immobile appartiene a più di una persona, ad esempio), devi inserire in questa sezione solo il primo soggetto che firmerà la pratica e compilare l'apposito allegato «Elenco dei soggetti coinvolti» con i dati relativi agli altri titolari (ad es. i comproprietari)

Comune: dimezzati in un anno i tempi di pagamento ai fornitori

PRATO DIMEZZATI in un anno i tempi di pagamento ai fornitori da parte del Comune. Nell'ultimo trimestre dello scorso anno il tempo di attesa è stato di 18,27 giorni, contro i 40 giorni (sempre di media) dell'intero 2015 e gli 86,80 giorni del 2014. Più nel dettaglio, tra gennaio e marzo del 2015 i tempi medi dalla scadenza della fattura all'effettivo mandato di pagamento sono stati di 43 giorni, nel secondo trimestre di 49,1 giorni, tra luglio e settembre di 56,95, scesi a 18,27 a fine anno. «Accelerare i tempi dei pagamenti è una risposta concreta ai professionisti e alle imprese che lavorano per la pubblica amministrazione - sottolinea l'assessore al bilancio Monia Faltoni -. Il Comune fa la propria parte per andare incontro alle aziende e alle piccole imprese per le quali avere tempi veloci e certi nel pagamento è fondamentale in un momento di difficoltà economica». A permettere di premere sull'acceleratore dei pagamenti è stato soprattutto il lavoro di perfezionamento degli strumenti di programmazione, sia strategica che finanziaria, grazie ai quali il lavoro degli uffici è più snello e automatizzato. In particolare l'introduzione della fatturazione elettronica e l'approvazione del bilancio preventivo entro la fine dell'anno permettono una gestione finanziaria più snella e veloce anche per quanto riguarda i tempi di liquidazione. SUL FRONTE delle forniture pubbliche da segnalare anche l'appuntamento di oggi in Comune, con il corso di formazione «Gli acquisti di beni e servizi tramite convenzione Consip e sul mercato elettronico», che si svolgerà dalle 14 alle 18,30 nel salone consiliare. Al corso, le cui finalità sono quelle di migliorare l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa), risultano già iscritti più di 100 dipendenti fra Comune di Prato, Provincia e gli altri Comuni del circondario. Il corso rientra fra quelli previsti dal Piano per la formazione 2016 del Comune di Prato, redatto in seguito a una ricognizione interna con la quale sono state rilevate le necessità formative di tutti i Servizi, e prevede, nel corso di quest'anno, lo svolgimento di circa tredici corsi formativi interni. Dopo i saluti del sindaco di Prato, Matteo Biffoni, ad introdurre i lavori sarà Elena Cappellini, responsabile Ufficio provveditorato del Comune. Intreveranno Antonio Bertelli, responsabile Ufficio provveditorato Comune di Livorno, formatore e componente del gruppo di lavoro Anci Nazionale per il supporto tecnico ai piccoli comuni e Cinzia Cungi formatrice per diverse agenzie.

Il presidente della Camera ha visitato uno dei quartieri più degradati di Palermo

Boldrini alle donne dello Zen2 «Siate sentinelle del quartiere»

Impegno perché il Parlamento vari al più presto un piano di risanamento delle periferie delle città metropolitane «Il cambiamento passa dall' ascolto fatto con umiltà senza supponenza e andare in casa delle persone»

Alfredo Pecoraro PALERMO Mentre la osserva entrare in casa della sua amica, la signora Anna, 65 anni, sgrana gli occhi: «Non era mai successo che una persona così importante venisse qui tra noi, speriamo che ci possa aiutare, ne abbiamo bisogno». In casa Lo Bono, Laura Boldrini, viene accolta dalla padrona di casa, la signora Provvidenza, 49 anni, e dalla sorella Patrizia. Sul tavolo vassoi di dolci, come la torta ai frutti di bosco preparata da uno dei suoi quattro figli maschi, che dormono al piano di sopra, in uno dei padiglioni dello Zen2, tra i quartieri più degradati di Palermo. Accompagnata dal sindaco Leoluca Orlando, la presidente della Camera ha fatto un giro per le strade dei casermoni, ascoltando alcuni residenti e molte donne impegnate nelle associazioni che hanno raccontato i disagi della periferia ma anche i progetti di recupero. «Mi sembra doveroso da parte delle Istituzioni stare nei territori dove si fa di tutto per uscire da una situazione di difficoltà», ha detto Boldrini. «Noi a volte sentiamo parlare di grandi opere ma la prima grande opera deve essere un piano di risanamento delle periferie, questo dobbiamo fare e io continuerò a visitare le periferie fino alla fine del mio mandato, non solo perché le persone hanno il diritto di vivere meglio ma anche perché se noi non avviciniamo la gente alla politica si rischia veramente il default del nostro Paese», avverte il presidente della Camera dei deputati. Dopo Scampia a Napoli, lo Zen 2 a Palermo, Boldrini nei prossimi giorni si recherà nel quartiere, Corviale, a Roma. E alle critiche Laura Boldrini risponde netta: «Sarebbe stato meglio che non fossi venuta qui? Se si viene si fa la sfilata, se non si viene si omette di dare l' attenzione ai territori difficili. Bisogna cominciare o no a cambiare le cose?». Perché «il cambiamento secondo me passa anche dall' ascolto fatto con umiltà senza supponenza e andare a casa delle persone». Il suo appello è alle donne dello Zen: «Dovete essere le sentinelle del quartiere», l' esortazione della Boldrini, che invita una piccola delegazione, compresa la signora Provvidenza, a Montecitorio. «Grazie, non ho mai preso l' aereo... sarà tutto emozionante», la risposta di Provvidenza. 3

Orlando I «Lo Zen è Palermo e Palermo è lo Zen, non c' è differenza tra il Politeama e lo Zen, come per tutte le altre periferie. Questo è un quartiere in cammino mentre qualche anno fa era un quartiere fermo, ci sono programmi fino al 2020». Lo ha affermato il sindaco di Palermo e presidente dell' Anci, Leoluca Orlando, accompagnando Laura Boldrini. «In totale ci sono 67 milioni di euro sullo Zen oltre al tram - ha detto Orlando - Ci sono i 45 milioni di fondi ex Gescal che abbiamo recuperato, i fondi per le periferie di 5 mln e come Anci ne abbiamo sollecitato lo sblocco. Mercoledì a Palazzo Chigi chiederemo dei fondi per il Sud dove abbiamo inserito 17milioni di euro per le periferie».

Foto: Tutte a Montecitorio. Laura Boldrini, dopo il quartiere napoletano di Scampia, ha visitato le famiglie dello Zen2

fondamenTale la correTTa gesTione dell'emergenza

Accelerata sui piani di protezione civile

«Bisogna essere preparati ad ogni evenienza, e non sempre i territori lo sono, anzi, quasi mai»

le fonti ufficiali della Regione dicono che ci sono 33 piani di Protezione civile aggiornati in provincia, su 48 comuni. dopo l'alluvione, un'accelerata c'è stata e ora la stragrande maggioranza dei piani è in fase di ultimazione o approvazione. A Bettola, è stato approvato il Piano speditivo, propedeutico a quello definitivo. esisteva un piano, ma doveva essere aggiornato e adeguato alle nuove disposizioni. A Pontenure, sta per essere predisposto. In generale, nei territori dove ancora mancava (come quasi tutti quelli dell'alta Valtrebbia, o Ferriere e Gropparello), si è ragionato in questi mesi per "Piani di Unioni", non più di singoli comuni, o comunque per aggregazioni di comuni, come nel caso del piano Ziano, Borgonovo, sarmato, Castelsangiovanni, il quale scadrà in aprile e dovrà essere rinnovato. la situazione resta comunque a macchia di leopardo, tra aggiornati e non (tanto che anche la mappatura della Regione risulta non definitiva): «Quando scatta un'emergenza e manca un piano di protezione civile adeguato è il caos, così è stato anche nel Piacentino, in alcune zone - ha ricordato ieri a Farini Gino luigi Acerbi (Alpini), volontario anche durante il terremoto dell'emilia -. Per poter intervenire in modo efficace dobbiamo sapere dove piantare le tende e queste non devono trovarsi in zone dove il fiume le può portare via. I Piani ci vogliono. Bisogna essere preparati, oggi, ad ogni evenienza, e non sempre i territori lo sono, anzi, quasi mai».

CAMPI ANCORA DISTRUTTI A VIGOLZONE A Vigolzone, ci sono campi che sono stati letteralmente spazzati via dalla furia dell'acqua. Non esistono più: «le aziende si stanno riprendendo, ma per quelle dove i campi sono stati completamente distrutti non è per niente facile ha detto Riccardo Piras di Coldiretti -. Ancora oggi è difficile capire quale sarà il costo per il ripristino delle attività. In autonomia, comunque, senza aspettare contributo pubblico, gli agricoltori si sono rimboccati le maniche. È cambiata anche la percezione del pericolo, dopo il 14 settembre, e ora si ragiona di più su allerta e allarmi». Allarmi che sono continui: ieri - ultima in ordine di tempo - una frana ha chiuso la strada per Bedonia, dopo il bivio per Montereaggio, nel comune di Farini. la Provincia ha fatto sapere che i lavori inizieranno oggi e proseguiranno per tutta la settimana.

UN GEOLOGO IN OGNI COMUNE Per prevenire il dissesto idrogeologico, è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra l'ordine dei Geologi dell'emilia-Romagna e l'Anci emilia-Romagna. Primo obiettivo, garantire la presenza del geologo in tutte le amministrazioni comunali o Unioni di Comuni, al fine di creare presidi geologici territoriali. malac.

Foto: Volontari della Protezione civile (foto Marina)

Unione Valle degli Iblei Amenta nuovo presidente «Via alla valorizzazione dell'unicità del territorio»

Il sindaco di Canicattini succede a Caiazzo, primo cittadino di Buccheri: «Rilanciamo il progetto "Mythos"»

C ANICATTINI . Ancora un incarico per Paolo Amenta. Dopo quelli di sindaco, di presidente dell'Agenzia di sviluppo degli Iblei, di vicepresidente dell'Anci Sicilia, si appresta ad assumere quello di presidente dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei". Mercoledì prossimo, infatti, si riunirà, nell'aula consiliare di Canicattini, il consiglio dell'unione. Tra i punti all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio di previsione per il 2015 e il bilancio pluriennale per il 2015-2017 e la relazione programmatica per il futuro. Durante la seduta, come previsto dalla statuto, avverrà la rotazione della presidenza che dal sindaco di Buccheri Alessandro Caiazzo passerà a quello di Canicattini, Amenta. «Tutti incarichi - dice Amenta - che mi onoro di svolgere. Però, a scanso di equivoci, sono assolutamente gratuiti. In continuità con la gestione passata, mi attiverò assieme al resto della giunta dell'Unione per attuare un'attività di rilancio dell'Unione dei Comuni tramite un piano ampiamente condiviso. Pertanto mi incontrerò con i colleghi sindaci affinché si possa esprimere una forte azione politico-amministrativa per sfruttare al meglio le tante opportunità che un'aggregazione come l'Unione dei Comuni deve necessariamente cogliere. Troppe opportunità perse nel nostro territorio e per la nostra economia. Cercheremo di rinnovare l'azione strategica dell'Unione in modo da valorizzare l'unicità e la tipicità del nostro territorio». Intanto si cercherà di rilanciare il progetto "Mythos" che l'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", assieme all'offerta turistica del polo della "Sicilia Greca", lo valorizzerà maggiormente per rendere la visita dei luoghi e dei resti archeologici ancor più indimenticabile. "Mythos" coinvolge i numerosi Comuni in provincia di Siracusa e Ragusa, luoghi principali dell'antica e imponente Magna Grecia. Il progetto è nato dalle nuove azioni di promozione turistica del polo "Sicilia Greca" per valorizzare il territorio, alla riscoperta del passato glorioso che sarà narrato dagli importanti siti e resti archeologici. Si tratta di un sistema innovativo che punta sull'interazione offrendo all'utente web una semplice piattaforma dove potrà acquistare i vari pacchetti. Per quanto riguarda il programma, cercherà di razionalizzare le risorse necessarie per il buon funzionamento della stessa Unione. Per il servizio d'igiene, Unione ha istituito l'Ambito di raccolta ottimale che tuttavia, a causa delle svariate difficoltà, non ha ancora preso il via. Amenta metterà al primo punto la questione e si è impegnato ad affrontarla con estrema urgenza. Il Consiglio d'amministrazione dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" ha deliberato di dare l'incarico a un esperto di apportare alcuni accorgimenti al piano Aro (Ambito rifiuti ottimali) "Valle dell'Anapo". Infatti, dopo che tutta documentazione è stata inoltrata alla Regione siciliana, si deve vedere come appaltare il servizio d'igiene nei comuni di Canicattini, Palazzolo, Cassaro, Ferla, Buccheri e Buscemi. Il piano Aro comprende l'attivazione di un sistema efficace di raccolte differenziate da avviare all'effettivo recupero, in fase di start up con la raccolta della frazione organica, della carta e della plastica, la minimizzazione dei costi e degli impatti connessi con le soluzioni tecnologiche di recupero e smaltimento e localizzative così da ridurre la spesa pubblica. Per i Servizi sociali, si proseguirà nel percorso intrapreso, considerato che l'Unione "Valle degli Iblei" rappresenta una delle poche realtà di eccellenza in termini di progettazione ed efficienza dei servizi a persone bisognose, grazie anche alle professionalità acquisite negli anni dagli operatori coinvolti. L'economia territoriale punterà su un progetto che unisca territorio, natura, eccellenze agricole ed artigianali ed enogastronomia. Tra gli altri punti del programma: viabilità e infrastrutture, randagismo e incolumità civica. PAOLO MANGIAFICO

AMBIENTE Secondo l'Ordine dei geologi è lo strumento più efficace

«La prevenzione per contrastare il rischio idrogeologico del territorio»

CATANZARO - «Lo strumento più efficace per contrastare il rischio idrogeologico è senza dubbio la prevenzione. In questo senso va sottolineata l'importanza dell'accordo siglato in Emilia Romagna tra l'Ordine dei Geologi e l'Anci regionale, che prevede, tra le altre cose, la figura di un geologo in tutti i Comuni, l'istituzione di presidi geologici territoriali, la formazione dei tecnici comunali deputati all'istruttoria degli elaborati geologici, il supporto dei geologi agli Enti locali nella predisposizione di bandi per incarichi professionali di tipo geologico». È quanto affermato dal Presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria, Francesco Fragale, che ha plaudito all'importante passo in avanti fatto in Emilia Romagna nel segno della prevenzione e della tutela del territorio. «Nell'accordo menzionato - prosegue Fragale - emerge chiara la volontà di porre al centro dell'opera di prevenzione e salvaguardia ambientale le competenze dei geologi, valorizzandone l'azione all'interno dei Comuni, e mettendo gli Enti locali nelle condizioni di potere affrontare con maggiore efficacia la piaga dei rischi geologici». Insomma, un percorso virtuoso che sarebbe utile anche per la Calabria. «A più riprese, una simile proposta, è stata avanzata anche all'Ordine dei Geologi della Calabria - sottolinea Fragale - e riportata in un decalogo di azioni concrete che, come professionisti del settore, abbiamo messo a disposizione della politica regionale. Tuttavia non abbiamo registrato riscontri». Francesco Fragale ha poi annunciato che sottoporrà all'attenzione dell'Anci Calabria la sottoscrizione di un accordo simile a quello promosso dall'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna, finalizzato a valorizzare le competenze professionali geologiche, anche mediante la possibilità di sottoscrizione di convenzioni tra Ordine dei Geologi e Comuni.

Foto: Francesco Fragale

FINANZA LOCALE

15 articoli

A TRE ANNI DALLO SBLOCCA-DEBITI

Nei pagamenti alle imprese in ritardo un Comune su due

Valeria Uva

La pagina 19 PAGINA A CURA DI Un Comune su due continua a non rispettare le regole sui pagamenti alle imprese. In pratica su 117 Comuni capoluoghi di provincia, quasi la metà (45 per l'esattezza) salda le fatture oltre i trenta giorni previsti dalla legge, mentre uno zoccolo duro di 12 enti locali addirittura resiste a qualsiasi operazione-verità e non comunica nulla sui tempi di attesa per i pagamenti. A tre anni di distanza dall'operazione sblocca-debiti il quadro dei ritardi a cui vanno incontro le aziende fornitrici della Pa è ancora fosco. Certo le fatture più vecchie sono state per la maggior parte smaltite, soprattutto nel 2014 (con un appesantimento dei tempi di pagamento). Ma i dati 2015 dimostrano che il problema dei ritardati pagamenti, che spesso è la causa primaria di tanti fallimenti aziendali, non si è affatto esaurito e, anzi, continua anche con i nuovi contratti. «Il Sole 24 Ore» ha stilato la classifica dei ritardi di tutti i Comuni capoluogo di provincia basandosi su un dato ufficiale: l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che, in base alle norme sulla trasparenza, ogni amministrazione deve calcolare in modo uniforme e pubblicare sul proprio sito, entro il 31 gennaio di ogni anno. Rispetto alla stessa classifica elaborata lo scorso anno, (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 aprile 2015), la situazione è migliorata. Nel 2014 infatti erano 61 i Comuni che pagavano oltre i 30 giorni previsti per legge dal decreto contro i ritardi nei pagamenti. Nel 2015 il numero è sceso a 45. E, più in generale, le realtà che sono migliorate (in verde nella tabella a fianco) sono 65, contro i 41 in peggioramento (in rosso). In 18 capoluoghi poi le imprese possono addirittura contare su pagamenti in anticipo rispetto alle scadenze le proprie fatture (Verona la più veloce). Ma nulla è cambiato sul fronte dell'opacità: anche quest'anno sono 12, esattamente come lo scorso anno, i Comuni che a più di 40 giorni dalla scadenza non hanno ancora reso nota la propria puntualità. Solo due sono "recidivi": si tratta di Aosta e Cosenza. Tutti, con questo "trucchetto" ottengono anche il paradossale beneficio di immagine di non figurare nell'elenco dei cattivi pagatori. Tra chi - correttamente - dichiara i tempi (anche se a volte con ritardo, persino nell'aggiornamento) le attese restano pesanti: il 48% infatti supera i 30 giorni in media. In testa all'elenco quest'anno c'è il comune di Benevento, passato dal secondo al primo posto dei ritardatari: un'impresa qui attende in media otto mesi - 244 giorni - per vedersi riconosciute le spettanze (si veda l'articolo in basso). Non cambia molto a Potenza, che con i suoi 224 giorni di ritardo conquista il poco invidiabile secondo posto, anche se può comunque contare su una forte riduzione (115 giorni in meno) rispetto al 2014. Seguono, distaccati, Pescara, Terni, Isernia e Ascoli Piceno. La black list dei cattivi pagatori comprende anche alcune città di primo piano: Roma (57,5 giorni), Reggio Calabria a quota 93, ma in forte recupero (si veda l'articolo in basso), Campobasso (87) e Perugia (74). Dietro a queste lentezze non c'è solo l'inefficienza della macchina burocratica o la crisi di liquidità degli enti: a volte, a rallentare la liquidazione contribuiscono i ritardi con cui vengono trasferiti i fondi ai Comuni, oppure i vincoli del patto di stabilità che, almeno prima della riforma 2016, impedivano di pagare i fornitori anche a chi aveva risorse in cassa.

Le sanzioni in arrivo L'indicatore di tempestività dei pagamenti non ha avuto finora vita facile. Previsto dal decreto trasparenza (Dlgs 33/2013) è stato rafforzato nel 2014, collegandolo a precise sanzioni. In pratica, tutti gli enti che nel 2014 mostravano un indice superiore ai 90 giorni si sono visti bloccare le assunzioni. Ma la Corte costituzionale ha spazzato via questa norma (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 dicembre 2015) in senso retroattivo. Di fatto depotenziando lo strumento. Ora però le cose stanno di nuovo per cambiare. Uno dei decreti attuativi della riforma Madia, quello sulla trasparenza, introduce una nuova sanzione, stavolta pecuniaria. Chi dimentica di pubblicare sul sito «i dati sui pagamenti» rischia una ammenda che parte da 500 ma può arrivare fino a 10 mila euro. Chissà se, almeno per la sanzione, il pagamento sarà più

veloce.

La classifica 3 0 8 5 4 8 7 213 94 Nd 74 73 102 87 46 28 136 72 81 51 81 61 122 107 102 97 87 79 59 51,1 50 43 42 42 39 38 38 38 37 30 29 29 3,70 1,60 1,60 Nd -3,9 14,2 Bari Pisa 64 Nd -3,3 34 4,8 11,3 5,9 44 4,6 4,9 4,2 5,6 -5,7 1,7 0,9 -10 18 23 2,7 21 23 22 -8 27 24 22 22 17,1 15,1 11,3 9,6 9,2 5,9 4,7 4,5 3,6 -1,4 -3 -3,7 -7 21 19 19 18 16 12 12 11,1 9,1 7,2 4,1 -1,2 -4 -5 -5 -5,1 -8 -9 -18 Nd 0,10 Roma Lucca Siena Nuoro Prato Biella Andria Monza Fermo Trani * Arezzo Foggia Napoli Torino Ragusa Pescara Chieti * Teramo Livorno Ancona Sondrio Vercelli Viterbo Venezia Cagliari 38,9 42,9 38,1 59,6 225,38 -115,77 -18,00 -71,40 -33,10 -44,00 -15,40 -18,69 -31,00 41,00 -106,00 8,00 46,00 21,10 -229,50 -191,76 5,00 -7,51 -14,00 12,20 -52,00 27,80 -33,00 -4,40 -4,00 14,00 -46,70 39,10 -97,00 -4,90 -0,10 -43,00 -22,60 37,40 -136,00 -9,20 -0,70 2,50 0,20 26,00 -43,00 -7,50 -50,50 0,20 17,00 Enna Como Udine Pavia Massa Cuneo Parma Rimini Trento Urbino Pistoia Savona Firenze Milano Rovigo Olbia * Sassari Brescia Treviso Trieste Ferrara Cesena Verona Brindisi Lanusei Padova Vicenza Imperia Taranto Trapani Iglesias Genova Belluno 27,5 33,5 38,2 -0,6 15,3 30,8 54,4 43,4 -0,3 -5,6 -4,2 15,6 16,7 -4,6 27,3 -36,70 -9,70 0,30 6,00 -21,60 19,30 4,90 21,60 17,50 -2,00 -9,50 -9,80 -16,40 -7,00 -0,20 -12,30 -18,80 -22,00 6,50 -27,10 20,70 -1,70 3,30 -34,90 -47,20 -15,00 -37,50 -0,40 3,90 4,40 2,80 -18,6 -20,4 4,00 -20,10 3,90 -10,60 0,70 -6,86 -11,90 -2,40 -8,90 -9,00 -11,30 5,60 -8,00 -1,00 22,30 -0,10 -1,00 -5,30 Comune Potenza Varese * Isernia * Salerno * Perugia * Grosseto Oristano Novara * Cremona Avellino * La Spezia L'Aquila * Villacidro Messina * Catanzaro Pordenone Benevento * Campobasso 1 40,1 30 32,5 Diff. 2015 su 2014 in giorni -640,60 Comune Pesaro * Palermo Barletta Bolzano Bologna Modena Sanluri * Siracusa Carbonia Piacenza Ravenna Verbania Bergamo Crotone * Mantova * Macerata * Frosinone * 45 23,4 Diff. 2015 su 2014 in giorni Ascoli Piceno Vibo Valentia Alessandria * Caltanissetta Reggio Calabria Giorni ritardo 2014 2015 18,6 244 340,7 224,9 113,7 95,7 73,7 94,8 164,9 93,5 734 93,4 315,2 85,7 277 85,24 78,2 74,3 78,3 70,7 51,3 65,5 53,8 57,5 86,7 53,6 49,7 51,3 21,8 49,6 82,4 49,4 46,5 48,1 51,1 46,7 56,2 40,8 86,8 40,1 58,2 39,5 -1,5 35,9 171,5 35,5 42,5 33,3 33,2 32,5 31,3 31,5 36,1 28,6 78,9 28,4 28,2 28,4 11,1 28,1 Reggio Emilia Tempio Pausania Giorni ritardo 2014 2015 35,3 25,6 27,2 17,4 -10,5 10,2 -8,7 -4,8 24,6 24,9 16,3 21,2 1,9 19,4 26,8 14,5 15,4 -4,7 5,2 -6,7 -3,1 -8,4 1,6 -9,7 -22,4 -16,8 Nota: (*) Dato riferito all'ultimo trimestre 2015 disponibile - I comuni di Catania, Caserta, Agrigento, Matera, Rieti, Latina, Aosta, Cosenza, Lecce, Lecco, Gorizia e Tortolì non hanno pubblicato i tempi di pagamento 2015 Fonte: Elaborazione Sole 24 ore del Lunedì su dati sezione amministrazione trasparente dei siti comunali aggiornati all'8 marzo 2016 . Laddove non specificato un dato unico si riporta il valore più alto In verde i capoluoghi che hanno ridotto i tempi di pagamento rispetto al 2014 con il numero dei giorni guadagnati; in rosso quelli che hanno peggiorato. Il segno - nelle colonne 2014 e 2015 indica che il capoluogo paga le fatture in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

L'anomalia. Dopo la fine delle condizioni eccezionali

Recupero da record per Reggio Calabria

In dodici mesi ha recuperato due anni: è questo lo sprint di Reggio Calabria. Nel 2014 il capoluogo calabrese aveva il triste record di Comune più lento di Italia con i suoi insostenibili 734 giorni di attesa (due anni!); quest'anno si può consolare con un discreto decimo posto tra i peggiori pagatori, assestandosi su «soli» 93 giorni di ritardo medi. Con un recupero sprint di ben 640 giornate. Miracolo? Non proprio. La straordinaria performance reggina è solo in parte riconducibile agli sforzi dell'amministrazione di velocizzare la liquidazione dei pagamenti. A ben guardare il caso Reggio Calabria è anzi il simbolo di alcuni dei più forti paradossi di tutta l'operazione sblocca-debiti. Perché a favorire lo sprint nel 2015 è stato più che altro il fatto che sono venute meno le anomalie che avevano bloccato la cassa l'anno precedente, gonfiando appunto a dismisura l'indice del ritardo. Quell'anno ha pesato proprio il gran numero di pagamenti realizzati con le anticipazioni di liquidità del DI sblocca debiti : 82 milioni (su un arretrato di oltre 200) che «per loro stessa natura erano destinati al pagamento di debiti maturati entro il 2012», come ha spiegato nell'indicatore Demetro Barreca, allora dirigente della programmazione economica del Comune. In altre parole, proprio l'aver finalmente saldato molte fatture (vecchissime) ha appesantito notevolmente l'indice. Molti creditori poi sono stati soddisfatti solo «con accordi transattivi» che se hanno finalmente chiuso annosi contenziosi, dall'altro hanno aggravato il ritardo. Di fatto poi per la prima metà del 2014, il Comune era rimasto paralizzato a causa della bocciatura da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio che doveva servire ad evitare il default. Pericolo scongiurato, appunto, ma dal punto di vista finanziario il Comune resta in equilibrio precario, visto che riesce a riscuotere poco più della metà dei tributi dovuti.

Primato negativo. Si aspettano anche sei anni

Benevento maglia nera nei trasferimenti attesi

E' il comune più lento d'Italia a saldare le imprese, almeno tra i capoluoghi di provincia, con il primato negativo di oltre 244 giorni di attesa nel 2015 (terzo trimestre). Un passo indietro gigantesco rispetto al 2014 quando l'attesa in media non superava i 18 giorni. Ma il Comune si difende spiegando che le ragioni vanno cercate altrove. E in particolare nella lentezza con cui la Regione Campania ha trasferito alcuni fondi ai Comuni. Ad appesantire il dato (peraltro relativo al terzo trimestre, manca ancora l'indice annuale) c'è la messa in pagamento di crediti vecchissimi, alcuni addirittura in attesa dal 2008 risalenti a manifestazioni culturali finanziate proprio dalla Regione. «L'indice è innalzato dal fatto che sono state pagate fatture dal 2008 in poi - precisa l'assessore al bilancio, Francesco Saverio Coppola - relative a liquidazioni sostenute da finanziamenti della Regione Campania». L'arretrato dunque è pesantissimo: «I pagamenti relativi alle annualità dal 2008 al 2013 - spiega ancora Coppola oscillano in termini di ritardo fra un massimo di 2.446 giorni e un minimo di 599». Esistono quindi imprese che hanno dovuto attendere più di sei anni per vedersi riconosciute le spettanze. Senza questa particolare fetta di vecchi crediti l'indice sarebbe sceso a "soli" 85 giorni. Del resto, il Comune di Benevento è in gravissime difficoltà finanziarie, tanto da aver sfiorato il dissesto. Un primo piano di riequilibrio è stato bocciato e ora si attende il via libera degli Interni su quello nuovo. Intanto sempre con le anticipazioni di liquidità l'ente locale ha pagato 21 milioni di debiti su 31 totali. Aggiunge Coppola: «Sono soprattutto contenziosi che si trascinano da trent'anni, liti legate a indennità di espropri che vanno avanti addirittura dagli anni '85-'90 ». In maggioranza si tratta di debiti fuori bilancio che aggravano il caos contabile e allungano a dismisura i tempi di liquidazione perché prima devono essere "riconosciuti" e certificati in Consiglio comunale.

Adempimenti. Il quadro delle regole in vigore dal 1° gennaio dopo la legge di Stabilità

Sanzioni e ravvedimento: restyling per le locazioni

Cambia ancora la modulazione delle penalità per chi regolarizza
Luciano De Vico

Non sono sempre lineari le modifiche introdotte dal 1° gennaio 2016 nell'ambito della disciplina sanzionatoria prevista dal Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986) per le violazioni relative all'imposta di registro applicabile ai contratti di locazione. La normativa risultante dall'entrata in vigore del Dlgs 158/2015 impone così una certa attenzione agli addetti ai lavori. La registrazione Variazioni significative riguardano la riduzione delle sanzioni nei casi di occultamento del canone (cioè di registrazione per un importo inferiore a quello effettivamente pattuito) e di registrazione tardiva. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo previsto dal contratto, la sanzione applicabile, originariamente prevista nella misura dal 200% al 400%, da quest'anno è stata di fatto equiparata a quella per l'omessa registrazione che va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta. Inoltre, se la richiesta di registrazione è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni, in luogo della sanzione ordinaria dal 120% al 240%, si applica la sanzione ridotta da un minimo del 60% a un massimo del 120 per cento. In quest'ultima ipotesi - sì, però, la norma prevede in ogni caso il pagamento di una sanzione minima di 200 euro. E' di tutta evidenza che, in alcune situazioni, la sanzione minima prevista per i ritardi contenuti nei 30 giorni possa risultare superiore a quella ordinaria non ridotta, considerata addirittura nella misura massima del 240 per cento. Si pensi ad esempio a un contratto di locazione con un canone annuo di 4.000 euro che viene registrato nei 15 giorni successivi alla scadenza. La sanzione ordinaria massima applicabile sarebbe di 192 euro (pari al 240% dell'imposta di registro di 80 euro), evidentemente inferiore al minimo di 200 euro previsto in caso di applicazione della sanzione "ridotta" in caso di registrazione nei 30 giorni. Questa anomalia, in relazione alla quale è auspicabile un chiarimento da parte dell'agenzia delle Entrate, ha anche degli effetti "distorsivi" sul ravvedimento operoso. Si ricorda che attraverso tale istituto il contribuente può rimediare alle violazioni commesse a seguito di errori e/o omissioni, purché versi spontaneamente entro il termine indicato dalla norma, contenuta nell'articolo 13 del Dlgs 472/1997, l'imposta dovuta, la sanzione calcolata in misura ridotta e gli interessi legali, quest'ultimi ridotti allo 0,2% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il ravvedimento Con la riforma del ravvedimento operoso, iniziata già nel 2015 e resa ancora più vantaggiosa con l'entrata in vigore del decreto di riforma delle sanzioni tributarie, è possibile sanare le violazioni commesse anche in materia di registro usufruendo di uno "sconto" che aumenta al diminuire del ritardo con cui si versa l'imposta. I limiti temporali sono stati ampliati, cosicché i contribuenti potranno avvalersi del ravvedimento fino allo scadere dei termini per l'accertamento da parte dell'agenzia delle entrate, sempre che la violazione non sia stata già accertata. Tuttavia, applicando la normativa alla lettera, in alcuni casi potrebbe essere più conveniente aspettare e ravvedersi dopo 30 giorni, considerato che la riduzione a 1/10 prevista per la registrazione tardiva contenuta nei 30 giorni (e quindi la sanzione del 6%) comporta comunque il versamento di un importo minimo di 20 euro, pari a 1/10 di 200 euro. Tornando all'esempio precedente, il contribuente titolare di un contratto di locazione non registrato nei termini con un canone annuo di 4.000 euro, se si ravvedesse nei 15 giorni successivi alla scadenza si troverebbe a pagare la sanzione minima di 20 euro, addirittura superiore a quella di 16 euro (pari a 1/6 della sanzione minima del 120%) applicabile in caso di ravvedimento oltre i due anni. E' evidente che in questa ipotesi il contribuente attenderà il trentunesimo giorno per registrare il contratto, pagando la sanzione di 9,60 euro per la quale non è previsto alcun importo minimo. I versamenti Per quanto attiene all'omesso o ritardato pagamento dell'imposta in presenza di un contratto registrato nei termini - e quindi nei casi di annualità successive alla prima, risoluzioni, proroghe e cessioni dei contratti di locazione - si rende applicabile la sanzione del 30% prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997. In questo caso la modifica consiste nella riduzione alla metà della sanzione per i versamenti

effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e a un 1/15 per ciascun giorno per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.

MERCOLEDÌ

IL NUOVO VOLTO DELLE SANZIONI Dal 1° gennaio scorso sono state rimodulate le sanzioni tributarie. In generale il quadro sanzionatorio è stato rivisto al ribasso (come per le dichiarazioni inviate in ritardo) ma non mancano le zone d'ombra e le problematiche soprattutto in materia di Iva e di cumulo. Tutta la nuova galassia delle sanzioni tributarie verrà analizzata nella guida in edicola dopodomani con il Sole 24 Ore.

Le percentuali

LA PENA BASE

IL RAVVEDIMENTO pViolazione 5% 6% Ritardo 30% 12% 15% 20% 24% 1,50% 1,67% 3,75% 4,29% 17,14% 20 euro Riduzione 1/9 del 15% 1/8 del 30% 1/7 del 30% 1/6 del 30% 1/5 del 30% 1/7 del 120% 1/5 del 120% 1/10 del 15% 1/10 del 60% 1/8 del 120% 1/6 del 120% Sanzione Oltre due anni Oltre due anni Oltre due anni Entro 30 giorni Entro 30 giorni Dal 1° al 14° giorno 1/10 del 120% 1/15 di 1/10 del 15% per ogni giorno 1/10 della sanzione minima di 200 euro Dal 120% al 240% Dal 120% al 240% Sanzione effettiva Dal 15° al 30° giorno Dal 31° al 90° giorno Dal 31° al 90° giorno Dal 31° al 90° giorno 0,1% per ogni giorno 6% (con un minimo di 20 euro) Oltre un anno ed entro due anni Oltre un anno ed entro due anni Oltre un anno ed entro due anni Oltre il 90° giorno entro un anno Tardivo pagamento dell'imposta Dopo la constatazione tramite Pvc Dopo la constatazione tramite Pvc Dopo la constatazione tramite Pvc Oltre il 90° giorno ed entro un anno Oltre il 90° giorno ed entro un anno Dal 60% al 120% (con un minimo di 200 euro) Occultamento anche parziale del canone Tardivo versamento dell'imposta di registro 1/10 del 120% di 200 euro 24 euro 1/8 del 120% di 200 euro 30 euro 1/6 del 120% di 200 euro 40 euro 1/5 del 120% di 200 euro 48 euro 1/7 del 120% di 200 euro 34,29 euro Contratto di locazione registrato tardivamente Contratto di comodato registrato tardivamente Omessa o tardiva (oltre 30 giorni) registrazione del contratto Registrazione del contratto con ritardo non superiore a 30 giorni Le sanzioni edittali e la possibilità di ravvedimento per le registrazioni e i versamenti annuali

Redditi. La tassa piatta

Cedolare, l'opzione in ritardo non è gratis

Luigi Lovecchio

La disciplina del ravvedimento trova applicazione anche ai fini dell'opzione per la cedolare secca. La speciale disciplina di riferimento della cedolare, tuttavia, non consente di rimediare sempre alle dimenticanze del contribuente. Tanto, sia in ragione del fatto che, trattandosi di regime opzionale, non è possibile revocare i comportamenti concludenti già posti in essere, sia perché taluni adempimenti non hanno natura tributaria. Vale ricordare in primo luogo che l'opzione per la cedolare si effettua, in linea di principio, all'atto della registrazione del contratto di locazione. In alternativa, è possibile entrare nel regime sostitutivo anche in una qualsiasi delle annualità contrattuali successive, trasmettendo il modello RLI entro la scadenza di pagamento dell'imposta di registro annuale. Va inoltre segnalato che l'opzione non è valida se non si comunica preventivamente all'inquilino la rinuncia all'applicazione degli aggiornamenti contrattuali (Istat o altro) per tutta la durata dell'opzione. Scelte oltre i termini Con la circolare 26/E del 2011, l'agenzia delle Entrate ha aperto alla possibilità di scegliere la cedolare anche in sede di registrazione tardiva del contratto, effettuata con il ravvedimento. Si tratta di una prospettiva innovativa, poiché secondo la tesi tradizionale il ravvedimento non consente di sanare eventuali opzioni non esercitate nei termini. In tale eventualità, il contribuente dovrà preliminarmente comunicare all'inquilino la suddetta rinuncia agli aumenti da contratto. Inoltre, in occasione della presentazione tardiva del modello RLI, locatore e locatario saranno tenuti al pagamento delle sanzioni ridotte commisurate all'imposta di registro teoricamente dovuta sul corrispettivo della locazione, anche se in concreto l'imposta non viene versata. Vi è al riguardo da osservare che, sebbene in base alle attuali regole del ravvedimento la regolarizzazione spontanea possa avvenire senza limiti di tempo prestabiliti, si è dell'avviso che l'opzione tardiva per la cedolare non possa essere sanata oltre la scadenza di presentazione del modello Unico relativo all'anno di riferimento del canone di affitto. Questo perché nella compilazione della dichiarazione occorre non solo compilare il riquadro relativo all'applicazione della cedolare ma anche indicare gli estremi della registrazione. La remissione in bonis L'opzione per l'imposta proporzionale inoltre può beneficiare dell'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, DL 16/2012, ad alcune condizioni. e In primo luogo, non è possibile la riammissione al regime agevolato se il contribuente ha già versato l'imposta di registro per l'annualità interessata. L'opzione sarà dunque possibile solo a partire dall'annualità successiva. r Non è inoltre regolarizzabile l'omissione della scelta se non si è provveduto a spedire la suddetta raccomandata all'inquilino, nel termine di legge. Questo perché, secondo le Finanze, la remissione in bonis serve a rimediare a mancanze di carattere tributario (circolare n. 47/E/2012). Ne consegue che, in concreto, potranno accedere all'istituto in esame solo i contratti di locazione che non prevedono aggiornamenti di sorta nonché quelli nei quali è già riportata la rinuncia all'applicazione degli aumenti in discorso.

Le intese successive. Versamento di 67 euro se si torna al livello base

Sconto sul canone con imposta a zero

Lu.D.V.

Se il locatore e il conduttore si accordano per ridurre il canone di locazione contrattualmente previsto, possono registrare una scrittura privata in tal senso senza pagare le imposte di registro e di bollo, come stabilito dall'articolo 9, comma 1, del DL n. 133/2014 (sblocca Italia). L'adempimento non è obbligatorio, ma serve per rendere certa di fronte ai terzi la data della modifica contrattuale. La relativa registrazione è quindi facoltativa, a meno che l'accordo non venga formalizzato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Prima dell'entrata in vigore dello sblocca Italia, la scrittura privata con cui inquilino e proprietario rivedevano al ribasso il canone di locazione di un immobile scontava l'imposta di registro nella misura fissa di 67 euro, come precisato dalle Entrate nella risoluzione 60/E del 28 giugno 2010. L'accordo, infatti, non essendo riconducibile alle ipotesi di cessione, risoluzione e proroga anche tacita del contratto, non rientra tra gli eventi che devono obbligatoriamente essere portati a conoscenza dell'amministrazione finanziaria secondo le modalità dell'articolo 17 del Tur, bensì tra gli atti per i quali è possibile la registrazione volontaria, in base all'articolo 8 dello stesso decreto. Tantomeno può ravvisarsi nell'accordo di riduzione una ipotesi di risoluzione o di novazione dell'originario rapporto contrattuale, trattandosi invece di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione e non dell'oggetto o del titolo della prestazione, come stabilito anche dalla Cassazione nella sentenza 5576/2013. Nel corso di Telefisco 2016, le Entrate hanno precisato che l'esenzione prevista dal legislatore vale in tutti i casi di riduzione del canone, e quindi se l'accordo è stato stipulato per l'intera durata del contratto in essere o anche per un solo periodo, ad esempio un anno. Ma la stessa esenzione non vale anche quando si intende revocare la riduzione e riportare quindi il canone al valore originariamente previsto nel contratto. Resta da chiarire come tassare il nuovo accordo. Seguendo l'impostazione fornita dalle Entrate nel 2010, tenuto conto che la scrittura privata con cui si revoca una precedente riduzione del canone non concretizza un'ipotesi contrattuale autonoma, ma accede a un contratto di locazione in essere già regolarmente registrato, si ritiene che possa trovare applicazione l'imposta di registro in misura fissa pari a 67 euro.

Case in uso gratuito. La decorrenza degli accordi scritti e verbali

Comodato tardivo: si paga fino a 48 euro

Lu.D.V.

Da quest'anno, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016, è previsto che la base imponibile Imu e Tasi sia ridotta alla metà nel caso di cessione dell'abitazione in comodato a familiari. La norma però prevede, oltre ad alcune limitazioni in ordine al numero di immobili posseduti e agli altri requisiti fissati dalla legge, che il contratto di comodato sia registrato. Si ricorda in proposito che quando il comodato è redatto in forma scritta, lo stesso è soggetto a registrazione in termine fisso entro 20 giorni dalla stipula e sconta l'imposta di registro di 200 euro. I comodati verbali, invece, non sono di regola soggetti a registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti. Considerato quindi che per avere accesso all'agevolazione Imu e Tasi la norma richiede che tutti i contratti di comodato siano registrati, per i comodati verbali stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2016, la registrazione poteva essere effettuata entro il 1° marzo senza l'applicazione di sanzioni, come ricordato dal Mef nella risoluzione 1/DF del 17 febbraio 2016. Secondo il ministero, infatti, può trovare applicazione lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) che, all'articolo 3, comma 2, vieta alle disposizioni tributarie di prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore. Poiché la modifica normativa ha effetto dal 1° gennaio 2016, i 60 giorni previsti dallo statuto sono scaduti il 1° marzo. Entro questo termine i contratti verbali di comodato potevano essere registrati "gratuitamente" mediante presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia riportando come tipologia dell'atto «Contratto verbale di comodato». In ogni caso, si ritiene che anche per la registrazione dei contratti di comodato, in qualunque forma redatti, trovi applicazione la disciplina del ravvedimento operoso. A seguito delle modifiche normative ricordate in precedenza, nel grafico sono riportate le sanzioni ridotte applicabili in caso di registrazione tardiva di un contratto di comodato.

Commercio. Da contemperare i principi della libera concorrenza con la tutela del paesaggio e della rete di vendita esistente

Grandi magazzini, Comuni decisivi

Le scelte dei piani urbanistici possono condizionare le nuove aperture nei centri storici

Guido Inzaghi

Si chiama high street retail e si intende l'offerta commerciale localizzata nelle vie centrali delle principali città. Anche in Italia, specie a Milano, Roma e Firenze ma anche nelle altre maggiori città d'arte e commerciali, i capitali internazionali (fondi sovrani, investitori asiatici opportunistici) sono a caccia di queste solide opportunità di investimento, che tuttavia ormai scarseggiano o hanno costi proibitivi in relazione al loro rendimento. Se il prodotto è carente bisogna realizzarne di nuovo e certo non mancano nel centro delle nostre città grandi proprietà immobiliari liberatesi o che si stanno liberando dagli uffici trasferiti nelle nuove aree terziarie. Il caso dell'ormai quasi desertificata Piazza Cordusio a Milano è paradigmatico. La realizzazione di una nuova offerta commerciale nei salotti e nelle vie dello struscio è peraltro idonea a promuovere la rigenerazione urbana, l'efficientamento energetico e la dotazione di nuove infrastrutture e servizi, non necessariamente pubblici. Ma l'apertura dei department store, ossia dei negozi più grandi, con offerta commerciale articolata e superficie di vendita generalmente superiore a 2.500 metri quadrati, incontra le regole dell'urbanistica commerciale. Si tratta del cosiddetto decreto Bersani (Dlgs n. 114/1998) e della legislazione regionale applicativa, assieme alle norme della sempre vigente legge urbanistica nazionale (la n. 1150/1942) e delle disposizioni regionali in materia di governo del territorio, del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) e soprattutto della disciplina dei piani regolatori comunali. La tutela del tessuto commerciale esistente, così come dei valori paesaggistici e culturali delle nostre città, assieme alla necessità di dotare il tessuto urbano dei servizi - quali parcheggi e aree a verde - necessari all'ordinato sviluppo territoriale sono solitamente d'ostacolo all'apertura in centro di nuovi department store. Questa consolidata tendenza si pone però in conflitto con le numerose riforme del commercio (DI n. 223/2006, n. 138/2011 e n. 1/2012) finalizzate a garantire la libertà di concorrenza in applicazione della Direttiva Bolkestein del 2005. Nella mediazione del contrasto, in termini maggiormente favorevoli alla libertà di iniziativa economica, spicca il Comune di Milano: lo strumento urbanistico generale consente infatti l'apertura delle grandi strutture nei nuclei di antica formazione, pur assoggettandone l'insediamento al reperimento o alla monetizzazione di una imponente dotazione di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico o generale. Sempre a Milano, non è richiesta la dotazione di parcheggi per le grandi strutture di vendita localizzate nelle zone a traffico limitato (chi parcheggia dove non si può arrivare in auto?), norma tanto ragionevole quanto in contrasto con la disciplina regionale della Lombardia che rispetto agli stalli non distingue tra un centro commerciale in periferia e l'offerta nelle aree pedonali delle città. Nei tessuti della Città storica di Roma le funzioni commerciali per grande struttura sono invece sostanzialmente escluse e, più in generale, non sono ammesse in buona parte della città. Nella Città storica l'apertura di grandi strutture di vendita è tuttavia consentita per le "attività tutelate" di cui alle delibere del Consiglio comunale n. 36/2006 e n. 86/2009 (quali librerie, rivendite di oggetti di antiquariato, gallerie d'arte, vendite di prodotti di alta moda e prêt à porter di marca di diffusione nazionale ed internazionale). Sia nel Lazio che in Lombardia, l'apertura di grandi strutture è poi subordinata alla determinazione favorevole di una conferenza di servizi che vede la partecipazione di Regione, Provincia e Comune, così come stabilito dall'articolo 9 del Dlgs n. 114/1998. Su quest'ultimo punto, merita di essere citata la regione Veneto che, con Lr n. 50/2012, ha invece previsto che, all'interno dei centri storici, l'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita sia rilasciata direttamente dal Comune cui è rimessa ogni valutazione circa la localizzazione dei grandi negozi e la dotazione degli standard urbanistici.

LA PAROLA CHIAVE

Department store Il department store è un esercizio commerciale al dettaglio che offre una vasta gamma di beni di consumo appartenenti a diverse categorie e distribuiti in reparti distinti. È riconducibile alla categoria della grande struttura di vendita (esercizi con superficie di vendita superiore a 1.500 mq nei Comuni con meno di 10mila abitanti e superiore a mq. 2.500 mq nei comuni con più di 10mila abitanti).

Il confronto tra Milano e Roma

INSEDIABILITÀ NEL CENTRO STORICO ROMA MILANO Nei «nuclei di antica formazione» lo strumento urbanistico ammette esercizi commerciali, ma secondo modalità di intervento diversificate alla luce della natura degli interventi edilizi da realizzare (risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e della tipologia dell'esercizio (strutture con superficie di vendita inferiore o superiore a 5mila mq) Nei tessuti della città storica l'apertura di grandi strutture di vendita è consentita solo le "attività tutelate" di cui alle delibere del Consiglio comunale n. 36/2006 e n. 86/2009 (librerie, antiquariato, gallerie d'arte, alta moda e prêt à porter di marchi a diffusione nazionale ed internazionale). Le grandi strutture per attività non tutelate sono ammesse in alcuni degli «ambiti di valorizzazione della città storica»

DOTAZIONE DI SERVIZI Necessarie aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno per il 200% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti. Per i servizi commerciali insediati in aree pedonali e nelle Ztl non sono richiesti parcheggi Parcheggi pubblici in misura pari al 200% della superficie di vendita. Dotazione ulteriore a quella prevista per parcheggi. Nella città storica può essere reperita una dotazione inferiore, in caso di carenza di aree disponibili o per ragioni connesse al regime di traffico

MONETIZZAZIONE È ammessa. L'importo della monetizzazione può essere scomputato mediante la diretta realizzazione di opere pubbliche È ammessa. Al posto della cessione di aree o della monetizzazione, è anche consentito realizzare servizi previsti dal piano su aree o edifici privati, assicurando il rispetto dell'equivalenza dei costi

RILASCIO AUTORIZZAZIONE Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs n. 114/1998. La conferenza valuta l'incidenza della struttura sul territorio sulla base di uno studio denominato rapporto di impatto. La domanda, per poter esser accolta deve dimostrare la sostenibilità dell'insediamento, che viene conseguita quando il valore dell'indicatore impatto è azzerato Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs n. 114/1998. Nel determinarsi in merito alle grandi strutture di vendita, la Regione tiene conto della finalità di garantire, all'interno di ciascun ambito territoriale, il riequilibrio della rete distributiva

Giurisprudenza. Norme da disapplicare

I vincoli «locali» bocciati dai giudici

Simone Pisani

Anche se dal 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione la disciplina del commercio è di competenza legislativa residuale delle Regioni, la redazione di norme in questa materia non è libera. Come più volte affermato dalla Corte costituzionale, la disciplina del commercio deve essere armonizzata con quella di tutela della concorrenza, di competenza statale. I limiti introdotti dallo Stato in materia di tutela della concorrenza, pertanto, vincolano e prevalgono rispetto alla disciplina delle Regioni in materia di commercio. Riguardo alla libera concorrenza, partendo dal dettato dell'articolo 3 del Dl n. 223/2006 per arrivare al Dl n. 1/2012, lo Stato ha chiarito che - in coerenza con la direttiva Bolkestein (2006/123/Ce) e con i principi costituzionali - nel nostro Paese l'iniziativa economica è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità ed ammette solamente vincoli necessari ad evitare danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con altri valori di rango primario. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni devono adeguare la propria normativa a questi principi. Numerose pronunce giurisprudenziali hanno dichiarato l'abrogazione implicita o comunque l'inapplicabilità di disposizioni regionali in materia di commercio (tra i tanti, Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 145/2011) e di norme contenute negli strumenti urbanistici locali (Tar Milano, sentenza n. 2271/2013) che, a vario titolo, imponevano contingentamenti o restrizioni all'insediamento di attività commerciali. Poiché l'iniziativa economica non può essere assoggettata ad autorizzazioni o limitazioni, salvo che per motivi imperativi rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di giustizia (Causa C400/08), il contingentamento dell'apertura di attività economiche, così come la previsione di "limiti territoriali" al loro insediamento ricadono nell'ambito delle limitazioni vietate (salvo motivi imperativi d'interesse generale). Eppure ancora oggi gli strumenti urbanistici di molti Comuni prevedono generiche restrizioni all'insediabilità di esercizi commerciali (specialmente se di medie e grandi dimensioni) di dubbia legittimità. Sulla questione, è da ultimo tornata una pronuncia del Consiglio di Stato (la n. 4856/2015), la quale - seppur inerente ad una fattispecie antecedente all'introduzione delle più recenti norme in materia di liberalizzazione - ha affermato la compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria sulla libera concorrenza dei limiti all'insediamento delle attività commerciali nel nucleo storico di Roma (delibera comunale n. 36/2006) e, così, ha riaperto il dibattito. A prescindere dalle peculiarità dei singoli casi, resta la responsabilità delle amministrazioni di dare attuazione ai principi di liberalizzazione del settore, assumendo strumenti di pianificazione urbanistica che, salvi i limiti necessari a tutelare valori di rango primario, consentano il libero insediamento delle attività commerciali.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Rendiconti. Il quadro dei rapporti finanziari fra gli enti e le aziende

Nel prospetto debiti-crediti ruolo guida per i revisori

I «controllori» del Comune devono segnalare alla giunta la mancata trasmissione dei dati da parte dei colleghi della società

A.Gu. P.Ruf.

La relazione sulla gestione da allegare al rendiconto 2015 deve illustrare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra gli enti localie i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, come previsto dall'articolo 11, comma 6, lettera j) del Dlgs 118/2011. In caso di eventuali discordanze fra i conti dell'ente e quelli del soggetto partecipato, l'ente locale è obbligato ad assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Come chiarito dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione 2/2016; si veda Il Sole 24 Ore del 23 gennaio), l'obbligo di asseverazione è posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, l'organo di revisione dell'ente territoriale segnala l'inadempimento alla giunta che assume i provvedimenti necessari. L'adempimento è ispirato a norme di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri finanziari attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali. La pre- visione di una nota informativa che evidenzia le risultanze della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate si iscrive nell'ambito delle operazioni per il bilancio consolidato. L'ambito applicativo della norma comprende in sostanza i soggetti che compongono il «gruppo amministrazione pubblica», da individuare secondo le modalità e i criteri enunciati nel principio applicato del bilancio consolidato. L'articolo 11-quater del Dlgs 118/11 definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale si ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria, oppure si ha il diritto, in virtù di un contratto di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante. Secondo le disposizioni richiamate i contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di questi contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. Sono invece società partecipate, in base all'articolo 11-quinquies del citato decreto legislativo, le società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se si tratta di società quotata. A partire da quest'anno la verifica dei debiti e crediti reciproci interessa anche gli enti strumentali. Si tratta di enti pubblici, come ad esempio i consorzi amministrativi di servizi (articolo 31 del Tuel), le aziende speciali, anche consortili (articolo 114 del Tuel), i consorzi di diritto privato (articolo 2602 del Codice civile), le fondazioni e le associazioni riconosciute di diritto privato (articoli 14e seguenti del Codice civile), e altri soggetti disciplinati da leggi speciali. In base alla stessa ratio andrebbero inserite nel perimetro della circolarizzazione anche le istituzioni e le aziende pubbliche di servizi alla persona (Dlgs 207/2001).

pCAMBIA IL PARAMETRO

L'ANALISI

Partecipate, la riforma dimentica le holding

Stefano Pozzoli

Il testo unico delle società partecipate è nel complesso una riforma ponderata e ragionevole. La revisione straordinaria delle partecipazioni, però, è formulata in modo troppo rigido e, così facendo, rischia di sottovalutare la complessità di un mondo fatto da migliaia di realtà diverse. Il riferimento, in particolare, è alla "holding pura", il cui diritto di esistenza era stato legittimato dall'articolo 13 del decreto Bersani (DI 233/2006) che, insieme all'articolo 4 del DI 95/2012, stabiliva che queste società dovessero essere interamente pubbliche e svolgere solo attività di intermediazione finanziaria (Dlgs 385/1993). L'articolo 13 è stato però abrogato dall'articolo 29 del testo unico, che ha opportunamente superato il dogma dell'esclusività dell'oggetto sociale, ammettendo quindi che ci possano essere società che erogano servizi sia sia servizi strumentali. Le holding pure che abbiano rispettato le regole, però, si trovano oggi nella paradossale situazione di avere più amministratori che dipendenti e un "fatturato" molto prossimo allo zero. Una holding efficiente, infatti, ha pochi addetti specializzati, visto che rappresenta una sorta di ufficio partecipazioni dell'ente. Il fatturato in senso tecnico non esiste quasi, perché i proventi dovrebbero essere rappresentati non da ricavi delle vendite (voce A1 del conto economico) ma da dividendi, che vengono quindi contabilizzati alla voce C15 come prevede il principio Oic 21. In sostanza, se si interpretano rigidamente i criteri previsti dall'articolo 20, comma 2, si arriverebbe alla conclusione che molte holding non rispettano né il parametro legato al numero di dipendenti (lettera b del comma 2) né quello relativo al fatturato minimo (lettera d). E l'articolo 25 dispone che, quando non rispettano questi criteri, le società «sono alienate e sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2». In sostanza, dovranno essere fuse o cedute (il che si tradurrebbe nel vendere tutte le partecipazioni del Comune) o liquidate. Sull'esistenza delle holding si può essere d'accordo o meno. In sfavore si sono espresse molte sezioni di controllo della Corte dei conti (Lombardia, delibera 1/2012; Trentino Alto Adige, delibera 3/2009) e la sezione delle Autonomie nella sua relazione 2015 sulle partecipate (delibera 24/2015). Sembra paradossale, però, una volta che se ne ammetta l'esistenza, che debbano essere cancellate dal novero delle società pubbliche solo quelle che si sono dimostrate più rispettose della normativa, e quindi le holding pure. Il rimedio è molto semplice: fondere la holding con una sua controllata, ma il rischio è che così si comprometta la fisionomia della società per salvare i dipendenti. Visto che la norma, per quanto attenta, non potrà mai prevedere ogni singola fattispecie concreta, sarebbe meglio immaginarsi una revisione straordinaria meno rigida e aperta a deroghe motivate che poi la Corte dei conti, a cui vengono inviati piani di razionalizzazione, possa valutare e nel caso contestare. Si è consapevoli che senza determinazione si rischia di arrivare, parafrasando Achille Campanile, a «regole fatte di sole eccezioni». È anche vero, però, che prima di tutto vengono i principi di buona amministrazione scritti all'articolo 97 della Costituzione. È su quelli che non si possono ammettere deroghe.

Patrimonio. Sotto esame i cespiti del demanio comunale

Dalla gestione degli «usi civici» una spinta per gli investimenti

Possibili danni erariali dai mancati incassi di canoni e capitali a causa dei buchi nel censimento dei beni
Enrico Caterini Ettore Jorio

I Comuni vivono una profonda crisi di risorse da destinare agli investimenti indispensabili alle loro collettività, sempre più bisognose di opere di utilità sociale. Opere che non ci sono e che, quando esistono, sono ridotte spesso in stato di manutenzione assai precaria. È dunque vera emergenza la ricerca di disponibilità finanziarie che vadano oltre le esigue somme rese disponibili al sistema autonomistico al netto dell'abolizione dell'Imu, per non disattendere l'erogazione ai cittadini dei servizi essenziali. In questa ottica, ottemperando a un obbligo legislativo (legge 1766/1927 e Regio decreto 332/1928) e adempiendo a un dovere amministrativo, ogni ente locale dovrà dare un particolare rilievo alla ricognizione del patrimonio municipale. Dovrà farlo acquisendo la dovuta conoscenza e la valorizzazione delle consistenti porzioni di territorio appartenenti al demanio civico comunale le quali, regolarizzate, consentono all'ente cospicue entrate da impiegare per il perseguimento delle finalità istituzionali. L'obiettivo è una generazione di nuove risorse da destinare all'incremento del Pil locale e alla nuova occupazione, ancorché per via indotta, atteso che devono essere reinvestite in opere di utilità cittadina; più esattamente, ad incremento compensativo del patrimonio infrastrutturale di diretto godimento del destinatario istituzionale che è la comunità dei cittadini. Si tratta di un'attività irrinunciabile per la pubblica amministrazione locale, dal momento che - in difetto continuerebbe a rendersi responsabile per mancato colpevole accertamento dei diritti civici e della conseguente emissione dei ruoli o delle liste di carico relative ai canoni e ai capitali d'affranco dovuti dai livellari. Ciò in quanto non sussiste alcuna facoltà per l'ente di rinunciare alla loro riscossione dai quotisti e occupatori-legittimari oltre che dei capitali d'affranco dovuti dagli affrancatori. È questo il modo per uscire dalla responsabilità contabile per inerzia, altrimenti reiterata all'infinito e quindi grave. Ma è anche un'opportunità di godere di risorse "fresche" da utilizzare per investimenti utili alla cittadinanza, diversamente impediti. Non si deve ignorare che oltre il 15% del territorio nazionale è interessato da diritti civici e proprietà collettive, e che buona parte di esso è collocato nei luoghi più paesaggistici di cui è ricco il Paese. Si tratta dunque di un patrimonio enorme, suscettibile di una valorizzazione non solo economica, ma anche ambientale, che può tradursi in attività gestoria di iniziative conservative e protettive, produttive di nuova occupazione. È una nuova ricchezza "ecologica" che, una volta epurata dagli usi allodiali provocati da atti usurpativi più o meno meritevoli di protezione giuridica, può generare un consistente flusso finanziario. A fronte di questa opportunità, non bisogna nascondere l'impreparazione della Pubblica amministrazione locale, che dovrà imparare a gestire al meglio il proprio patrimonio, pena la progressiva inefficienza.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Pronuncia della Ctr Milano ai fini dell'esenzione

Bolletta taglia Imu

Consumi utili a provare la dimora
SERGIO TROVATO

Dimora abituale negli immobili adibiti ad abitazione principale condizionata dai consumi di energia elettrica. Per avere diritto all'esenzione Ici per gli immobili destinati a prime case, ma la stessa regola vale per l'Imu, non è sufficiente provare la residenza anagrafica, ma serve anche dimostrare che il fabbricato viene adibito a dimora abituale del nucleo familiare. L'assenza di questo requisito può essere provata attraverso i bassi consumi di elettricità, in quanto i consumi elettrici rappresentano una misurazione specifica, diretta e strumentale della frequenza e intensità con la quale una famiglia convive in un determinato immobile. Questo importante principio, finalizzato a evitare l'elusione delle norme che disciplinano l'imposta municipale, è stato affermato dalla Commissione tributaria regionale di Milano, sezione XIII, con la sentenza 782 dell'11 febbraio 2016. Per i giudici d'appello, l'assenza di dimora abituale della famiglia nell'immobile oggetto di agevolazione è fondata su una presunzione del comune «assistita da gravità, precisione e concordanza in quanto i consumi elettrici rappresentano una misurazione specifica, diretta, strumentale della frequenza e intensità con la quale una famiglia convive in un determinato immobile per le necessità di sopperire alle ore di buio, di conservare i cibi al fresco, di riscaldare gli interni nelle giornate più fredde e così via». Nel caso in esame, la commissione regionale ha rilevato che in presenza di consumi elettrici molto bassi è escluso che l'immobile possa essere ritenuto dimora abituale di un nucleo familiare, requisito essenziale per fruire dei benefici fiscali. L'esenzione, dunque, è stata disconosciuta perché l'amministrazione comunale ha «dimostrato con dovizia di particolari che a un consumo medio giornaliero unipersonale di kw 2,00 la contribuente si colloca a 0,34 kw, sufficiente per illuminare appena due lampadine». L'abitazione principale per Ici e Imu. Com'è noto, dal 2008 al 2011 sono stati esonerati dal pagamento dell'Ici i titolari degli immobili adibiti ad abitazione principale o assimilati dai comuni alla prima casa con regolamento. Sono state escluse dal beneficio solo le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). L'esenzione Ici per l'abitazione principale spettava per l'immobile adibito a dimora abituale non solo del contribuente, ma anche dei suoi familiari. Non a caso la Corte di cassazione (sentenza 14389/2010) aveva affermato che nel caso in cui un coniuge avesse trasferito la propria residenza in un altro immobile non avrebbe avuto più diritto all'agevolazione fiscale, a meno che non avesse dimostrato di essersi separato legalmente. In effetti, anche se la questione del comportamento elusivo eventualmente posto in essere da uno dei coniugi ha formato oggetto di contrastanti pronunce giurisprudenziali, l'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 prevedeva che per l'esenzione Ici fosse necessaria la destinazione dell'immobile a dimora abituale della famiglia. Secondo la Cassazione, infatti, l'ubicazione della casa coniugale «individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia», «salvo che» (si aggiunge opportunamente) «tale presunzione sia superata dalla prova» che lo «spostamento... della propria dimora abituale» sia stata causata dal «verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza». Dal 2008, infatti, non erano più tenuti al pagamento dell'Ici i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale, che è quella in cui i contribuenti hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. I suddetti requisiti sono imposti anche per l'esenzione Imu. Non è sufficiente, dunque, il dato anagrafico, formale, ma è necessario destinare, di fatto, l'immobile a propria dimora. La mancanza di quest'ultimo requisito, secondo la Ctr Milano, può essere contestato in qualsiasi modo, anche attraverso il basso consumo di energia elettrica. L'articolo 13 del dl «Monti» (201/2011), che ha istituito l'Imu a partire dal 2012, dispone che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle

2016

SCADENZA 15 Venerdì 16 Sabato 16 Sabato 16 Sabato 16 Sabato 16 Sabato 16 Sabato 16 Sabato 16
Sabato 16 Sabato 16 Sabato 16 Sabato 16 Sabato 28 Giovedì 30 Sabato 30 Sabato 30 Sabato 30 Sabato
30 Sabato 30 Sabato 30 Sabato 30 Sabato 30 Sabato 30 Sabato 30 Sabato 30 Sabato 30 Sabato 30
Sabato 30 Sabato 30 Sabato 10 Domenica 13 Mercoledì 20 Mercoledì 20 Mercoledì 20 Mercoledì INPS
PREU INPS PREU TIPOLOGIA CONTRIBUTI TOSAP Pagamento CAPITAL GAIN CONTABILITA'
CONTRIBUTI CAPITAL GAIN A CURA DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI STOCK
OPTIONS CONAI Denuncia Conai DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO Acconto COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE 5 PER MILLE Ricerca Sanitaria IVA (ENTI PUBBLICI) 5 PER MILLE Ricerca Scentifi ca
MISURATORI FISCALI Trasmissione dati IMPOSTA DI BOLLO Versamento rateale PAGHE Libro unico
del lavoro CASSE DI PREVIDENZA ONLUS Redazione del bilancio INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI
NON COMMERCIALI Raccolte pubbliche di fondi TASSE AUTOMOBILISTICHE Pagamento Contributi
lavoratori domestici CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Invio domande e riepiloghi IMPOSTA DI BOLLO
Dichiarazione assegni circolari IRAP (ENTI PUBBLICI) Versamento Irap-Acconto mensile Versamento
addizionale stock options Versamento contributi Cassa Nazionale Ragionieri - Cnr Denuncia e versamento
contributi Inpgi RITENUTE (ENTI PUBBLICI) Versamento ritenute su redditi di lavoro dipendente e
assimilati Versamento Imposta sostitutiva Regime risparmio amministrato Schede carburanti Rilevazioni
chilometri IMPOSTA SULE ASSICURAZIONI Versamento Imposta sulle assicurazioni INPS GESTIONE
SEPARATA Versamento contributi gestione separata Compensi riscossi Strutture sanitarie private
Presentazione telematica Modello UniEmens Liquidazione e versamento dell'Iva mensile Prelievo erariale
unico apparecchi da intrattenimento ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ENTI PUBBLICI) Versamento
addizionale comunale Irpef-Saldo ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (ENTI PUBBLICI) Versamento
addizionale regionale Irpef Versamento Imposta sostitutiva Regime del risparmio gestito (revoca di

mandato) Versamento contributi assistenziali e previdenziali Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento Comunicazione mensile intermediari finanziari Versamento Contributi assistenziali e previdenziali - Cassa forense Dichiarazione all'Ufficio Italiano Cambi (Uic)

I CONTI CHE NON TORNANO il caso

Italiani sempre più poveri Crolla il Pil nelle regioni

Tra il 2008 e il 2014 ricchezza individuale ridotta del 4 per cento: persi oltre mille euro a testa Crescita solo in Alto Adige, Valle d'Aosta e Puglia. E la media del Paese è sotto quella europea

Fabrizio Ravoni

Tra il 2008 ed il 2014 la ricchezza individuale degli italiani si è ridotta di oltre mille euro: da 27.600 a 26.500 euro all'anno. Nello stesso periodo, la media del Pil pro capite europeo è salito di 1.500 euro: da 26 mila a 27.500 euro all'anno. Quella italiana è diminuita del 4%, quella media europea è salita del 5,7 per cento. A dirlo, questa volta, non è qualche economista euroscettico. Ma l'Eurostat, cioè l'istituto di statistica europeo. È evidente, pertanto, che ci devono essere stati Paesi che fra il 2008 ed il 2014 hanno visto lievitare il proprio pil pro-capite nazionale di almeno il 9/10 per cento. E se Eurostat dice che nel periodo preso in esame il potere d'acquisto italiano è sceso di dieci punti, vuol dire che altrove è salito di venti: visto che il dato medio europeo è positivo. L'istituto europeo di statistica fissa la media Ue a quota 100. Nel periodo preso in esame, la posizione dell'Italia è scesa da quota 105 (del 2008) a quota 96 (del 2014). Quindi al di sotto della media dei 28. Molto variegato, poi, il posizionamento regione da regione. Il Lazio segna una perdita secca di 16 punti (da 130 a 114), seguito dalla Liguria con 14 punti (da 118 a 104), Piemonte (da 113 a 100), Lombardia (da 138 a 126), Friuli Venezia Giulia (da 112 a 101), Emilia Romagna (da 127 a 117) e Marche (da 102 a 92). Il ricco Veneto scende di otto punti, ma rimane comunque sopra la media Ue, a quota 108, come la Toscana, scesa da 110 a 104. Tranne la Campania crollata da 70 a 61, le più "povere" del Mezzogiorno in fondo hanno resistito meglio alla crisi sul fronte del potere di acquisto, ma sono scese a livelli drammaticamente inferiori alla media europea: la Calabria è passata da quota 65 a 59, la Sicilia da 69 a 62, la Puglia da 66 a 63, la Basilicata da 75 a 69, la Sardegna da 78 a 72, il Molise da 81 a 75. Il Mezzogiorno, quindi, soffre ancora: anche se va detto che nel 2014 il pil nazionale era ancora negativo, mentre nel 2015 è tornato lievemente positivo. In qualunque caso, a sorpresa appare in affanno il «ricco» Lazio, dove il pil pro-capite si mantiene sopra la media europea, ma crollando di ben 2.500 euro, cioè del 7,33% a 31.600 euro l'anno). A perdere più di tutte però è un'altra regione del Centro, l'Umbria, che scende dell'8,37% (-2.200 euro a 24.100) persi rispetto al 2008. Altra maglia nera è la meno benestante Campania, che ha sofferto un crollo del 7,7% (a 16.800 euro). E sono diventati più poveri dei pugliesi. La Puglia conquista un +0,6%, passando da 17.300 a 17.400 euro l'anno. Le altre regioni a fare un salto in avanti sono le "facoltose" Provincia autonoma di Bolzano, che segna un +6,4% (+2.400 euro a 39.900) e Valle d'Aosta, con un +3,4% (+1.200 euro a 36.700), mentre la Provincia autonoma di Trento cala appena dello 0,29% a 33.900 euro. Dopo i pugliesi sono i toscani, che possono contare su un tenore di vita più ricco della media europea, a reagire meglio degli altri alla crisi, con un calo dello 0,35% (appena 100 euro, da 28.900 a 28.800), seguiti da abruzzesi (-0,85%) e veneti (-2%). Emilia Romagna e Sardegna perdono entrambe il 3%. Nel primo caso la ricchezza pro capite scende da 33.400 a 32.400 euro, nel secondo da 20.600 a 20.000 euro l'anno.

LA PICCHIATA

-4%

-1.100 € Bolzano Puglia Toscana Veneto Emilia R. Basilicata Marche Friuli V. G. Piemonte Lazio Umbria Valle d'Aosta Trento Abruzzo Sardegna Molise Lombardia Calabria Sicilia Liguria Campania Il Pil pro capite fra il 2008 e il 2014: variazioni percentuali nelle regioni (Dati in %) Fonte: Eurostat +6,4 +3,4 +0,6 -0,29 -0,35 -0,85 -2 -3 -3 -3,3 -3,5 -3,6 -4,5 -5,3 -5,4 -5,5 -6 -7 -7,33 -7,7 -8,37 la flessione media in tutta Italia il calo di ricchezza per ogni italiano

TARI, si cambia. La tariffa rifiuti e servizi, ent...

TARI, si cambia. La tariffa rifiuti e servizi, entrata in vigore il primo gennaio 2014 al posto della Tares, si pagherà quest'anno con acconto e saldo anticipati, in date 30 aprile-31 luglio nel caso dell'acconto, ed entro il 30 ottobre per il saldo. Come è stato negli altri anni, l'importo dell'acconto sarà pari ai 2/3 di quanto è stato pagato nell'anno 2015. Si potrà pagare il 100% dell'acconto con bollettino unico. In questo caso la scadenza è il 30 aprile e non più il 31 maggio. Oppure si potrà optare per le due rate: 50% dell'acconto entro il 30 aprile, il restante 50% con scadenza il 31 luglio, e dunque non più il 30 settembre, come lo scorso anno. I TRE BOLLETTINI (uno per il pagamento in unica soluzione, due per le rate al 50%) saranno inviati per posta tra la fine di questo mese e i primi di aprile. L'importo del saldo sarà calcolato sulla base delle tariffe Tari deliberate dall'amministrazione comunale, scomputando dall'importo l'acconto già emesso. Il saldo si pagherà con bollettino unico, scadenza 31 ottobre. La fattura arriverà, con in allegato un singolo bollettino, tra l'inizio e la metà di ottobre. Niente paura, però, assicura Quadrifoglio. Anche quest'anno, la Tari per le circa 195mila utenze domestiche continuerà ad essere tra le più basse d'Italia e la più bassa in assoluto in Toscana. L'imposta, dovuta da tutti i titolari di locali che, in base alla loro destinazione d'uso, possono produrre rifiuti, si compone di una parte fissa e di una variabile, ed è più bassa più il gestore è efficiente e utilizza sistemi industriali. Più i costi sono alti, più gli utenti, invece, pagheranno di più. Negli ultimi anni Quadrifoglio, anche se il termovalorizzatore non è ancora pronto, è riuscita a ridurre i costi. La tariffa non si è abbassata, però, ma è rimasta sostanzialmente stabile, perché ci sono stati aumenti dei tributi locali, in particolare dell'ecotassa che la città metropolitana ha alzato al 5%. A Firenze lo scorso anno una famiglia di tre persone, residente in un appartamento di 100 metri quadrati ha speso, mediamente, 228 euro. Se si considerano i 12 comuni serviti da Quadrifoglio, hanno speso di meno Calenzano e Campi Bisenzio, con 223 euro, Sesto Fiorentino, con 216 e Tavarnelle Val di Pesa, con 207. Più salata invece la Tari a Fiesole, con 369 euro, la più cara tra i 12 comuni, seguita da Bagno a Ripoli, con 309 euro, San Casciano, con 297, Greve in Chianti, con 268, Signa, con 265, Impruneta, con 261 e Scandicci, con 248. Differenze si registrano tra i singoli comuni anche per le utenze non domestiche, che a Firenze sostengono il 65% dei costi di raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia strade. E' possibile calcolare online l'importo da pagare, collegandosi all'indirizzo www.tares-areafiorentina.it/calcolo-online. Monica Pieraccini

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

21 articoli

Analisi Una ricerca di Cna. Silvestrini: un fondo per investimenti digitali

Imprese Sorprese italiane: la tecnologia è ormai di casa

Al terzo posto in Europa per numero di aziende altamente innovative nel manifatturiero. E sono soprattutto pmi

ISIDORO TROVATO

Il podio che non ti aspetti. L'Italia è al terzo posto in Europa per numero di imprese altamente tecnologiche attive nel settore manifatturiero. E la maggior parte di queste sono piccole e medie aziende. No, niente a che vedere con la Silicon Valley e fenomeni di questo genere, però in diversi settori il nostro Paese può dire la sua con autorevolezza. A cominciare dalla produzione di medicinali basici e di preparati farmaceutici passando per la fabbricazione di computer, prodotti elettronici e ottici, apparecchi elettromedicali e di misurazione, orologi. Un risultato tanto più rilevante per la presenza fortissima di imprese di micro e piccola dimensione nei due settori: il 91,3 per cento del totale.

I dati europei

Dai dati Eurostat (l'istituto di statistica europeo) elaborati dal Centro studi Cna emerge che a precedere il nostro Paese per numero di imprese altamente tecnologiche operanti nel settore manifatturiero sono la Germania e il Regno Unito. Quindi, terza è l'Italia seguita nell'ordine da Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. L'Italia si conferma al terzo posto, secondo il Centro studi Cna, anche per numero di imprese attive nell'«high tech knowledge intensive», vale a dire con un alto contenuto di conoscenze e capitale umano, un comparto dove le micro e piccole imprese rappresentano nel nostro Paese il 99,1% del totale. E nel quale rientrano le produzioni cinematografiche, video, televisive; le registrazioni musicali e sonore; le programmazioni e le trasmissioni; le telecomunicazioni; la consulenza e i servizi informatici; la ricerca e sviluppo.

«Le micro e le piccole imprese - afferma Sergio Silvestrini, segretario generale di Cna - hanno capito molto bene l'importanza dei processi di digitalizzazione. La politica, che sta mettendo a punto il piano strategico Industria 4.0 per sostenere le imprese nella competizione globale, non può non tenerne conto, se vogliamo che la stragrande maggioranza delle nostre aziende possa essere pienamente integrata nella rivoluzione appena iniziata. Questa strategia dev'essere costruita ponendo al centro le micro e le piccole realtà produttive. Sono l'ossatura del nostro sistema economico e possono facilmente adattarsi al mercato». L'andamento positivo del nostro Paese in settori dove è nettamente predominante la presenza di micro e piccole imprese contrasta concretamente, quindi, con la vulgata ricorrente, e talvolta dominante, dei «piccoli» poco innovativi e palla al piede del sistema.

«Le micro e le piccole imprese hanno bisogno, però, di un ecosistema adatto alla loro taglia - precisa il segretario generale di Cna -. Solo attraverso una forte crescita delle loro competenze in ambito digitale sarà possibile elevare mediamente il valore delle nostre produzioni. Un'altissima quota di innovazione informale viene creata, tutti i giorni, dalle piccole imprese. È proprio l'innovazione di processo o di prodotto, una delle chiavi della competitività e del successo del nostro sistema Paese. Che, tante volte, finisce, attraverso la rete dell'indotto e delle forniture, ad accrescere la competitività anche dei grandi gruppi, italiani e stranieri».

Proposte

Sul tavolo del governo la Cna ha messo due proposte sul tema: la costituzione di un fondo per agevolare gli investimenti in macchinari di nuova generazione. «Dobbiamo realizzare l'impossibile - avverte Silvestrini -. Dobbiamo far parlare i grandi centri di ricerca pubblici e le università con le imprese che faticosamente fanno innovazione da sole. Dobbiamo imboccare rapidamente, e con decisione, la strada degli investimenti. Investimenti, progetti e regole ritagliati su misura per micro e piccole imprese. Le associazioni sono i connettori naturali di questo grande e strategico processo. Perché noi conosciamo i piccoli come nessuno

al mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Noi & gli altri Fonte: Eurostat (Dati elaborati da Centro Studi Cna) 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 8.713
6.258 5.683 3.432 3.405 3.309 2.704 Imprese tecnologiche operanti nel settore manifatturiero Germania
Regno Unito Italia Polonia Rep. Ceca Francia Spagna

Foto: Artigiani Sergio Silvestrini, segretario generale di Cna: più attenzione per le Pmi tecnologiche

LAVORO/NORME& TRIBUTI

Somministrazione abusiva, multe salate

Stefano Rossi

Per la somministrazione abusiva di lavoro, gli appalti e i distacchi illeciti, che non sono più reato in base al Dlgs 8/2016, la depenalizzazione comporta comunque un inasprimento delle sanzioni amministrative: la "multa" minima parte infatti da 5mila euro, e può arrivare a 50mila. Per l'intermediazione illecita di manodopera, i distacchi e gli appalti illeciti è escluso inoltre il ricorso alla diffida. pagina 31 L'attuazione del Jobs act, con il nuovo codice dei contratti contenuto nel Dlgs 81/2015 (in vigore dal 25 giugno scorso), ha reso più flessibile l'uso del lavoro in somministrazione. Le aziende devono prestare particolare attenzione, però, al rispetto delle regole e delle procedure, soprattutto in seguito alla depenalizzazione di una serie di reati disposta dal Dlgs 8/2016: dallo scorso 6 febbraio, infatti, per alcune condotte che prima erano considerate reato è applicata la sanzione amministrativa, che - come si vede dalla tabella a fianco - può raggiungere importi piuttosto elevati. Il quadro sanzionatorio oggi si presenta suddiviso tra due normative: e l'articolo 40 del Dlgs 81/2015 sulla somministrazione irregolare; e l'articolo 18 del Dlgs 276/2003 che sanziona, quali fenomeni più rilevanti nella pratica, la somministrazione abusiva e la conseguente utilizzazione illecita, gli appalti e i distacchi illeciti (si veda l'altro articolo in pagina). Il quadro sanzionatorio Per la somministrazione irregolare, il Dlgs 81/2015 prevede una sanzione compresa tra 250 e 1.250 euro in relazione a una serie di violazioni di carattere formale diversamente modulate per l'utilizzatore o per l'agenzia di somministrazione. In pratica, il legislatore ha previsto la sanzione in capo all'utilizzatore per il superamento del limite del 20% (o il diverso limite previsto dai Ccnl) di utilizzo di lavoratori somministrati sulla base di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Inoltre, se il contratto commerciale è a tempo determinato, l'articolo 31, comma 2, prevede la possibilità di ricorrere alla somministrazione sulla base dei soli limiti stabiliti dal Ccnl, o, addirittura, senza limiti, nel caso di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate stabilite dalla norma. In questi casi, all'illecito si può aggiungere la possibilità data al lavoratore di chiedere in giudizio la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore. Questa ipotesi è invece esclusa in caso di violazione del contingentamento sui contratti a termine (articolo 23, comma 4, Dlgs 81/2015). Se poi i lavoratori sono stati assunti dal somministratore a tempo indeterminato, la missione dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato, soprattutto nel caso di apprendisti (articoli 31 e 42, comma 7). Una sanzione a totale carico dell'utilizzatore, che dovrà indurre le aziende a verificare attentamente il contratto commerciale con l'agenzia. La verifica della genuinità Proprio la forma scritta del contratto rappresenta il punto di partenza per valutare la genuinità della somministrazione, partendo dagli estremi dell'autorizzazione per arrivare al trattamento economico e normativo dei lavoratori (articolo 33). In realtà, l'articolo 35, comma 1, prevede che per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore i lavoratori del somministratore hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. L'inosservanza comporta la sanzione a carico sia dell'agenzia sia dell'utilizzatore, con una responsabilità solidale (articolo 35, comma 2) estesa rispetto al passato. Infatti, oggi il lavoratore potrà chiedere il pagamento della retribuzione e il versamento dei contributi previdenziali direttamente all'utilizzatore senza attendere l'escussione del somministratore. Gli organi di vigilanza poi potrebbero attivare la procedura della diffida accertativa per crediti patrimoniali, in base all'articolo 12 del Dlgs 124/2004, se riscontrassero i mancati pagamenti o l'applicazione di un differente Ccnl. Le aziende dovranno anche garantire ai lavoratori, se non vogliono incorrere nella sanzione amministrativa, il welfare aziendale (formazione, agevolazioni assicurative e sanitarie, servizi in convenzione) assicurato ai propri dipendenti. I casi vietati Soprattutto, sarà necessario non ricorrere alla somministrazione nei casi vietati dall'articolo 32 del Dlgs 81/2015. Si pensi così alle procedure dei licenziamenti collettivi, alla sospensione del lavoro o alla riduzione dell'orario

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

in regime di cassa integrazione guadagni, all'assenza del documento della valutazione del rischio alla sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. L'informazione infine, l'utilizzatore dovrà ricordarsi anche di informare, entro il 31 gennaio di ogni anno, le Rsa, le Rsu o le associazioni di categoria territoriali del numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Le norme e le circolari citate

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

LA PAROLA CHIAVE

Diffida accertativa 7 È il provvedimento con il quale gli ispettori intimano al datore di lavoro di corrispondere i crediti spettanti al prestatore di lavoro e derivanti da inadempienze della disciplina contrattuale, che siano risultati dall'attività di vigilanza. Entro 30 giorni dalla notifica, il datore può promuovere un tentativo di conciliazione presso la Dtl. In caso di accordo tra le parti, il provvedimento di diffida perde efficacia. Trascorsi i 30 giorni senza conciliazione o in mancanza di un accordo, la diffida acquista, con provvedimento del direttore della Dtl, valore di accertamento tecnico ed efficacia di titolo esecutivo.

Le nuove sanzioni a a a 50 50 50 50 5.000 5.000 5.000 5.000 5mila 5mila 5mila 50mila 50mila 50mila euro euro euro 10mila 10mila 10mila 50mila euro euro euro euro Sanzione di Sanzione di Sanzione di Sanzione di euro né superiore a euro né superiore a euro né superiore a euro né superiore a Sanzione amministrativa da Sanzione amministrativa da Sanzione amministrativa da euro per ogni lavoratore occupato e euro per ogni lavoratore occupato e euro per ogni lavoratore occupato e euro per ogni lavoratore occupato Somministrazione abusiva Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro (Articolo 18, comma 1, prima parte) Esercizio non autorizzato delle attività previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c (agenzie di intermediazione), se non c'è scopo di lucro (Articolo 18, comma 1, seconda parte) Utilizzazione illecita Utilizzatore che ricorre alla somministrazione di prestazioni di lavoro da parte di soggetti non autorizzati (Articolo 18, comma 2) e per ogni giornata di lavoro. La sanzione amministrativa in ogni caso non può essere inferiore a Appalto illecito Appalti privi dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 1, decreto legislativo 276/2003 (Articolo 18, comma 5-bis) Distacco illecito Distacco privo dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 276/2003 (Articolo 18, comma 5-bis) Esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d (agenzie di ricerca e selezione del personale) e lettera e (agenzia di supporto alla ricollocazione professionale), se non c'è scopo di lucro (Articolo 18, comma 1, parte terza) Esercizio non autorizzato delle attività previste dall'articolo 4, comma 1, lettera d (agenzie di ricerca e selezione del personale) e lettera e (agenzia di supporto alla ricollocazione professionale), con scopo di lucro (Articolo 18, comma 1, terza parte) per ogni giornata di lavoro. La sanzione amministrativa in ogni caso non può essere inferiore a per ogni giornata di lavoro. La sanzione amministrativa in ogni caso non può essere inferiore a per ogni giornata di lavoro. La sanzione amministrativa in ogni caso non può essere inferiore a L'aggiornamento delle sanzioni previste dall'articolo 18 del Dlgs 276/2003 (in vigore dal 6 febbraio 2016)

Gli esempi IL CASO LA SOLUZIONE Un'agenzia di somministrazione sottoscrive con un'azienda manifatturiera un contratto commerciale per l'utilizzazione di cinque lavoratori da impiegare in qualità di ricamatori presso l'unità produttiva specializzata nella realizzazione di capi di maglieria in lana. Il contratto riporta la dicitura «contratto di somministrazione di manodopera di lavoro»

Da accertamenti ispettivi emerge che il contratto commerciale sottoscritto è privo dell'indicazione del numero di autorizzazione ministeriale. L'azienda avrebbe dovuto verificare la legittimità dell'agenzia per l'esercizio dell'attività di somministrazione. Poiché questo non è avvenuto, si applica la sanzione di 50 euro per ciascun lavoratore e per ogni giornata di impiego, che comunque non può essere inferiore a 5mila euro, né superiore a 50mila euro Una cooperativa di pulizie stipula un contratto di appalto di servizi con un'agenzia di scommesse. In particolare, nella cooperativa lavorano due dipendenti che, dopo essersi dimessi dall'agenzia, sono stati assunti per essere avviati presso il committente svolgendo le stesse

mansioni: servire i clienti, utilizzare la cassa e il servizio ristoro, compiere le pulizie

La non genuinità dell'appalto sarà accertata per la mancanza dell'organizzazione aziendale della cooperativa e, quindi, per l'assenza del rischio d'impresa. Le direttive e il potere organizzativo delle prestazioni continuano a essere esercitate dall'azienda presso la quale i lavoratori erano già dipendenti, usando gli stessi strumenti di lavoro. All'azienda si applica la sanzione di 100 euro al giorno (sono coinvolti due lavoratori) per ogni giornata di impiego (con importo non inferiore a 5mila euro, nè superiore a 50mila)Un supermercato, appartenente a un gruppo societario, distacca un addetto al reparto gastronomia e un addetto al reparto macelleria, per momentanea sospensione dei settori alimentari presso i propri locali, a causa di una ristrutturazione. Il distacco avviene presso una società del gruppo distante più di 50 chilometri. L'interesse del distaccante sorge in automatico se fra le imprese c'è un contratto di rete o se, da accertamenti ispettivi, si verificano le condizioni di legittimità dell'esistenza del gruppo societario, anche tramite l'analisi del bilancio consolidato. Il distacco sarà inoltre lecito se limitato al periodo di ristrutturazione dei reparti interessati e allo scopo di non perdere le professionalità acquisite. È necessario comunque il consenso dei lavoratori interessati

Fisco e contribuenti IL PESO DEI TRIBUTI Il trend Su dividendi, interessi e capital gain il prelievo è cresciuto del 20%

RISPARMIO, CASE E BENZINA: TASSE CON AUMENTI RECORD

Dato da interpretare Sull'Irpef 2015 incidono il bonus da 80 euro e le nuove regole per i sostituti d'imposta
Dalle accise alla sostitutiva sui rendimenti i maggiori rincari
Cristiano Dell'Oste Giovanni Parente

Non servono le statistiche per dire che le tasse in Italia sono alte. Qualsiasi operatore economico lo sa e qualsiasi comune cittadino lo percepisce. I numeri, però, permettono di capire quali tributi sono aumentati di più nel corso degli anni, e quali sono diminuiti - per davvero - senza farsi ingannare dalle apparenze. Partiamo da un caso che potrebbe sembrare marginale (ma non lo è): le accise sui carburanti. Secondo i dati sulle entrate tributarie pubblicati dalle Finanze, tra il 2006 e il 2015 gli introiti dello Stato sono aumentati dell'1,5% in termini reali (cioè ripulendo i numeri dall'effetto deformante dell'inflazione). Sembrerebbe un rincaro modesto, soprattutto se spalmato su un decennio. Nello stesso arco di tempo, però, il Prodotto interno lordo ha perso l'8,2 per cento. In pratica, il prelievo su diesel e benzina si è dimostrato "rigido" rispetto all'andamento dell'economia reale. Tutto l'opposto dell'Iva, che è diminuita del 10,2% nonostante i due ritocchi dell'aliquota ordinaria, portata prima al 21% (il 17 settembre 2011) e poi al 22% (il 1° ottobre 2013). Anzi, il calo dell'Iva sarebbe stato molto più forte se non ci fossero stati i 7,2 miliardi versati dalle pubbliche amministrazioni l'anno scorso grazie al meccanismo dello split payment, anche se ora resta da capire come finirà la partita dei rimborsi. D'altra parte, l'Iva - per la sua stessa natura - rispecchia la spesa delle famiglie. E ha avuto un andamento tutto sommato simile ad altri tributi legati al consumo più in generale agli affari. Non è difficile vedere gli effetti della crisi dietro il calo degli introiti derivanti dalle imposte su birre e alcolici (-4,2%) o su sigarette e tabacchi (-5,9%). Stesso discorso per l'imposta di registro (-30,2%), il cui gettito è sceso di pari passo con il mercato immobiliare - dimezzato rispetto ai livelli di dieci anni fa - salvo riprendersi leggermente negli ultimi due anni insieme alle compravendite di abitazioni e altri fabbricati. Insomma, in tutti questi casi la contrazione degli incassi per l'Erario non è stata il frutto di una riduzione della pressione fiscale, ma di un calo della spesa delle famiglie. Le patrimoniali Nel bel mezzo della crisi, e con l'urgenza di ingrossare i flussi in entrata per far quadrare i conti pubblici, i Governi dal 2011 in poi hanno puntato su due leve: l'aumento dei tributi di tipo patrimoniale e la "delega" a Comuni e Regioni, che fino all'anno scorso hanno potuto alzare le aliquote. Si spiega così il rincaro della tassazione su interessi, redditi di capitale e plusvalenze (+19,7%). Un rincaro su cui pesa soprattutto l'incremento dal 20 al 26% della sostitutiva, scattato il 1° luglio 2013, e al quale non è estraneo l'aumento del gettito dell'imposta di bollo, che si applica tra l'altro sui conti correnti. Sul fronte dei tributi locali, invece, si possono citare gli esempi delle addizionali all'Irpef - regionale e comunale - ma, soprattutto, il caso delle imposte immobiliari nelle loro diverse denominazioni di Ici, Imue Tasi, il cui peso è quasi raddoppiato fino ai 25 miliardi di euro del 2015. È proprio su questi tributi che si incrociano le due leve citate in precedenza: imposte patrimoniali e tributi affidati ai Comuni. Ed è proprio su questi tributi che si farà sentire quest'anno lo stop agli aumenti deciso dal Governo con la legge di Stabilità 2016 dopo quattro anni consecutivi di rincari. Il prelievo sui redditi Tra tanti rincari, qualche "vera" riduzione d'imposta c'è stata. Una è la cedolare secca sugli affitti, rispetto alla quale il balzo del gettito - triplicato rispetto al 2011 - è un dato positivo. Di fatto, si tratta di una flat tax che sostituisce la più cara Irpefe le addizionali. Le altre due "grandi imposte" a essere diminuite sono l'Irap (-34,7%) e l'Ires (-26,8%). Ma qui le riduzioni sono il frutto sia di modifiche normative che hanno variato il perimetro e le regole applicative dei tributi, sia dell'impatto della crisi sui conti aziendali. L'Irpef, invece, è rincarata del 5,3% nel periodo 2006-2015. Sull'aumento di 12,5 miliardi registrato l'anno scorso pesano le diverse modalità di compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale effettuati dai sostituti d'imposta, introdotte dal Dlgs 175/2014 (il decreto semplificazioni attuativo della delega fiscale), ma anche escludendo questo effetto l'incremento annuo è di 7,9 miliardi (+1,9%). D'altra parte, per l'Irpef non

possono essere dimenticati gli effetti positivi del bonus da 80 euro mensili introdotto a metà 2014, che ha influito sulle ritenute versate per 1,4 miliardi.

-8,2

per cento Il calo del Prodotto interno lordo Tra il 2006 e il 2015 il Pil ha perso più di otto punti percentuali

I volumi

176.175

119.321

29.370

25.704

15.317

11.536

33.574

25.122 2006 2006 2015 2015 2 006 2006 2015 2015 2 006 2006 2015 2015 -26,8% -26,8% -26,8%

+80,6% Ires 45.835 +5,3% Irpef 167.365 +19,7% -34,7% -34,7% -34,7% Irap 44.993 -10,2% Iva 132.914

+9 ,0% +1,5% Accise 25.334 Giochi 10.587 Ici Imu e Tasi 13.913 Imposte dirette Enti territoriali Imposte sul

risp. 12.800 Imposte sui consumi Le variazione 2006-2015 del gettito dei maggiori tributi. Dati in miliardi di

euro attualizzati al 2015 Fonte: elaborazione su dati Entrate tributarie, ministero dell'Economia e finanze

Le entrate accertate per anno, attualizzate in valori 2015. Dati in milioni di euro

L'evoluzione

+5,3%

176.175

167.365

+1 ,5%

+80 ,6%

25.704

25.334

25.122

13.913 0 (1) (2) 90.000 60.000 30.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 210.000 180.000

150.000 120.000 2006 IRPEF 173.217 2015 2006 Ici Imu e Tasi 2015 2015 178.917 171.730 Accise su

prodotti energetici, gas, bitumi ed energia elettrica (2) Nel dato 2015 la quota statale è stimata Nel 2015

76,2 miliardi sono arrivati dalle ritenute su dipendenti privati e 64,9 su dipendenti statali: l'80% del gettito

complessivo. Il resto arriva dalle ritenute sugli autonomi (12,3 miliardi) e da saldi e acconti (21 miliardi)

176.295 170.914 167.601 163.855 163.486 (1) Comprende l'accisa su prodotti energetici, derivati e prodotti

analoghi e l'imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014

Lotta all'evasione. Recuperi più che raddoppiati: dai 4,3 miliardi del 2006 ai 9,2 del 2015

Per le cartelle un crescendo di incassi

G.Par.

Su la testa. La curva dei recuperi da evasione ha subito una dinamica incrementale nell'arco dell'ultimo decennio. Nonostante l'evasione fiscale e contributiva sia stata stimata complessivamente oltre 122 miliardi di euro dal centro studi di Confindustria, la fotografia restituita dalle entrate tributarie mostra come gli incassi da ruolo (misurati in termini reali) siano passati complessivamente dai 4,3 miliardi del 2006 ai 9,2 del 2015. In termini di variazione significa un incremento del 112%, ossia oltre il doppio. Se si prende in considerazione l'anno passato, a pesare maggiormente sono i recuperi relativi alle imposte dirette (il 63,9%): una cifra che ricalca la predominanza di queste ultime sull'intero volume del gettito per l'Erario. Scendendo più nel dettaglio, si nota come è vero che sia l'Irpefa farla da padrona (circa il 63% dei 4,6 miliardi di recupero), ma in realtà la dinamica di incremento più sostenuta interessa gli incassi da ruolo per le imposte sui redditi delle società (l'Ires) passati dai 611 milioni (aggiornati all'inflazione) del 2006 ai 2,2 miliardi del 2015, facendo registrare così un +253,4 per cento. Anche se bisognerà monitorare attentamente cosa succederà nel 2016, perché nel primo mese dell'anno si è registrata una flessione pari a 116 milioni (-15,9%) rispetto a gennaio 2015 e la gran parte del minor recupero (109 milioni) interessa proprio le imposte dirette. Ritornando alla dinamica sull'arco del decennio, si può rilevare un andamento di pari passo con il potenziamento delle riscossioni di Equitalia. Un trend che ha visto consolidarsi le riscossioni proprio in virtù della nascita del concessionario pubblico, che ha ereditato l'incarico di riscuotere in un territorio precedentemente caratterizzato da una frammentazione di soggetti esattori. Il cammino di Equitalia ha subito dei momenti di rallentamento per poi riprendere il ritmo di crescita negli ultimi due anni (per i dati 2015 su 2014 si veda Il Sole 24 Ore del Lunedì del 29 febbraio). Soprattutto dal 2011 in poi, anche sulla scorta delle polemiche sorte sugli strumenti a disposizione del concessionario della riscossione, si sono susseguiti una serie di interventi finalizzati a ridurre i poteri di disposizione sia sotto il fronte delle misure cautelari che delle procedure esecutive. Allo stesso tempo sono state introdotte norme per consentire sempre più l'accesso alla rateazione delle cartelle, comprese le finestre per la riammissione dei contribuenti decaduti che ora si sono tramutate in una possibilità a regime, ma solo per i piani concessi dal 22 ottobre scorso (data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega fiscale sulla riscossione). Tanto che nel 2015 gli incassi da piani di dilazione hanno rappresentato il 50% del recupero. Caso mai il problema resta un altro, ossia la montagna di crediti che si perdono per strada, come spiegato dallo stesso ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione in commissione Finanze del Senato il 9 febbraio scorso. Gli importi che la società partecipata da agenzie delle Entrate e Inps può cercare di recuperare non vanno oltre i 51 miliardi di euro. A conti fatti, è il 5% del carico totale lordo iniziale affidato al concessionario pubblico della riscossione e pari a 1.058 miliardi al termine dell'anno scorso. Un cumulo che si assottiglia progressivamente per una serie di ragioni: dagli sgravi all'impossibilità di riscuotere cartelle notificate a soggetti falliti, deceduti che risultano nullatenenti.

LA PAROLA CHIAVE

Ruolo È lo strumento tramite il quale Equitalia effettua la riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che non pagano i tributi dopo controlli o sentenze definitive. Il ruolo è un documento emesso dall'agente per la riscossione di imposte, contributi o sanzioni iscritti, appunto, «a ruolo» per inadempimento del debitore.

Il trend

4,3

4,7

5,6

6,5
8,2
8,2
8,5
8,4
9,0
9,2
+112,9%
+86,8%
+253,4%
+95,2% 0 9,0 6,0 4,5 3,0 7,5 1,5 IVA 0,6 1,7 1,9 1,6 0,9 2,0 1,6 1,5 2,3 2,0 1,6 2,7 2,6 2,3 3,2 2,5 2,5 3,1 2,6 2,4 3,3 2,6 2,4 3,2 2,8 2,4 3,5 3,1 2,2 3,7 IRES IRPEF TOTALE 2015 Imposte dirette
Imposte sui consumi Fonte: mi ni ste ro dell 'Economia e fi nanze Gli incassi da ruoli. Dati in miliardi di euro
attualizzati al 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

E-government COME ACCEDERE ALLE PRATICHE ONLINE Tre gestori Si può scegliere se inoltrare la richiesta delle credenziali a Tim, Poste o InfoCert Cantiere aperto Già disponibili 300 servizi di Inps, Inail e delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana

«Spid», la prima tappa della Pa digitale

Da domani cittadini e imprese potranno chiedere la password unica per collegarsi con gli uffici
Antonello Cherchi

Domani inizia l'era Spid. Il sistema pubblico di identità digitale diventa, infatti, operativo con la possibilità per i cittadini e le imprese di richiedere le credenziali con le quali connettersi ai servizi della pubblica amministrazione. Un cambio di passo non da poco, perché una sola username e una password consentiranno di accedere a tutta la Pa. Per il momento i servizi disponibili sono 300 - quelli di Inps, Inail e delle Regioni Emilia Romagna e Toscana - ma entro giugno diventeranno 600 (si aggiungerà, tra l'altro l'Agenzia delle entrate, il comune di Venezia e quello di Firenze e altre Regioni). L'obiettivo è di arrivare nel giro di due anni a coprire l'intera Pa. Nel frattempo ci sarà la possibilità anche per i privati di aderire al sistema Spid, così che con le stesse credenziali si potrà accedere anche a quei servizi. Se questo è uno scenario del prossimo futuro, di certo c'è che da domani ogni cittadino maggiorenne (in futuro non è però detto che il vincolo della maggiore età resti) o impresa potrà chiedere a uno dei tre gestori finora accreditati presso l'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) di ottenere il "Pin" unico. Se rivolgersi a InfoCert, Poste o Tim - in lizza ci sono, però, già altri candidati a identity provider - sarà una scelta personale. Decisione che al momento può essere vincolata dalla disponibilità o meno, da parte dell'interessato, di uno strumento di identificazione elettronica. Il gestore deve, infatti, essere in grado di accertare l'identità di chi richiede le nuove credenziali. E questo, nel caso si voglia acquisire l'identità digitale registrandosi online sul sito di uno dei tre gestori, lo si potrà fare solo se si possiede una carta nazionale dei servizi oppure la firma digitale o la carta di identità elettronica. Oppure se si è dotati di strumenti ad hoc messi a disposizione dai singoli gestori. Si tratta, comunque, di una platea potenzialmente ampia di cittadini in grado di richiedere l'identità digitale. Se, infatti, la firma digitale è utilizzata soprattutto da imprese e professionisti (al luglio 2015 erano stati rilasciati oltre 8 milioni di certificati di firma) e la carta di identità elettronica, dato il suo stato di perenne sperimentazione, è uno strumento in dotazione a una parte circoscritta della popolazione, la carta dei servizi è, invece, una card ben più diffusa: più della metà delle Regioni l'hanno associata alla tessera sanitaria. Se non si possiede alcuno strumento di riconoscimento elettronico, non rimane che l'accertamento de visu. In altre parole, il cittadino interessato a ottenere l'identità digitale deve recarsi presso uno sportello. Poste ha attivato 360 uffici dove è possibile chiedere le nuove credenziali e successivamente la rete sarà estesa, mentre per InfoCert ci si può recare nelle sedi di Roma, Milano e Padova, ma si sta lavorando per allargare il raggio d'azione. Per Tim, invece, al momento è prevista la sola registrazione online, «ma prima dell'estate - afferma Simone Battiferri, direttore Ict solution service di Tim - contiamo di attivare anche canali fisici». L'identità digitale consisterà, di base, in una username e una password, con le quali si potrà accedere, per esempio, alla consultazione delle informazioni. Si tratta del primo livello in cui si articola Spid. Il secondo livello è costituito dalle credenziali base e da un codice generato all'istante (one time password) che si riceverà sul proprio telefonino. Questo livello permetterà di accedere a servizi che richiedono maggior sicurezza, come la compilazione di istanze o l'effettuazione di download. È poi previsto un livello 3 per operazioni più complesse, che però al momento nessuno dei gestori rilascerà e che potrà richiedere, per esempio, una smartcard o altri tipi di strumenti che ciascun identity provider svilupperà. Trattandosi di una novità, il "Pin unico" sarà gratuito per i primi due anni. Lo si potrà utilizzare su smartphone, tablet e personal computer. Terminato il biennio di sperimentazione, si tratterà di vedere quanto e come Spid si sarà diffuso. «Da parte nostra - commenta Battiferri - doteremo dell'identità digitale tutti i 53 mila dipendenti Telecom. La nostra scommessa - è però il coinvolgimento in Spid dei privati, a partire dalle banche». «Molto dipenderà - aggiunge De Lazzari - anche

da quello che decideranno le pubbliche amministrazioni: se e quando riconoscere Spid come unico metodo di accesso ai servizi, rendendo obsoleti gli altri strumenti».

Il debutto Tim Poste Fonte: Agid L'accesso I requisiti InfoCert Fine 2016 Fine 2017 15 marzo 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Costo e validità Registrazione sul sito www.poste.it Registrazione sul sito www.infocert.it Registrazione sul sito www.nuvolastore.it Fonte: dati forniti dai gestori A CHI AVANZARE LA RICHIESTA Gratuita per i primi due anni per chi aderisce al servizio entro il 31 dicembre 2016 Gratuita per i primi due anni per chi aderisce al servizio entro il 31 dicembre 2016 Gratuita per i primi due anni I PASSI PERCORSI E QUELLI DA COMPIERE Carta nazionale dei servizi o firma digitale Si conta di arrivare a 3 milioni di utenti Spid Il cronoprogramma dell'implementazione di Spid Tutti i servizi della Pa sono accessibili attraverso Spid Cittadini maggiorenni e imprese possono richiedere l'identità digitale con la quale accedere ai 300 servizi di Inail, Inps e delle Regioni Emilia Romagna e Toscana Agid accredita i primi tre gestori - InfoCert, Poste e Tim - per il rilascio dell'identità digitale. Intanto va avanti la sperimentazione che coinvolge 3 amministrazioni centrali (Inps, Inail e Agenzia delle entrate), 7 Regioni (Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte e Umbria) e 3 Comuni (Venezia, Firenze e Lecce) I servizi diventano 600: si aggiungono quelli dell'Agenzia delle entrate, delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lazio, Liguria e Umbria, e dei Comuni di Venezia, Firenze e Lecce Quali procedure richiedono i tre gestori autorizzati per rilasciare l'identità digitale Clienti di Poste che possiedono uno strumento di identificazione (per esempio: lettore BancoPosta+Postamat, cellulare certificato per effettuare transazioni finanziarie, app PostelD) o chi possiede una carta nazionale dei servizi o la carta di identità elettronica oppure la firma digitale: registrazione online. Presso lo sportello (per il momento sono 396 quelli autorizzati: da domani sul sito PostelD.Poste.it è consultabile l'elenco), previa pre-registrazione online, per chi non possiede uno strumento di identificazione online Carta nazionale dei servizi o firma digitale oppure carta di identità elettronica o presso uno sportello delle sedi di Roma, Milano e Padova (previo appuntamento) o anche attraverso il riconoscimento via webcam di InfoCert (costo 15 € + Iva)

Le vie della ripresa I CONTI PUBBLICI Un ventaglio di ragioni Buona crescita, alto tasso di utilizzo dei fondi Ue e welfare ai minimi alla base della performance

Solo undici Stati nella Ue tra i virtuosi del debito

Movimenti in corso Germania e Malta stanno recuperando la rotta, Finlandia e Slovenia sono uscite dal club Estonia, Lussemburgo e Bulgaria con rapporti sotto il 30%
Chiara Bussi

Vista dall'Italia sembra il Paese dell'utopia. Perché l'Estonia, piccolo Paese baltico con appena 1,3 milioni di abitanti, vanta un primato incontrastato che da noi sarebbe irrealizzabile: il suo debito pubblico si ferma intorno al 10% ed è stato uno degli assi nella manica per entrare nel club della moneta unica. Mentre la Commissione Ue ha appena chiesto a Roma ulteriori sforzi nella riduzione dello stock rispetto al Pil (stimato oltre il 130% quest'anno), il caso estone è il più eclatante, ma non è isolato: sono 11 sui 28 membri dell'Unione i Paesi con un livello al di sotto della fatidica soglia del 60%, che insieme al livello di deficit/Pil inferiore al 3% è diventato il dogma della politica di bilancio europea dagli anni 90 a oggi. Cinque sono nell'area euro e sei hanno deciso di restarne fuori, con una forbice che va dal 9,8% dell'Estonia fino al 52,5% della Polonia, sulla base delle stime 2016 di Bruxelles. Nel mezzo ci sono uno dei Paesi fondatori della Ue, il Lussemburgo, patria del presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, e la Bulgaria, entrambi sotto il 30%, ma anche Lituania e Lettonia (il Paese del rigorista Valdis Dombrovskis, per cinque anni premier e ora Commissario agli affari economici), le scandinave Danimarca e Svezia e altri Paesi dell'Est come Romania, Repubblica Ceca e Slovacchia. In alcuni di essi il basso livello di debito è rimasto costante dal 2012 a oggi, come in Estonia e Lussemburgo, che sulla base delle stime 2016 guadagna la seconda posizione, ed è rimasto sempre intorno al 22 per cento. Pochi sono stati gli scostamenti in Slovacchia e Polonia, al di sopra del 50% del Pil. Altri, come Danimarca, Lettonia e Repubblica Ceca, hanno imboccato un percorso in discesa: la prima dal 45,2% del 2012 al 38,3 stimato per quest'anno, la seconda dal 41,4 al 39,9%, la terza dal 44,7 al 40,7. In Bulgaria, Romania e Lituania negli ultimi cinque anni si è registrato un peggioramento, ma sempre al di sotto del 60 per cento. «A differenza di Spagna o Irlanda - spiega Carlo Milani, economista del Cer, il Centro Europa Ricerche - gli undici hanno potuto tenere il debito sotto controllo perché non hanno dovuto andare in soccorso del loro sistema bancario». Il filo rosso che li lega è anche la capacità di aver reagito alla crisi agendo sul denominatore, facendo cioè aumentare il Pil, con riforme in alcuni casi dolorose e pesanti. È il caso dei Paesi baltici ex sovietici, che hanno vissuto sulla loro pelle una pesante recessione e hanno messo in campo misure draconiane. In particolare, l'Estonia ha diviso la comunità economica: laboratorio di successo dell'austerità per alcuni o metafora di un fallimento per altri, come il Nobel Paul Krugman, che nel 2013 ha avuto un acceso scambio su twitter con il presidente estone Toomas Hendrik. In Polonia la recessione non si è fatta neppure sentire e il Pil dovrebbe crescere, secondo Bruxelles, del 3,5% quest'anno. I due Paesi, così come Danimarca e Svezia, sono tradizionalmente tra i più virtuosi nella spesa dei fondi strutturali Ue. «Questo significa - osserva Milani - che parte degli investimenti vengono realizzati con risorse europee senza gravare sul bilancio dello Stato, con un impatto positivo sul debito». In altri Paesi le ragioni vanno poi cercate nel livello di spesa per welfare inferiore alla media europea, che mantiene basso il conto da pagare per le casse dello Stato. Così, se secondo gli ultimi dati di Eurostat in media nei Ventotto la spesa sociale vale il 29,5% del Pil, in Romania il welfare rappresenta il 15,6% e in Bulgaria il 17,4 per cento. Basti invece pensare che l'Italia dedica a questa voce ben un terzo del suo Prodotto interno lordo. Il discorso non vale per Svezia e Danimarca, che brillano proprio per questo tipo di spesa. Per una volta la Germania non è tra i primi della classe, ma punta ad avvicinarsi all'obiettivo, facendo registrare un debito al 69,2% del Pil nel 2016 rispetto al 79,7% del 2012; anche Malta nel 2017 dovrebbe entrare nel club dei virtuosi, che invece la Finlandia ha abbandonato nel 2015 e la Slovenia nel 2013. Gli altri Paesi sono fuori rotta, con Portogallo, Spagna, Italia e Grecia ben oltre quota 100 per cento. Ma perché il criterio del debito è così importante? Con l'entrata in vigore del

fiscal compact - che Gran Bretagna e Repubblica Ceca non hanno sottoscritto - è possibile l'apertura di una procedura di infrazione per i Paesi che hanno un livello superiore al 60% e non riducono di un ventesimo all'anno la quota di debito che li separa da quella soglia. Il calendario varia da caso a caso: per l'Italia l'obbligo è scattato quest'anno, mentre per gli undici virtuosi questa regola non vale. «L'importante - conclude Milani - non è tanto il livello ottimale del debito, ma la sua sostenibilità, ovvero la capacità di pagare gli interessi su questo debito e di far ripartire il Pil. In questo senso le misure della Bce della scorsa settimana possono aiutare. I governi ora non hanno più alibi e devono fare la loro parte».

La classifica di chi rispetta o meno il parametro di Maastricht

9,4 9,8

22,7

22,0

29,7

30,7

38,3

38,8

39,9

37,7

40,5

42,6

40,6

42,3

40,7

40,1

43,1

42,3

51,9

51,2

52,5

53,5

61,2

58,7

65,0

66,2

66,2

65,1

69,2

66,8

74,3

72,4

79,8

79,5

85,1

84,0

87,0

87,4

89,1
88,2
93,9
91,5
96,8
97,1
99,9
95,0
101,2
100,1
106,6
105,6
128,5
127,2
132,4
130,6
185,0
181,8
9,5
9,9
10,4
10,1
22,1
23,4
23,0
21,3
17,6
18,0
27,0
28,2
45,2
44,6
44,6
39,9
41,4
39,1
40,8
36,7
37,4
38,0
39,8
39,0
39,8
38,8
40,7

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

42,7
44,7
45,2
42,7
40,9
37,2
39,8
44,9
44,0
51,9
54,6
53,5
52,3
54,0
55,9
50,4
51,4
67,4
68,5
66,9
64,0
52,9
55,6
59,3
62,7
66,4
67,9
68,2
66,8
79,7
77,4
74,9
71,6
78,3
76,8
76,2
75,8
53,7
70,8
80,8
83,5
81,6
80,8
84,2
85,9

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

69,2	
80,8	
85,1	
86,0	
85,3	
86,2	
88,2	
88,6	
120,2	
120,0	
107,5	
98,4	
89,6	
92,3	
95,6	
96,2	
79,3	
102,5	
108,2	
108,4	
85,4	
93,7	
99,3	
100,7	
104,1	
105,1	
106,7	
106,1	
126,2	
129,0	
130,2	
129,1	
123,2	
128,8	
132,3	
132,8	
159,4	
177,0	
178,6	
179,0	Paesi Cipro Italia Malta Belgio Grecia 2012 2013 2014 2015 * Previsioni Estonia Olanda Austria Irlanda Francia Spagna Lituania Polonia Croazia Bulgaria Slovenia Romania Finlandia Ungheria Germania Danimarca Slovacchia Portogallo Lussemburgo Gran Bretagna Repubblica Ceca Fonte: Commissione Ue 2016* 2017* L'evoluzione del rapporto debito/Pil nei 28 Paesi Ue dal 2012 al 2017 pSvezia pLettonia

VALORI IN CORSO

Appalti a misura di imprese sociali

Per il non profit produttivo si può aprire una stagione di rilancio
Elio Silva

Nell'arco dell'ultimo mese i regolatori pubblici hanno mandato segnali forti al Terzo settore nella complessa e travagliata materia dei rapporti con le amministrazioni locali. Con due importanti provvedimenti è stato ridefinito, nell'insieme, il sistema delle convenzioni e concessioni, con l'evidente obiettivo di creare le condizioni per una svolta sia nella semplificazione delle procedure, sia nella trasparenza delle responsabilità e dei controlli. Il primo dei due atti è la delibera 32 del 20 gennaio dell'Anac (Autorità nazionale anticorruzione), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio, che contiene le linee guida per l'affidamento di servizi agli enti del Terzo settore e alle cooperative sociali. Il secondo è il nuovo Codice degli appalti, licenziato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo e destinato a entrare in vigore il 18 aprile. L'attenzione maggiore è stata manifestata dal non profit produttivo (cooperative e imprese sociali), ma anche l'associazionismo di volontariato e le Aps (Associazioni di promozione sociale) sono impegnate nella valutazione degli articolati, se non altro perché anch'essi destinatari di molti affidamenti (già in atto potenziali) da parte di enti pubblici. Per Giuseppe Guerini, presidente di Federsolidarietà-Confcooperative e portavoce dell'Alleanza delle coop sociali, il giudizio è preciso: «Il Governo ha introdotto elementi che contribuiranno a creare un ecosistema favorevole allo sviluppo dell'imprenditoria sociale. Si dovrebbe ora poter ristabilire un equilibrio tra concorrenza e responsabilità sociale, con maggiori possibilità di premiare il ricorso a clausole ambientali e sociali, che riportano al primato dell'interesse generale e del bene comune». Come si giunge a questa valutazione positiva? «Per quanto riguarda le linee guida dell'Anac - risponde Guerini - si tratta di un banco di prova fondamentale sulla strada della soft law, ossia di un sistema più semplice ed efficace nelle relazioni». L'approccio della delibera, che ovviamente mantiene a riferimento la disciplina attuale, è molto più snello e pragmatico rispetto alle prescrizioni di impronta regolamentare. Anche sul piano del metodo le linee guida risultano innovative: l'emanazione è stata, infatti, preceduta da un'approfondita consultazione degli stakeholders, comprese le stesse imprese sociali. La sottolineatura più evidente, però, è quella che riguarda la necessità di instaurare rapporti giuridici chiari e motivati, coerenti con gli obiettivi indicati. «Il regime convenzionale va sempre adeguatamente motivato - aggiunge Guerini -. È questo che permette la valutazione dell'effettivo impatto sociale e vincola le parti alle rispettive responsabilità». Su questa strada, dunque, si potrebbe iniziare a ricostruire un sistema di relazioni gravemente compromesso dagli scandali di "Mafia capitale" e delle false cooperative. Per quanto riguarda, invece, il nuovo Codice degli appalti, la discontinuità più evidente si riscontra nelle disposizioni che prevedono gare riservate per le imprese che, svolgendo un determinato servizio, realizzino programmi per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. «Questa innovazione potrebbe davvero rappresentare una spinta rilevante all'inclusione di lavoratori svantaggiati - commenta Guerini -. Gli appalti riservati per l'inserimento lavorativo di persone disabili sono una vera innovazione della direttiva Ue, che il Governo ha pienamente colto e che potrà dare buoni frutti in termini di opportunità per chi ha difficoltà di accesso al mercato del lavoro». Nello specifico degli appalti per il welfare, inoltre, va segnalata la rilevanza dell'addio al principio del massimo ribasso. Il nuovo Codice degli appalti privilegia la qualità dei progetti, con l'obbligo del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa. «Bisognerà vigilare - commenta Guerini - affinché questa regola sia effettivamente applicata e per questo auspichiamo una pronta emanazione delle relative linee guida». In definitiva, per il non profit produttivo si apre una stagione di possibile rilancio sul welfare, anche a livello locale, sulla base di criteri di semplificazione e trasparenza, attraverso la qualità dei progetti, l'innovazione sociale, il coinvolgimento degli utenti e la co-progettazione. Una sfida tutta da giocare.

A pagina 35 Le novità tecniche del Codice appalti

Foto: elio.silva@ilsole24ore.com

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

FISCO

Bonus del 140% per i mini-acquisti

Stefano Sirocchi

Sirocchi a pagina 27 Beni di costo unitario non superiore a 516 euro agevolati sia sotto il profilo della deducibilità integrale della spesa sia per l'accesso alla disciplina di favore dei maxi-ammortamenti. Deduzione piena, inoltre, anche se il costo del bene supera la soglia dei 516 euro a seguito della maggiorazione del 40 per cento. Il via libera è arrivato dalle Entrate durante il convegno Telefisco 2016. Alla luce di questo utile chiarimento e dell'ampia platea di soggetti beneficiari (imprese, ma anche professionisti), il cumulo delle agevolazioni diventa ancora più appetibile. Ma andiamo con ordine. L'articolo 102, comma 5, del Tuir consente di dedurre - dal reddito di impresa e in unica soluzione - le spese relative ai beni il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 euro. I requisiti da rispettare sono sostanzialmente due: la necessità di dedurre il costo nell'esercizio in cui i beni vengono acquistati e la circostanza che i beni siano suscettibili di singola autonoma utilizzazione, come precisato nella risoluzione ministeriale 1751/1979. Sono tuttavia agevolabili anche i beni che siano funzionalmente strumentali all'utilizzazione di un altro bene (Cassazione 14042/2011 e 23996/2013). Pertanto, operativamente, non è agevolabile il computer assemblato, i cui componenti (scheda madre, processore eccetera) abbiano singolarmente un costo inferiore a questo limite, ma che nel complesso lo superino. Rientra invece nella previsione la stampante a corredo del computer stesso, anche se inutilizzabile da sola. Inoltre, l'articolo 54, comma 2, del Tuir stabilisce regole analoghe per i professionisti. Se poi si vuole beneficiare anche della maggiorazione del 40% del valore fiscale (articolo 1, comma 91, della legge di Stabilità), è indispensabile che i beni siano stati acquistati nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016, che siano nuovi e che non rientrino tra quelli esclusi (ossia beni con coefficienti ministeriali di ammortamento inferiori al 6,5%, fabbricati e costruzioni e alcuni beni utilizzati in settori particolari: materiale ferroviario, condutture eccetera). Durante Telefisco 2016, è stato precisato che la maggiorazione del 40% non influisce sul limite dei 516 euro. Ad esempio, il costo di una scrivania nuova acquistata nel periodo agevolato e pagata 500 euro più Iva (nel nostro caso pienamente detraibile), può essere dedotto in unica soluzione; è consentito inoltre apportare in dichiarazione dei redditi una variazione in diminuzione pari a 200 euro. Gli aspetti contabili Da un punto di vista contabile, fino allo scorso anno, non era facile conciliare la normativa civilistica con quella fiscale, poiché i beni materiali di uso durevole vanno iscritti tra le immobilizzazioni e ammortizzati negli anni ed è stato soppresso dal 2008 il meccanismo di recupero delle deduzioni fiscali in via extracontabile. Infatti, salvo iscrivere il costo dei beni nel conto economico (pratica peraltro tollerata dal documento Oic 16, par. 3, del 2005 per le immobilizzazioni di modesta entità), l'unica possibilità di spendere i beni nell'esercizio era consentita per le sole attrezzature commerciali ed industriali iscritte a valore costante, nel rispetto delle condizioni contenute nell'articolo 2426, punto 12), del Codice civile, in vigore fino al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016, tuttavia, queste difficoltà dovrebbero essere state superate, in quanto l'articolo 2423 del Codice civile, come modificato dal Dlgs 139/2015, introduce il principio di rilevanza che deroga agli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa, quando la loro inosservanza non interferisce sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Negli studi di settore In ogni caso, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione utilizzata, le spese sostenute per l'acquisto di beni di costo pari o inferiore a 516,46 euro devono essere indicate nei modelli degli studi di settore, in alcuni campi anche specificatamente; nel rigo relativo agli ammortamenti (rigo F20 per le imprese e G11 per i professionisti) e in quelli del valore dei beni strumentali (rigo F29 e F39 per le imprese e G14 e G22 per i professionisti). Le discipline sulla deduzione integrale è facoltativa ed in alternativa si può procedere all'ammortamento per quote annuali. Rimangono comunque ferme le limitazioni alla deducibilità dei costi apportate dalle altre norme tributarie (ad esempio per le auto, i telefonini eccetera).

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

pLA DISCIPLINA

Il quadro

1 I REQUISITI DEI BENI 8 Si deve trattare di beni materiali idonei a fornire la propria utilità nell'esercizio di impresa, arte o professione 8 È necessario che i beni siano suscettibili di singola autonoma utilizzazione: un insieme di beni che costituisce un'entità non divisibile dal punto di vista dell'utilizzazione va considerato unitariamente. Rientrano però i beni funzionalmente strumentali all'utilizzazione di altri beni

2

L'IMPORTO DA CONSIDERARE 8 L'importo non deve eccedere il limite di 516,46 euro (516,40 per i professionisti) facendo attenzione all'eventuale Iva indetraibile direttamente imputata al bene 8 Ad esempio non rientra nella fattispecie in esame lo smartphone acquistato a 500 euro più Iva (pari a 110), se l'uso è promiscuo e l'Iva detraibile nella misura del 50%: infatti il valore in bilancio è 555, superiore al limite consentito

p8 La deduzione integrale delle spese di acquisizione è consentita nel solo esercizio in cui sono sostenute

3

LA DEDUZIONE 8 Si ritiene che i beni destinati a uso durevole iscritti nell'attivo possano comunque essere ammortizzati in un'unica soluzione se da tale comportamento non viene pregiudicata la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Quindi, nel rispetto dei requisiti, si può applicare anche la disciplina sui maxiammortamenti

GLI ESEMPI IL TELEFONINO 02 **L'ESEMPIO** Si prenda un telefonino acquistato nuovo i primi di gennaio a 300 euro più 66 euro di Iva. Considerando l'Iva detraibile al 50%, il valore in bilancio è 333; il costo fiscale maggiorato del 40% è pari a 466,20 ($333 \times 140\%$) e l'importo totale deducibile di 372,96 (80% di 466,20)

01 LA REGOLA Per il telefono cellulare si dovrà tener conto delle normali limitazioni poste dal Tuir per le apparecchiature elettroniche di questo tipo. Pertanto il costo del telefonino al lordo dell'Iva indetraibile è deducibile nella misura dell'80% **IL NAVIGATORE**

01 LA REGOLA Si può beneficiare del cumulo delle agevolazioni (deduzione in un'unica soluzione e maxi-ammortamento) se il costo del navigatore portatile acquistato successivamente al veicolo e non imputato direttamente a incremento dello stesso soddisfa i requisiti posti dalle relative discipline **02 L'ESEMPIO** Un navigatore Gps acquistato nuovo la settimana scorsa al costo di 400 + 88 (Iva) viene utilizzato a turno nelle due auto aziendali a disposizione (di cui all'articolo 164, comma 1 lettera b). Il valore in attivo è 452,80 (Iva detraibile al 40%). Maggiorando l'ammortamento pari a 452,80 del 40% si ottiene 633,92. L'importo totale deducibile è 126,78 (20% di 633,92) **L'AUTO**

01 AUTO SOTTO I 18.075,99 EURO 02 **AUTO TRA 18.075,99 E 25.306,39 EURO** 8 L'ultima casistica riguarda l'auto a deducibilità limitata (non assegnata ai dipendenti) dal costo superiore a 25.306,39 euro **03 AUTO DI IMPORTO OLTRE I 25.306,39 EURO** 8 Se il costo di acquisizione fosse 18.000 euro, ad esempio, il valore fiscale maggiorato del 40% sarebbe 25.200 e l'ammortamento del primo anno 3.150 ($25.200 \times 25\%:2$), di cui 630 deducibili ($3.150 \times 20\%$) 8 Se il costo dell'auto del professionista fosse pari a 20.000 euro, si potrebbe giungere a diversi risultati 8 Nessun problema procedurale per l'auto del professionista che beneficia della disciplina sui maxiammortamenti, se il relativo costo, al lordo degli oneri accessori dell'Iva indetraibile, non superi 18.075,99 euro 8 Secondo la prima tesi, essendo il costo inferiore al limite maggiorato di 25.306,39, il complessivo beneficio fiscale sarebbe pari a 5.600 euro deducibili ($20.000 \times 140\% \times 20\%$) 8 Seguendo la seconda tesi, il costo maggiorato sarebbe pari a 28.000 euro e quindi oltre soglia, pertanto la deducibilità totale non potrebbe andare oltre ai 5.061,28 euro ($25.306,39 \times 20\%$) 8 Poiché in questo caso si è sopra soglia per entrambe le metodologie di calcolo, la quota deducibile per il primo anno, sarà pari a 885,72 ($25.306,39 \times 140\% \times 25\%:2 \times 20\%$) seguendo la prima tesi, e 632,66 ($25.306,39 \times 25\%:2 \times 20\%$) seguendo la seconda

ULTIMO COMMA

Istanza cautelare, le spese «entrano» nel rito tributario

Non viene individuato un criterio di legge per la quantificazione degli oneri relativi alla sospensione
Guido Chiametti

Tra le diverse novità introdotte a partire dal 2016 dal Dlgs 156/2015, con cui dovranno confrontarsi i giudici tributari e i difensori, c'è l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato (articolo 47 del Dlgs 546/1992). Questo istituto, la cui udienza di discussione viene celebrata in camera di consiglio sentite le parti - che devono essere convocate dal presidente con un preavviso di almeno 10 giorni liberi - è stato in più par- ti ritoccato dalla delega fiscale, con il risultato che il giudice ha ora l'obbligo di comunicare il dispositivo immediatamente alle parti in sede di udienza e anche di provvedere alle spese (articolo 15, comma 2-quater). Ed è proprio questa novità a dover interessare il professionista - dottore commercialista, avvocato e ragioniere - che opera come difensore abilitato del contribuente e che, per deontologia professionale, ha l'obbligo di informare il cliente del rischio che corre da un punto di vista finanziario nel caso in cui l'istanza di sospensione venga rigettata. L'innovazione è che ogni fase del contenzioso "ha le sue spese" che vanno ad aggiungersi a quelle del processo di merito di primo e secondo grado. Il contribuente deve dunque essere informato che tutte le volte che il suo difensore "si siede" davanti al giudice tributario, in caso di sconfitta gli sono addebitate le spese di giudizio. Per l'individuazione delle spese connesse all'istanza di sospensione, il legislatore non ha stabilito una procedura di calcolo, come invece ha fatto per i compensi a favore degli incaricati dell'assistenza tecnica o per la liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore. Sarà dunque il giudice a dover valutare caso per caso la situazione. D'altra parte, all'udienza di discussione della sospensione l'ufficio potrebbe non essersi ancora costituito, in quanto ancora nei termini per esercitare il suo diritto di difesa. Di conseguenza, l'ufficio potrebbe non essere stato gravato da alcuna incombenza vera e propria. In ogni caso, la nuova regola prevede che il giudice - con l'ordinanza che decide sull'istanza cautelare - provveda sulle spese della relativa fase. Attualmente molti giudici di Ctp non decidono immediatamente sull'istanza, ma rinviando la determinazione delle spese della fase cautelare all'udienza di merito. Se la trattazione della controversia sarà fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza che riguarda la sospensione, sarà in quella circostanza che - discutendo il merito - il giudice dovrà decidere pure sulle spese relative all'istanza di sospensione cautelare, tenendole separate da quelle del merito. In questa circostanza il giudice sarà costretto a rileggersi il verbale d'udienza relativo all'istanza cautelare per non correre il rischio di commettere errori. E questo anche quando il merito sarà rinviato a nuovo ruolo.

Autovetture. Gli accessori installati fin dall'inizio confluiscono nel prezzo complessivo

Ammessi gli optional comprati a parte

Gli optional di un'auto acquistati nell'aftermarket e utilizzabili autonomamente - come i navigatori satellitari portatili o i kit audio removibili - possono essere dedotti in unica soluzione se il loro costo unitario non è superiore a 516 euro. Gli accessori che invece aumentano il valore del veicolo (interni pregiati, climatizzatore eccetera) devono essere imputati direttamente al cespite e ne seguono lo stesso trattamento contabile e fiscale. C'è un doppio limite che condiziona la deducibilità dei costi di acquisizione per quanto riguarda i mezzi di trasporto a motore di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del Tuir (ossia le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori a deducibilità limitata e non assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta). In particolare per le autovetture - fatte salve le disposizioni riservate agli agenti e ai rappresentanti - esiste un limite "quantitativo" pari a 18.075,99 euro e uno percentuale pari al 20 per cento. Il primo circo-scrive la rilevanza fiscale del bene, ossia il tetto massimo sul quale calcolare gli ammortamenti fiscali (determinati in base ai coefficienti del decreto del 31 dicembre 1988, dimezzati il primo anno), mentre il secondo individua la quota di ammortamento deducibile. Nel caso degli optional acquisiti successivamente al veicolo a deducibilità limitata e non integrati con lo stesso, si applica il solo limite percentuale, sicché è deducibile il 20% del costo sostenuto. Viceversa, nel caso in cui gli accessori siano stati capitalizzati è necessario aver riguardo anche al limite quantitativo. Pertanto ove il costo di un'auto già nella versione base fosse superiore a 18.075,99 euro, gli ulteriori oneri sostenuti per gli optional sarebbero indeducibili. In questo scenario, il comma 92, articolo 1, della legge di Stabilità 2016 - relativo alla disciplina sui massimi ammortamenti - eleva i limiti quantitativi dei veicoli del 40%, ovvero 25.306,39 euro per le auto, al posto dei 18.075,99. Come anticipato sul Sole 24 Ore del 19 febbraio scorso, il meccanismo di calcolo può essere duplice. Secondo una prima impostazione, il limite quantitativo incrementato (cioè 25.306,39), sarebbe la nuova soglia di rilevanza fiscale da considerare in via preliminare rispetto alla maggiorazione del 40% del costo del bene. Pertanto, prima si dovrebbe confrontare il costo dell'auto con la soglia dei 25.306,39 euro e solo dopo, nei limiti di questo importo, applicare la maggiorazione. Al contrario, seguendo l'altra tesi, si dovrebbe procedere in ordine inverso, quindi maggiorare prima il costo del bene e poi, a fini meramente fiscali, considerare questo importo nei limiti della nuova soglia quantitativa (25.306,39 euro). In attesa di indicazioni ufficiali, due elementi potrebbero far propendere per la seconda tesi. Da un lato, al comma 91 si stabilisce l'aumento del 40% del costo del bene, valido per tutti i cespiti, e al successivo comma si adegua il limite specifico delle auto («fermo restando quanto disposto al comma precedente», si legge nella norma). Questa sembra essere la sequenza giusta anche per i calcoli. Da un altro lato, si può osservare che se il legislatore non avesse elevato tale ultima soglia a 25.306,39 euro, le vetture di costo superiore a 12.912 euro non avrebbero beneficiato dell'incremento del 40%, perché il costo maggiorato sarebbe poi stato sterilizzato dal limite dei 18.075,99 (infatti $12.913 \times 140\% = 18.078$). O quantomeno sarebbe stato lecito averne il dubbio.

Attività produttive. Prelievo maggiorato sul broker se il settore indicato è quello assicurativo

Statuto societario decisivo per stabilire l'aliquota Irap

Dora De Marco

La peculiare natura dell'attività che la società ha dichiarato di svolgere nel proprio statuto - tra cui attività di natura prettamente assicurativa e non solo di mera intermediazione o brokeraggio - induce a ritenere corretta l'applicazione dell'aliquota maggiorata Irap (prevista per banche e assicurazioni), perché questa normativa trova applicazione non solo con riguardo alle società di assicurazione in senso stretto. ma nei confronti di tutti i soggetti che svolgono in modo imprenditoriale attività di assicurazione in senso lato. È irrilevante, in questa prospettiva, la circostanza, meramente affermata, dell'attività concretamente svolta. È quanto stabilito dalla Ctr Lombardia, sezione 6, con la sentenza 42 del 12 gennaio 2016 (presidente Silocchi, relatore Porreca). Una società del settore assicurativo intraprende una lite con il fisco, contestando l'aliquota Irap applicata dall'ufficio in sede di liquidazione automatizzata ex articolo 36-bis del Dpr 633/1972 con riferimento al periodo d'imposta 2008. A detta della ricorrente, svolgendo esclusivamente attività di brokeraggio assicurativo e non avendo mai svolto attività di consulenza assicurativa o ogni altra attività nel campo dell'assicurazione (pur essendo queste potenzialmente esercitabili perché consentite dallo statuto), la corretta aliquota Irap applicabile è quella ordinaria del 3,9 per cento. Di contrario avviso l'ufficio, che sul valore della produzione ai fini Irap dichiarata dalla società applica l'aliquota maggiorata del 4,82% (riservata a banche, assicurazioni e altri enti finanziari), ritenendo che dallo statuto della ricorrente si possa evincere che la società svolga attività assimilata a quella assicurativa. La Ctr conferma la decisione di primo grado, accogliendo le ragioni del fisco e attribuendo rilevanza decisiva al contenuto dello statuto. Le asserzioni della società ricorrente/appellante, oltre a non essere supportate da un adeguato riscontro probatorio, contrastano radicalmente con il contenuto dello statuto e atto costitutivo, con il quale la società ha autonomamente delineato gli obiettivi del proprio funzionamento, individuandone le caratteristiche operative essenziali e includendo espressamente tra gli ambiti della propria operatività anche attività di natura prettamente assicurativa e non solo di mera intermediazione o brokeraggio. È irrilevante, in questa prospettiva, la circostanza, peraltro meramente affermata dalla società interessata, che la stessa nel 2008 non abbia mai svolto alcuna attività assicurativa o assimilabile a essa, limitandosi invece al mero brokeraggio. È corretta, dunque, l'applicazione dell'aliquota Irap maggiorata (articoli 7 del Dlgs 446/97 e 76 della legge regionale della Lombardia 10/2003), trattandosi di una normativa il cui ambito di applicazione non va circoscritto alle società di assicurazione in senso stretto (articolo 11 del Dlgs 446/97) ma a tutti i soggetti che svolgono in modo imprenditoriale attività di assicurazione intesa in senso lato.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Crisi d'impresa. Via libera a una domanda che nell'ambito della liquidazione prevedeva la falcidia del tributo **Il concordato può tagliare l'Iva**

Va dimostrato che in caso di fallimento il versamento non sarebbe maggiore Secondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la normativa Ue non impone l'intangibilità del credito dell'Erario
Giuseppe Acciaro Pierpaolo Ceroli

È ammissibile la domanda di concordato preventivo contenente una proposta di pagamento in misura percentuale del credito Iva e per ritenute fiscali operate e non versate. È il principio affermato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (presidente Scoppa, relatore Ferrara) con un decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo del 17 febbraio 2016. In particolare il tribunale campano era stato chiamato ad esprimersi sull'ammissione di una proposta di concordato preventivo il cui piano, a seguito di alcune integrazioni, prevedeva il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori prelatizi mobiliari nel rispetto dell'ordine dei privilegi fino a capienza dell'attivo concordatario. La proposta prevedeva anche, in assenza di transazione fiscale, un pagamento parziale a partire dal credito verso l'agenzia delle Entrate per imposte dirette e la retrocessione a chirografo - oltre alla quota di credito erariale per imposte dirette non soddisfatto - del credito Iva e dei creditori relativi a tributi locali. Il ristoro dei creditori chirografari e prelatizi declassati era garantita mediante la previsione di apporto di finanza esterna. Il Tribunale nel motivare l'ammissibilità della proposta con falcidia dell'Iva in assenza di transazione fiscale, distingue il trattamento del credito delle ritenute operate e non versate da quello del credito Iva. Circa le ritenute, i giudici campani osservano in primis come le giustificazioni addotte a sostegno della natura sostanziale della norma che prevede l'infalcidiabilità dell'Iva e la sua natura di risorsa propria dell'Unione europea, non valgono con riferimento alle ritenute fiscali operate e non versate. Il divieto di falcidia delle ritenute operate e non versate sarebbe del tutto privo di giustificazione a livello comunitario, non essendovi al riguardo alcun vincolo di matrice sovranazionale. Il Tribunale afferma quindi che non sussiste alcuna analogia con l'imposta sul valore aggiunto tale da rendere irragionevole una falcidia del relativo credito. Quanto al credito per Iva, il collegio precisa che il rispetto delle norme comunitarie, che impongono agli Stati membri di adottare ogni misura atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, non comporta l'intangibilità del credito Iva. Ciò anche in relazione a quanto recentemente sostenuto dall'avvocato generale della Corte di giustizia Ue (Eleanor Sharpston) nella causa C-546/14 che ha affermato che il sistema comune dell'Iva non impone agli stessi Stati membri di accordare ai crediti Iva un trattamento preferenziale rispetto alle altre categorie di crediti. Secondo l'avvocato generale, al sistema comune dell'Iva non ostano norme nazionali che consentono ad uno Stato membro di accettare un pagamento parziale del debito Iva da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria. Condividendo tali argomentazioni il Tribunale ha ritenuto che il credito dello Stato per Iva possa essere oggetto di pattizia previsione di pagamento percentualmente ridotto. Conclude il Tribunale sottolineando che il pagamento parziale del debito Iva da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria, nel corso di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del suo patrimonio, è possibile a condizione che un esperto indipendente concluda che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento.

Bilanci. Tutti i controlli da effettuare in vista della certificazione sul Patto 2015 da inviare entro il 31 marzo

Partite di giro a rischio elusione

Nullità e sanzioni ai responsabili per le operazioni che aggirano i vincoli I nuovi principi contabili cambiano l'iscrizione delle spese per elezioni e delle riscossioni legate a titoli giuridici non «noti»

Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Quali sono le operazioni elusive delle regole di finanza pubblica, attraverso le quali si ottiene un rispetto artificioso dei vincoli? La domanda torna di attualità a pochi giorni dal termine per l'invio della certificazione dei risultati del Patto di stabilità interno 2015 e nel pieno delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, in conseguenza delle quali si definisce il fondo pluriennale vincolato di entrata del bilancio 2016. Il forte interesse è legato alla circostanza che gli atti elusivi sono sanzionati con la nullità, e possono comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di tutti i responsabili (non solo finanziari). Una fattispecie può essere considerata elusi- va qualora, pur rappresentando una condotta legittima, risulti intenzionalmente finalizzata ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Pur non potendo effettuare in astratto una disamina completa delle possibili elusioni, la non corretta applicazione del Dlgs 118/2011 amplia le fattispecie possibili. Per fornire indicazioni utili agli operatori si riporta di seguito un'elencazione delle situazioni critiche. Al primo posto delle operazioni elusive del patto/pareggio di bilancio rientra la non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio; è il caso ad esempio dell'errata contabilizzazione in partite di giro di poste contabili che, secondo i nuovi principi contabili, dovrebbero essere allocate altrove. È vietato per esempio iscrivere tra le partite di giro le spese per le elezioni o referendum o imputarvi le riscossioni per le quali non si conosce immediatamente il titolo giuridico, da "rigirare" al capitolo competente una volta nota la ragione del versamento. Un altro nodo critico è la non corretta costituzione del fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente che di parte capitale. Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente è costituito a fronte di impegni imputati agli anni successivi. Si tratta di obbligazioni giuridiche correttamente assunte entro il 31 dicembre 2015, quali ad esempio gli impegni per il salario accessorio dei dipendenti o per gli incarichi ai legali per la difesa in giudizio. Per le opere pubbliche è previsto che il fondo pluriennale vincolato sia costituito a fronte di prenotazione dell'importo del quadro economico di un'opera per la quale è bandita la gara entro il 31 dicembre oppure è stata assunta un'obbligazione esigibile per una spesa del quadro economico (esclusa la progettazione). Fra le entrate non è corretto accertare somme derivanti da Imu/Tasi non riscosse entro il termine di chiusura del rendiconto. Così come non è corretto accertare entrate da recupero evasione per le quali entro il 31 dicembre non risulti un titolo giuridico definitivo. I trasferimenti regionali devono essere accertati con lo stesso criterio utilizzato dalla regione, in modo da poter essere circolarizzati. Su questo punto gli enti locali registrano però carenze di informazione da parte degli uffici eroganti, senza le quali si rischia di commettere errori. Potrebbero configurare comportamenti elusivi anche le riscossioni in competenza di entrate già iscritte a residui, poi eliminati; in questi casi infatti il principio prevede la riscossione fra i residui. Per le entrate accertate per cassa è invece corretto contabilizzare in competenza entrate riferite a esercizi chiusi se il rendiconto dell'esercizio cui le entrate si riferiscono è ormai chiuso (e il tributo non era già stato accertato). Ulteriori rischi di elusione, infine, possono nascere laddove non si rispettino le nuove regole di registrazione dei principi contabili per il leasing finanziario e la concessione crediti.

Appalti. Le procedure nel nuovo Codice

Affidamenti semplici per servizi culturali, sociali e ristorazione

Sale a 750mila euro la soglia di valore per gli acquisti elettronici che dribblano gli obblighi di centralizzazione

Alberto Barbiero

L'affidamento dei servizi sociali, culturali e di ristorazione potrà essere sviluppato con regole più semplici e con riferimento a una nuova soglia, molto più elevata rispetto a quella prevista per gli altri servizi. Lo schema del nuovo Codice degli appalti conferma la situazione di specialità che l'ordinamento comunitario riserva da molti anni a varie categorie di servizi alla persona, ma recependo la direttiva 2014/24 definisce per tali attività elencate nell'allegato IX anche la nuova soglia dedicata, determinata in 750mila euro contro i 209mila delle altre tipologie di servizi. L'aumento della soglia di riferimento implica che le acquisizioni di servizi sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi, culturali, formativi, per il tempo libero e di ristorazione di valore inferiore siano assoggettati agli obblighi previsti dalle norme di natura finanziaria che regolano l'acquisto mediante i mercati elettronici o le piattaforme telematiche, a partire in particolare dal comma 450 dell'articolo unico della legge n. 296/2006. Già in molti contesti regionali, peraltro, le procedure sottosoglia per l'affidamento di servizi alla persona sono gestite mediante strumenti telematici e da qualche mese è attivo anche un bando abilitante del Mepa-Consip, che riguarda servizi di assistenza domiciliare e servizi socioeducativi per la prima infanzia. La semplificazione riguarderà anche le procedure di gara di valore superiore alla soglia dei 750mila euro, per le quali viene previsto l'obbligo di pubblicità mediante un bando di gara o mediante un avviso di preinformazione (che può coprire un periodo lungo), al quale faranno seguito procedure che coinvolgeranno gli operatori che avranno manifestato interesse. Il nuovo Codice regola solo un aspetto della procedura selettiva, indicando come criterio di valutazione delle offerte da applicarsi obbligatoriamente a questi appalti il parametro dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Rispetto al quadro normativo attuale, gli appalti di servizi sociali compresi nell'allegato IX dello schema del nuovo quadro normativo (corrispondente a quello della direttiva comunitaria) non rientrano nel novero dei contratti esclusi dall'applicazione del Codice, ma nell'ambito dei regimi speciali di appalto. Assumendo a riferimento l'articolo 76 della direttiva 2014/14, i principi regolatori delle procedure selettive per questi appalti sono quelli comunitari, ai quali manca tuttavia esplicito riferimento nelle norme del nuovo Codice. Le particolari modalità di aggiudicazione lasciano tuttavia spazio per l'applicazione di quelle norme procedurali relative agli appalti ordinari che garantiscono il principio di concorrenza come quelle sull'avvalimento dei requisiti. Una novità rilevante è data dalle disposizioni che prevedono la possibilità per le amministrazioni di indire per determinate categorie di servizi socio-assistenziali e socio-educativi gare riservate a alcune categorie di operatori economici, caratterizzati da scopo non lucrativo e dalla partecipazione dei dipendenti alle decisioni dell'impresa. Questa norma, tuttavia, necessita di qualche correttivo, in quanto presenta alcuni vincoli significativi in ordine al coinvolgimento in tali procedure di soggetti che siano risultati affidatari nel triennio precedente con gare riservate.

PALAZZO EUROPA

L'ITALIA MAGLIA (QUASI) NERA PER LA P.A.

Andrea Bonanni

L'inefficienza della pubblica amministrazione resta uno dei principali freni alle capacità di crescita del sistema Italia. La conferma di quella che è ormai una piaga endemica del nostro Paese viene dall'ultimo rapporto della Commissione sugli squilibri macroeconomici eccessivi. Come qualità della governance pubblica (Quality of government index) l'Italia si colloca 26 esima su ventotto stati membri dell'Ue, davanti soltanto alla Romania e alla Bulgaria. A peggiorare questo quadro già di per sé desolante, c'è il fatto che il nostro Paese presenta una enorme differenza di prestazioni delle amministrazioni pubbliche tra le diverse regioni (le migliori sono al livello della Francia e della Germania). Secondo uno studio del Fmi riportato dalla Commissione europea, se l'efficienza della pubblica amministrazione nazionale si allineasse al livello delle migliori regioni italiane, «la produttività media delle imprese aumenterebbe del 5-10 per cento e il Pil salirebbe del 2 per cento». In altre parole: se solo avessimo una pubblica amministrazione decente, la maggior parte dei nostri problemi economici e di bilancio sarebbero risolti o quantomeno risolvibili. Interessante è che, secondo la Commissione, la pessima qualità della pubblica amministrazione italiana danneggia non solo l'economia, ma anche la politica. «C'è un impatto negativo diretto in termini di costi addizionali e perdita di risorse...Ma l'inefficienza della pubblica amministrazione italiana influisce anche indirettamente frenando la crescita delle imprese e gli investimenti dall'estero, o ritardando la messa in opera di riforme anche ben concepite». Il dato più desolante del rapporto europeo è quello che rivela come, nonostante le innumerevoli iniziative per migliorare l'efficienza dell'apparato pubblico, la qualità sia in continuo calo. «Il risultato italiano in termini di efficienza pubblica è andato gradualmente diminuendo dallo 0,67 nel 2004, allo 0,42 nel 2009, allo 0,38 nel 2014». In altre parole, nel giro di dieci anni l'efficienza della pubblica amministrazione si è quasi dimezzata. Sarà anche il risultato dell'invecchiamento della nostra burocrazia: secondo i dati pubblicati nel rapporto, abbiamo la pubblica amministrazione più vecchia d'Europa, con metà dei dipendenti che hanno più di cinquant'anni, mentre solo il dieci per cento ha meno di 35 anni.

In vigore il dm 15/12/15. Per limitare i rischi un Vademecum della Fondazione Studi Cdl

Dimissioni online, per l'impresa aumentano oneri e incertezza

SILVANA SATURNO

Aziende in allerta sulle dimissioni online, in vigore da sabato 12 marzo. D'ora in poi i lavoratori si potranno dimettere solo con la procedura telematica, e di fronte ai dipendenti che decideranno consapevolmente, o non riusciranno a rispettare il nuovo iter, le alternative per il datore di lavoro saranno due: 1) restare in una condizione di incertezza giuridica pronti a sostenere l'onere probatorio in giudizio sulle cause della fine del rapporto di lavoro o 2) avviare il procedimento disciplinare per il licenziamento, con conseguente versamento del ticket relativo. In questo secondo caso, il «licenziato» (in realtà il lavoratore dimessosi in modo irregolare) avrà, su richiesta, anche diritto alla Naspi: l'indennità erogata dall'Inps che spetta a chi è rimasto involontariamente disoccupato. A mettere nero su bianco rischi e criticità per imprese e lavoratori della nuova procedura, introdotta dall'articolo 26 del dlgs 151/15 attuativo del Jobs Act, è la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro in un documento che rappresenta un Vademecum per professionisti, lavoratori e aziende alle prese con il nuovo meccanismo. La novità. Quella introdotta dal Jobs Act non è una vera e propria novità, visto che la presentazione delle dimissioni volontarie attraverso moduli standard e informatizzati era stata già prevista e disciplinata dalla legge 188/07 su iniziativa del governo Prodi. Legge abrogata, circa un anno dopo, dal governo Berlusconi, anche «in seguito alle difficoltà, soprattutto di carattere burocratico, emerse in sede di applicazione della normativa (evidenziate soprattutto da parte delle imprese)» si legge nel Dossier della Camera del 23 giugno sul decreto legislativo 151/15. La nuova procedura, in vigore da sabato, è stata reintrodotta con l'obiettivo, si ricorda nel Dossier, di «contrastare la pratica delle cosiddette dimissioni in bianco, consistente nel far firmare le dimissioni del lavoratore al momento dell'assunzione e quindi nel momento in cui la posizione dello stesso lavoratore è più debole». Peraltro secondo gli stessi Consulenti del lavoro quello delle dimissioni in bianco risulterebbe un fenomeno non particolarmente diffuso. Difficile avere numeri certi: il viceministro allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova, che ha riportato in Parlamento la legge dopo l'abrogazione, ha parlato nelle scorse settimane di circa 20 mila casi (su circa 1,4 milioni di lavoratori che si dimettono ogni anno); secondo Pietro Martello, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Milano «si tratta di un fenomeno ancora presente, soprattutto fra le lavoratrici, che la nuova procedura telematica, basata sull'attribuzione di una data certa alle dimissioni, può senz'altro attenuare». «Il fine con cui nasce la normativa è certamente nobile», ha dichiarato Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi Cdl, «ma risulta di difficile comprensione la necessità di dover complicare l'iter di dimissioni di oltre un milione di lavoratori per una manciata di irregolarità, peraltro mai censite esattamente». Vediamo dunque rapidamente come si svolgerà la procedura (che, si ricorda, lascia fuori alcune tipologie di rapporti, come quello di lavoro domestico: si veda il decreto di riferimento 15 dicembre 2015 e la circolare del Minlavoro n. 12 del 4 marzo 2016). Due opzioni. Il lavoratore che intende dimettersi potrà procedere da solo o attraverso un soggetto abilitato. Nel primo caso, il lavoratore dovrà: 1) richiedere Codice Pin Inps; 2) accedere al portale lavoro.gov.it per la compilazione del form online con i propri dati, i dati del datore di lavoro e i dati del rapporto di lavoro; 3) inviare il tutto per via informatica al sistema «Svm» che fornirà codice alfanumerico attestante giorno e ora di trasmissione del modulo. Il modello sarà trasmesso dal ministero al datore di lavoro a mezzo Pec e alle Dtl competenti. Nel secondo caso, ovvero tramite soggetto abilitato, il lavoratore non dovrà munirsi di Pin Inps e credenziali di accesso al portale, ma sarà il soggetto abilitato a effettuare la procedura previa verifica dell'identità del lavoratore stesso. Analoga procedura sussiste per la revoca delle dimissioni, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo. Le criticità burocratiche. La Fondazione Studi le riepiloga così nel Vademecum: 1) rischio, per il lavoratore, di lungaggini nella concessione del Pin (si pensi all'invio a mezzo posta della seconda parte del Pin all'utente) con conseguente rallentamento della comunicazione della

dimissione o addirittura di ripensamento, per esempio, della legittima scelta di dimissioni per giusta causa; 2) rischio di lacune e blocco dei trattamenti previdenziali in caso di dimissioni per giusta causa, a causa di una lacuna nel modulo informatico relativa, appunto, all'indicazione del «recesso per giusta causa»: il modulo lacunoso produrrebbe a sua volta comunicazioni non corrette, da parte del datore di lavoro, al Centro dell'impiego e il lavoratore rischierebbe di non percepire l'indennità per involontaria disoccupazione; 3) rischio di confusione fra la data di decorrenza delle dimissioni e la data di trasmissione del modulo, anche in funzione della necessità di comunicare il periodo di preavviso. Secondo la Cna, Confederazione dell'artigianato e della piccola e media impresa, si tratta di una «procedura telematica complessa che il lavoratore deve porre in essere autonomamente o attraverso soggetti abilitati come i Patronati, con il rischio che le dimissioni vengano considerate inefficaci e, per l'impresa, che questa inefficacia si traduca in una situazione di incertezza legata alla prosecuzione del rapporto di lavoro». I rischi per le aziende. Le regole introdotte dal Legislatore del Jobs Act, che hanno mandato in soffitta le norme della legge 92/12, hanno «dimenticato», consapevolmente o meno, regole analoghe a quelle, fin qui esistenti, di conferma automatica delle dimissioni in caso di mancato rispetto della procedura da parte del lavoratore: il lavoratore veniva invitato dal datore di lavoro a portare a termine la procedura di convalida e, se ciò non avveniva, il rapporto si considerava risolto. La mancata previsione di una norma di tal tenore fa sì che attualmente, di fronte al dipendente che si dimette sbattendo semplicemente la porta, l'azienda rimanga esposta all'incertezza «rapporto risolto per fatto concludente» o «abbandono del posto di lavoro»? Nel dubbio, evidenzia la Fondazione studi nel vademecum in commento, bisognerà valutare con attenzione se optare per la prima ipotesi, peraltro più incerta, «con onere probatorio a carico del datore di lavoro, che potrebbe essere chiamato a dimostrare quale sia stata la ragione della risoluzione del rapporto di lavoro in caso di controversia», oppure per la seconda, che punta a porre fine all'incertezza con l'avvio del licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro e con il pagamento del relativo ticket di licenziamento. Tale seconda ipotesi apre la strada alla concessione della Naspi, l'indennità di disoccupazione al dimesso/licenziato, che secondo le stime dei consulenti potrebbe gravare sul bilancio dello Stato per circa 1,5 miliardi di euro.

La procedura di dimissioni volontarie

Fino ad oggi Atto di dimissioni (no moduli precostituiti) + Convalida

D'ora in poi Procedura telematica (con moduli precostituiti) gestita in autonomia o tramite soggetti abilitati (sindacati, patronati, enti bilaterali, commissioni di certificazione)

In assenza del rispetto/completamento della corretta procedura: il datore di lavoro spediva al lavoratore un invito scritto a completare la procedura e, in caso di mancata adesione del lavoratore all'invito stesso entro 7 giorni dalla ricezione, il rapporto si intendeva risolto Il lavoratore poteva dimettersi nel rispetto del periodo di preavviso e delle (eventuali) formalità previste dal codice civile e dai contratti collettivi di riferimento. Dal 2012 (Legge 92- Riforma Fornero), l'atto di dimissioni doveva essere seguito da un procedimento di convalida, che poteva svolgersi in due modalità alternative fra loro: Convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, o presso le sedi individuate dai contratti collettivi (comma 17, art. 4, legge 92) Sottoscrizione da parte del lavoratore di apposita dichiarazione in calce alla ricevuta della comunicazione di cessazione inoltrata all'Inps (comma 18, art. 4, legge 92) Il lavoratore deve dimettersi inviando le proprie dimissioni per via telematica. Può farlo: da solo: • richiedendo e utilizzando il Pin Inps, accedendo al format predisposto dal ministero del lavoro, compilandolo nelle parti richieste e inviando online; tramite soggetto abilitato: • questi, attraverso le credenziali per il sito cliclavoro, procederà per conto del lavoratore previa verifica dell'identità del medesimo. Avrà sette giorni di tempo per revocare, sempre per via telematica, le dimissioni già trasmesse. Il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro e alla direzione del lavoro territorialmente competente. In assenza del rispetto/completamento della corretta

procedura: il rapporto di lavoro non può dirsi risolto. Il datore di lavoro che non vuole rimanere nell'incertezza può invitare il lavoratore a effettuare/completare la procedura e, in caso di mancata adesione all'invito, dovrà procedere al licenziamento disciplinare, con i relativi oneri

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Le ultime sentenze della giurisprudenza tributaria rilevano diffi coltà per le liquidazioni

Società estinte, campo minato

Il Fisco ha le armi spuntate per accertamenti e recuperi
ANDREA BONGI

Accertamenti e notifiche alle società estinte: un terreno minato per il fisco. Nonostante la disposizione contenuta nell'articolo 28 del dlgs 175/2014 che ha concesso agli enti accertatori cinque anni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese per la liquidazione e l'accertamento delle imposte, per gli uffici ci fi scali i recuperi nei confronti delle società cessate sono un vero e proprio percorso a ostacoli. Per convincersi di ciò basta scorrere le ultimissime sentenze della giurisprudenza tributaria sul tema per capire quanto sia diffi cile per il fi sco portare a termine le attività di liquidazione, accertamento e riscossione quando l'interlocutore è una società, di capitali o di persone, ormai cancellata dal registro delle imprese. Nemmeno la riforma introdotta dalla norma sopra richiamata sembra aver dunque avuto, almeno fi nora, effetti benefi ci per il fi sco in questa impervia attività. Dopo la sentenza della Corte di cassazione (n. 6743/2015) che ha sancito l'applicabilità della nuova disposizione soltanto agli accertamenti emessi nei confronti di società cancellate dal registro delle imprese a partire dal 13 dicembre 2014, sono molte le pronunce dei giudici tributari che, allineandosi al pensiero della Suprema corte, dichiarano illegittima l'attività di recupero intentata dagli uffici ci. Si prenda per esempio la sentenza n. 19/2016 della Ctp di Massa. Nel caso di specie i giudici toscani hanno preso atto che sulla base delle nuove disposizioni una volta decorsi i cinque anni dalla data di estinzione della società, l'amministrazione finanziaria perde i suoi poteri accertativi indipendentemente che il termine di prescrizione del relativo potere di accertamento, quinquennale o decennale a seconda dei casi, sia o meno trascorso. In questo senso il termine introdotto dall'articolo 28 del dlgs 175/2014 prevale anche su quelli stabiliti nelle altre disposizioni tributarie quali, per esempio, l'articolo 43 del dpr 600/1973. L'effetto della prescrizione del suddetto termine quinquennale decorrente dalla data di cancellazione della società, si legge ancora in sentenza, lascia aperta al fi sco la sola possibilità di esperire l'azione civile prevista nel secondo comma dell'articolo 2495 del codice civile, alle condizioni ivi stabilite, nei confronti dei soci e dei liquidatori. Dello stesso avviso anche la Ctr di Genova con la sentenza n. 110/2015. I giudici della regionale della Liguria, dopo aver precisato che l'effetto estintivo connesso alla cancellazione dal registro delle imprese interessa non soltanto le società di capitali, ma anche quelle di persone, si sono infatti pronunciati per smentire l'assunto dell'ufficio basato sulla natura procedurale della norma contenuta nell'articolo 28 del dlgs 175/2014. Tale modifi ca normativa, si legge in sentenza, ha portata innovativa e conferma che gli accertamenti notificati prima della sua entrata in vigore alle società estinte non potevano e non possono, considerarsi validi ed effi caci. L'intestazione degli atti impositivi a una società cancellata dal registro delle imprese e la notifi ca dell'atto anche a un soggetto quale l'ultimo liquidatore che non ha più alcun poter di rappresentanza, costituiscono un vizio di legittimità dell'atto che può essere qualifi cato anche in termini di inesistenza. È questo il lapidario giudizio con il quale la Ctr di Roma con la sentenza n. 7014/2015 ha dichiarato illegittimi gli accertamenti notifi cati dal fi sco nell'anno 2011 a una società e ai suoi soci e liquidatore, cancellata nel 2008. Nel caso di specie, si legge in sentenza, l'uffi cio non può invocare lo «ius superveniens» in ordine alla disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 28 del dlgs 175/2014 perché come affermato dalla Cassazione (sentenza n. 6743/2015) la predetta norma ha natura sostanziale e non si applica agli accertamenti emessi prima della sua entrata in vigore. Le sentenze esaminate dimostrano l'impossibilità per gli uffici di procedere legittimamente al recupero delle imposte attraverso la notifi ca di atti di accertamento alle società cessate e cancellate dal registro delle imprese prima della entrata in vigore della nuova disposizione normativa contenuta nel dlgs 175/2014. In queste situazioni, non ancora coperte dal termine quinquennale post cancellazione introdotto dalla disposizione da ultimo citata, l'uffi cio può soltanto valutare le azioni alternative di recupero a sua

disposizione quale, per esempio, quella nei confronti degli ex soci della società estinta. È quanto avvenuto nel caso deciso a favore del fisco dalla Ctr di Roma con la sentenza n. 6574/2015. Qui l'operato dell'ufficio si era rivolto non alla società estinta ma unicamente ai suoi ex soci. A questi ultimi soltanto era stato infatti notificato l'accertamento per Ires, Irap e Iva non corrisposta dalla società ora cessata. Un tale accertamento risultava motivato e notificato ai soci ai sensi dell'articolo 2495 del codice civile sulla base del quale, dopo la cancellazione della società, i creditori non soddisfatti, tra i quali l'Agenzia delle entrate, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, finché non a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Articolo 28, comma 4, dlgs 175/2014

Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

Le sentenze dopo il dlgs 175/14

Ctp Massa Sentenza n. 19 del 23 febbraio 2016

Decorso cinque anni dalla data di estinzione di una società l'amministrazione finanziaria perde i suoi poteri accertativi di cui all'articolo 43 del dpr 600/73 a prescindere dal fatto che il relativo potere di accertamento sia o meno prescritto

Ctr Genova Sentenza n. 110 del 21 gennaio 2016

La disposizione di cui all'articolo 28 del dlgs 175/2014 non può avere effetto retroattivo e quindi non si applica alle società cancellate prima della sua entrata in vigore (13/12/2014)

Ctr Lazio Sentenza n. 7014 del 21 dicembre 2015

Nel sistema vigente, con la iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese si verifica la sicura estinzione della società, anche qualora, successivamente, emergano rapporti societari non risolti e, in particolare, debiti non soddisfatti

Ctr Lombardia Sentenza n. 5527 del 18 dicembre 2015

L'estinzione di una società determina il venir meno del potere di rappresentanza in capo al liquidatore. Da ciò deriva la nullità della cartella esattoriale notificata al contribuente nella cessata veste di socio accomandatario e non in proprio quale socio successore della società cancellata

Ctr Lazio Sentenza n. 6574 del 10 dicembre 2015

Ai sensi dell'art. 2495 c.c., i creditori non soddisfatti, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, possono rivalersi sui soci finché non a concorrenza delle somme da questi riscossi sulla base del bilancio finale di liquidazione. È pertanto legittimo l'avviso di accertamento notificato ai soli soci di società estinta poiché tale atto giustifica il passaggio del debito ai soci

La definizione di autonoma organizzazione è lungi dall'essere chiarita. Attesi interventi

Presupposti Irap, storia infinita

L'ultima pronuncia: commercialista-sindaco non soggetto
GIOVAMBATTISTA PALUMBO

Disciplina Irap in cerca di autore. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4246 del 3/03/2016, ha affrontato quella che ormai appare come una vera e propria storia infinita: cosa si debba intendere per autonoma organizzazione ai fini Irap. L'aspetto su cui la Corte si è pronunciata attiene peraltro a una delle criticità più rilevanti e ancora non risolte: il doppio ruolo di commercialista e sindaco di società. Nel caso di specie i giudici d'appello avevano stabilito che i compensi percepiti dal contribuente e derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco non dovevano essere assoggettati a Irap, sia in quanto «non ricompresi nel 1° comma dell'art. 49 del Tuir» e sia in quanto «la modalità operativa per lo svolgimento di queste funzioni comporta un'attività personale e diretta senza avvalersi di particolari mezzi e di collaboratori». Secondo l'Agenzia delle entrate, tuttavia, come affermato nella risoluzione del 25 marzo 2009 n. 78, i compensi percepiti per l'esercizio della funzione di sindaco di società commerciali da un dottore commercialista che esercita la propria professione avvalendosi di un'autonoma organizzazione debbono essere sempre assoggettati a Irap, in quanto l'art. 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir stabilisce un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di tutti quei rapporti di collaborazione che siano connessi all'attività artistica o professionale esercitata dal contribuente. In forza di tale attrazione, i compensi derivanti dai rapporti di collaborazione, non più qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dovrebbero quindi essere inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir, ed essere assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale. L'Agenzia delle entrate ricorrente eccepiva quindi, davanti alla Corte, che i compensi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società dovevano ritenersi attratti, in virtù dell'indubbia «connessione», nella sfera dei redditi da lavoro autonomo esercitata dal contribuente, laddove, come anche nel caso di specie, il professionista risulti dotato di un'autonoma organizzazione. La censura, secondo i giudici di legittimità, era tuttavia infondata. La Suprema corte ritiene, infatti, che non sono soggetti a Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di «una struttura da altri organizzata». Il libero professionista, che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di amministrazione, non va dunque soggetto all'Irap per la parte di ricavo netto che risulta da quelle attività, se adempie alla funzione senza ricorrere a un'autonoma struttura organizzativa. Mentre è invece legittimo il diniego del rimborso di imposta al dottore commercialista «che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame». Il problema è che la questione è ben lungi dall'essere risolta. Per tali motivi la legge delega aveva previsto che il governo chiarisse la definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap. Il legislatore, consapevole delle numerose problematiche sorte con riferimento al concetto dell'autonoma organizzazione, aveva dunque delegato il governo a porre dei «paletti», il più possibile chiari e insuscettibili di interpretazioni diverse. Non essendo stato però possibile attuare la delega, è chiaro che quelle stesse esigenze di modifica e intervento normativo sono oggi ancora presenti. L'Irap, del resto, è un tipo di imposta senz'altro «anomala» nel panorama giuridico italiano. Non è un'imposta sui consumi, in quanto non è strutturata in modo da incidere sul consumatore finale in via automatica e univoca. Non è peraltro, però, né un'imposta sul reddito del titolare dell'attività, né un'imposta sui redditi dei dipendenti e collaboratori, o dei finanziatori, anche se il

regime di indeducibilità dei rispettivi compensi dal valore della produzione netta ha finora alimentato, al riguardo, qualche incomprensione. La definizione più chiara resta probabilmente quella di cui alla sentenza n. 156 del 2001 della Corte costituzionale, la quale affermò che l'Irap colpiva un indice di capacità contributiva nuovo e autonomo rispetto al reddito e, cioè, il valore aggiunto dell'attività colto, come tale, nel momento stesso della sua formazione, prima di venire distribuito, per remunerare i fattori produttivi. Un valore cioè che esprime la capacità contributiva del titolare in quanto organizzatore dell'attività (ma non come sostituto d'imposta su redditi altrui). Nel caso dell'Irap, il legislatore ha dunque individuato quale nuovo indice di capacità contributiva, diverso da quello utilizzato ai fini di ogni altra imposta, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. L'imposta colpisce perciò un fatto economico, diverso dal reddito, espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza tra i diversi soggetti che concorrono alla sua creazione. In un tale contesto, in riferimento agli incarichi di amministratore, sindaco, revisore rivestiti da un dottore commercialista, avvocato, ingegnere ecc., che disponga di uno studio attrezzato e di dipendenti che seguono il core business, ma che non risultano influenti nell'ambito degli «ulteriori» incarichi, il concetto è dunque che i relativi compensi dovrebbero essere considerati fuori dal «monte Irap». La Corte ha del resto a tal proposito affermato, nell'ordinanza n. 15803 del 19 luglio 2011 (concernente il caso di un dottore commercialista che aveva svolto l'attività di sindaco nei collegi sindacali di alcune società), che non è soggetta all'Irap «la parte di ricavo netto» derivante dall'esercizio di tale attività. Il problema è però che nell'attuale disciplina Irap non vi sono riferimenti per poter autorizzare simili discriminazioni all'interno della base imponibile prodotta dal medesimo soggetto, operazione che, peraltro, non sembra corretta ove rivolta ai soli ricavi, in quanto attribuirebbe tutti i costi alla attività «strutturata», «fingendo» che l'attività non rilevante ai fini Irap non assorba alcuno dei costi sostenuti dal professionista. Se «spaccatura» ci deve essere, appare allora più corretto che essa avvenga in effetti sulla base imponibile e non a livello dei compensi, secondo modalità e criteri che, tuttavia, sono del tutto assenti nell'attuale disciplina e andrebbero, quindi, costituiti ex novo. Ciò che in ogni caso resta a carico del contribuente è comunque l'onere di provare sia quale parte dei compensi derivi dallo svolgimento dell'attività di sindaco (rispetto a quelli relativi all'attività professionale) e sia l'inesistenza del requisito organizzativo.

La natura dell'imposta L'Irap coinvolge una capacità produttiva «impersonale e aggiuntiva» rispetto a quella propria del professionista e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitti, derivante da una struttura organizzativa «esterna», intesa come un complesso di fattori suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale del professionista, quali, per esempio: lavoro dei collaboratori e dipendenti; • numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici; • prestazioni di terzi; • forme di finanziamento diretto e indiretto. •

Quando ricorre il requisito Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia a. quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod b. plerumque accidit, costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività; si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui. c.

Domande al via dal 2/5: tempi più veloci nella concessione dell'agevolazione riformata

Una Sabatini-ter più generosa

Oltre al plafond Cdp si apre il canale di banche e leasing
CINZIA DE STEFANIS

Nuove norme per l'acquisto dei beni strumentali (cosiddetta Sabatini - t e r) d a parte delle imprese e tempi più veloci nella concessione delle relative agevolazioni. I contributi a favore delle Pmi che acquistano beni strumentali possono essere concessi anche a fronte di fi nanzamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall'apposito plafond di Cassa depositi e prestiti. Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di fi nanzamento che presenta le condizioni più favorevoli. È quanto previsto nel decreto del ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, fi rmato di concerto con il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, con il quale viene data attuazione alle modifi che apportate alla «Nuova Sabatini» dall'articolo 8, del decreto legge 25 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 58 del 10/3/2016. La possibilità di ricorrere a un'ulteriore provvista rispetto al plafond Cdp (peraltro ancora disponibile perché è stata fi nora utilizzata poco più della metà della dotazione complessiva pari a 5 miliardi di euro) incrementerà ulteriormente la già rilevante operatività della «Nuova Sabatini». Imprese beneficiarie. Possono beneficiare delle agevolazioni della Sabatini ter le Pmi che, alla data di presentazione della domanda: - sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo registro delle imprese; - sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; - non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; - non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in diffi coltà. Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore delle attività fi nanziarie e assicurative (sezione K della classifi cazione delle attività economiche Ateco 2007). Per benefi ciare delle agevolazioni della nuova Sabatini le imprese devono avere una sede operativa in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non ne dispongano alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Il fi nanzamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing fi nanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo e hardware, classifi cabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo. Dal 2 maggio prossimo sarà possibile presentare le domande di accesso per la «Sabatini-ter». Ai fi ni della concessione del contributo, le imprese interessate, unitamente alla richiesta di fi nanzamento, presentano alla banca o all'intermediario fi nanziario la domanda di accesso al contributo, alla quale è allegata, oltre all'ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale, attestante il possesso dei requisiti richiesti e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di fi nanzamento a quanto previsto dal decreto in commenti. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste sono causa di inammissibilità al contributo. Ciascuna banca o intermediario fi nanziario, verifi cata la regolarità formale e la completezza della documentazione, nonché la sussistenza

dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa, trasmette al Mise, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il ministero provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fin non a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fin non a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, la banca o l'intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Mise l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di Cdp ovvero su diversa provvista, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione richiesta.

In pillole

Doppia provvista

Informativa ai clienti

Avvio investimenti

I contributi a favore delle Pmi che acquistano beni strumentali possono essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall'apposito plafond di cassa depositi e prestiti

Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali

Le novità del decreto interministeriale di Mise e Mef. Accesso limitato alle imprese sane

Pmi innovative in corsia veloce

Priorità nell'istruttoria per il fondo statale di garanzia
CINZIA DE STEFANIS

Corsia semplificata e agevolata per le Pmi innovative al fondo statale di garanzia. Alle richieste di garanzia delle Pmi innovative sarà riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella presentazione al comitato di gestione. Potranno rientrare nel regime agevolato solo le Pmi innovative che appartengono alla fascia 1 e 2 di valutazione e non la fascia 3. La valutazione del merito creditizio non sarà più effettuata dal gestore del fondo (Medio credito centrale) ma direttamente dall'istituto di credito o dai confi di che erogano il finanziamento. Queste alcune delle novità contenute in un decreto interministeriale del ministero dello sviluppo economico, emanato di concerto con il ministero dell'economia, che ha ricevuto la firma di entrambi i ministri (Federica Guidi, Mise, e Pier Carlo Padoan, Mef). Il decreto è attuativo dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (investment compact) convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 con il quale si è introdotta nel nostro ordinamento una nuova categoria di imprese: le «Pmi innovative». Lo stesso articolo 4, 9 comma, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 stabilisce che alle Pmi innovative si applicano alcune disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, sezione X, dettate in favore delle start-up innovative. Alle Pmi innovative, è estesa, in particolare, la disposizione dell'articolo 30, 6 comma, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 che prevede un intervento gratuito e semplificato della stessa al fondo di garanzia Pmi. Possono accedere procedura «semplificata» solo le operazioni finanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori non sono assite da garanzie reali o fidejussioni bancarie o assicurative. Inoltre l'accesso delle Pmi innovative al fondo di garanzia con procedura semplificata può avvenire anche quando l'impresa rientra nella fascia 1 e fascia 2 (imprese sane). Come accedere al fondo Pmi. I soggetti richiedenti la garanzia del fondo devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dal soggetto gestore del fondo, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale della Pmi innovativa ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese. La dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza della Pmi innovativa o su semplice richiesta del soggetto gestore del fondo. La garanzia diretta del fondo copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti della Pmi innovativa. La controgaranzia del fondo è concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal confi di o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80% della somma liquidata dal confi di o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola Pmi innovativa è pari a 2,5 milioni di euro. Funzionamento garanzia. La garanzia del fondo è una agevolazione introdotta dal Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con le risorse europee dei programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore delle Pmi. Il fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. L'impresa non può inoltrare la domanda direttamente al fondo. Deve rivolgersi a una banca per candidarsi a ricevere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa a occuparsi della domanda. In alternativa, l'impresa si può rivolgere a un confi di che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande, mentre, con riferimento ai confi di, occorre rivolgersi a un operatore accreditato. Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i

requisiti di accesso e adottata la delibera. L'impresa viene informata via e-mail sia della presentazione della domanda sia dell'adozione della delibera.

In sintesi

Semplificazione accesso fondo Pmi

Fasce

Merito creditizio

Possono accedere a procedura «semplificata» solo le operazioni finanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori non sono assistite da garanzie reali o fidejussioni bancarie o assicurative. Possono rientrare nel regime agevolato solo le Pmi innovative che appartengono alla fascia 1 e 2 di valutazione e non la fascia 3

La valutazione del merito creditizio non sarà più effettuata dal gestore del fondo (Medio credito centrale) ma direttamente dall'istituto di credito o dai conti di cui erogano il finanziamento. Corsia semplificata e agevolata per le Pmi innovative al fondo statale di garanzia. Alle richieste di garanzia delle Pmi innovative è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella presentazione al comitato di gestione. Nota bene: Alle Pmi innovative è estesa, in particolare, la disposizione dell'articolo 30, 6 comma, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (investment compact) convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 che prevede un intervento gratuito e semplificato della stessa al fondo di garanzia Pmi

Pagina a cura DI CINZIA DE STEFANIS

Rating, modello al restyling

In arrivo un nuovo modello di rating del fondo di garanzia per le Pmi. Stanno infatti per cambiare i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese, utilizzati per l'ammissione agli interventi del fondo di garanzia per le Pmi. Si dovrebbe passare dall'attuale sistema di «credit-scoring» a un modello di «rating interno» che, nelle intenzioni del ministero dello sviluppo economico, dovrebbe consentire di estendere l'operatività del fondo anche alle imprese con merito di credito più basso. Questo è quanto riferiscono a ItaliaOggi Sette fonti interne al Mise. Il decreto su cui sta lavorando la direzione degli incentivi alle imprese, divisione VI, diretta da Gerardo Baione, è attuativa dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 69/2013. La finalità della riforma è quella di trasformare il fondo in uno strumento più moderno ed efficace per combattere il razionamento del credito. L'idea è dotare il fondo di un modello personale di calcolo del rating così come lo hanno le banche e modularne la copertura in base alla rischiosità dei soggetti che chiedono la garanzia. Il passaggio al modello di «rating interno», con la fissazione di una soglia minima di per l'accesso alla garanzia intorno all'8-9%, è finalizzato all'ampliamento della platea di imprese potenzialmente beneficiarie della garanzia del fondo. Le regioni potranno destinare proprie risorse al fondo per incrementare, per le imprese del territorio, le ordinarie percentuali di copertura del fondo per ciò che attiene le risorse comunitarie dei fondi Sie (fondi strutturali di investimento europeo). L'adozione del modello di rating interno offrirà l'occasione per avviare una necessaria revisione delle modalità di intervento del fondo. Da un lato risulterà ampliata, rispetto alla situazione vigente, la platea delle imprese potenzialmente beneficiarie del fondo, sarà possibile graduare il grado di protezione del fondo in funzione della rischiosità del prestatore, al fine di sostenere in misura maggiore le imprese (comunque sane) maggiormente esposte al «rischio razionamento», differenziandolo in ragione della finalità dell'operazione finanziaria (investimenti o altre finalità) e sarà possibile effettuare accantonamenti adeguati in funzione della diversa rischiosità dell'impresa, con una più efficiente gestione delle risorse. Dall'altro lato si creeranno reali spazi di integrazione con le politiche regionali in materia di garanzia e di accesso al credito, in un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'intero sistema della garanzia pubblica. Tale impostazione consentirebbe un loro utilizzo realmente addizionale si eliminerà la «distorsione» tra garanzia diretta e controgaranzia.

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

2 articoli

ROMA

Buche, trasporti, cultura in arrivo mezzo miliardo

Il prefetto Tronca ha firmato la delibera sul bilancio 2016 che stanZIA più di 500 milioni. Gran parte degli investimenti andranno alla manutenzione stradale, a bus e metro. IL SECONDO OBIETTIVO SARÀ LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. FONDI PER I TEATRI DA RISTRUTTURARE
Lorenzo De Cicco

LE MISURE Mezzo miliardo di investimenti per strade, trasporti, scuole, teatri, parchi e stazioni. La delibera sul bilancio 2016 firmata dal commissario Tronca ha stanziato 524 milioni e 686mila euro per le «spese d'investimento finanziate con ricorso al debito e le risorse disponibili». La parte più sostanziosa riguarda la manutenzione stradale, che mette insieme gli interventi residui per il Giubileo più altre opere rimaste sulla carta da anni. Uno degli interventi maggiori è il collegamento diretto tra via dei Prati fiscali con l'Olimpica. Costo: 12 milioni e 281 mila euro. Oltre 6,7 milioni invece serviranno per l'adeguamento della Pineta Sacchetti, tramite il raddoppio della carreggiata. Supera i 2 milioni e mezzo invece la spesa per la ristrutturazione dell'Anello viario del Laurentino a passeggiata attrezzata, 387mila euro invece sono stati stanziati per il raddoppio di via Selva Candida da via del Forno Sarace; 2 milioni per il rifacimento di via Flaminia e per la creazione di nuovi parcheggi pubblici sulla strada. 280mila saranno destinati a via Cassia (altezza via della Giustiniana). Diversi anche gli interventi programmati nelle zone centrali della città: 1,2 milioni sono stati messi a bilancio nel 2016 per la riqualificazione di tre strade a ridosso di San Pietro: Borgo Sant'Angelo, via del Mascherino e via del Corridoio. 900mila euro invece andranno alla messa in sicurezza della via Francigena, oltre 3milioni per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria di piazza Venezia e piazza Ara Coeli; altri 810mila per via Cesare Battisti. E ancora: 2,5 milioni per i lavori nei giardini di piazza Vittorio; 600mila euro per via della Mercede; 810mila euro per l'intervento di via IV Novembre, dove gli operai sono già al lavoro dalla scorsa settimana. Un milione e 200mila euro andranno al rifacimento di via Gregorio VII. Previsto anche un intervento a Via Veneto. TRASPORTI Non solo strade. Una fetta importante degli investimenti sbloccati da Tronca è destinata ai trasporti: oltre 96 milioni. 4,5 finanzieranno l'acquisto di 20 navette bus da 12 metri, 600mila andranno alla manutenzione di autobus e tram, 813mila alla manutenzione di metro A e B. Circa 730mila euro verranno investiti nello sviluppo del servizio di chiamata dei taxi; 243mila euro saranno destinati agli interventi di controllo degli accessi Ztl. Previsti interventi anche nelle stazioni. Un milione e 238mila euro andranno alla riqualificazione dell'area della stazione Ostiense, dove è prevista anche la sistemazione del verde pubblico e degli impianti di innaffiamento. Oltre 25 milioni verranno investiti per la Stazione Tiburtina, 15 dei quali serviranno alla realizzazione della nuova viabilità e alla costruzione di nuovi stalli per le auto. GLI ISTITUTI Capitolo scuole: l'obiettivo numero uno è la messa in sicurezza degli edifici. «Sono stati previsti interventi di riqualificazione sugli edifici scolastici per un importo complessivo, tra il 2016 e il 2017, di 40,3 milioni di euro», finanziati con il contributo della Regione. Il Campidoglio poi ha deciso di stanziare altri 50 milioni «provenienti da dismissioni di partecipazioni finanziarie - si legge nella presentazione della manovra - destinati ad avviare un programma di interventi per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme per la prevenzione degli incendi». Il Comune ha già attivato la procedura di raccolta delle richieste di finanziamento da parte degli istituti e «una volta acquisite le necessarie informazioni sulle effettive esigenze finanziarie - si legge ancora nel provvedimento - sarà possibile proseguire il programma di adeguamento anche su base pluriennale». Tra gli altri interventi previsti, anche il completamento della Angelo Mai (400mila euro), la manutenzione straordinaria della scuola materna Pisacane a Tor de' Schiavi (1,2 milioni) e per l'Alberto Sordi di via Taggia, in zona Torvecchia (altri 1,2 milioni), mentre 596mila euro andranno alla realizzazione di impianti solari in 10 scuole e 1 milione e 100mila euro verrà utilizzato per l'acquisto di

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

arredi scolastici per asili nido e disabili. Altri 700mila euro andranno alla realizzazione di un asilo da 60 posti a Monte delle Capre, zona Trullo, 580mila euro andranno a un asilo convenzionato per 40 bambini in via di Selva Nera POLI CULTURALI Quasi 4 milioni sono destinati alla ristrutturazione dei teatri: 1,5 milioni andranno al teatro Istituto Luce a Cinecittà, stesso importo per il Teatro Valle, 970mila per l'Argentina e il Teatro India. Un milione e 850mila euro invece saranno destinati alla riqualificazione del patrimonio archeologico e monumentale (ville storiche e mura). Corposo anche l'investimento su parchi e giardini pubblici: 785mila euro andranno alla riqualificazione del Santa Maria della Pietà, 600mila a Colle Oppio, 700mila a Monte Ciocchi, 315mila saranno spesi per l'illuminazione del Parco della Ferratella, 261mila euro per il parco della Cisterna romana, 87mila per il parco di via Caterina Troiani, 133mila per l'area di via Ascalesi. E la lista è ancora lunga: quasi 5 milioni andranno alle piste ciclabili, 528mila euro per le aree verdi di via Cruciani, via Crispigni e via Crugnola, tutte in zona Magliana. Oltre 2,3milioni andranno invece alla piazza e al giardino della Rambla.

1,2 mln

la spesa prevista per i lavori da realizzare alla stazione Ostiense

milioni milioni

524,7

Tutti gli imp orti 524,7 524,7

121,4 121,4

121,4

3,9 3,9

3,9

96,1 96,1

96,1 milioni milioni milioni milioni milioni milioni milioni milioni I fondi per i teatri milioni I fondi per i trasporti

Lo stanziamento per le scuole milioni L'importo complessivo degli investimenti

Il focus

MERCEDE In via della Mercede è previsto un intervento di manutenzione straordinaria: stanziati 600mila euro

VENETO Tra gli investimenti previsti nel bilancio 2016 anche la «riqualificazione urbana» di via Veneto

OLIMPICA Dodici milioni e 281mila euro per il «collegamento diretto» di via Prati Fiscali con la via Olimpica

BORGIO S. ANGELO Un milione 200mila euro sarà destinato alla riqualificazione di tre strade: Borgo Sant'Angelo, via del Mascherino e via del Corridoio

Eurostat In media l'Italia ha bruciato il 4% del potere d'acquisto

In sei anni persi nel Lazio 2.500 euro a testa

Tra 2008 e 2014 il reddito pro capite è sceso del 7,3% Le cause Lo Stato ha ridotto investimenti e bloccato le retribuzioni

Filippo Caleri

È stato il Lazio, negli anni più duri della crisi, dal 2008 al 2014, la regione italiana che ha perso più ricchezza e potere d'acquisto. Il Pil pro capite dei laziali si è, infatti, ridotto del 7,33% scendendo a 31.600 euro all'anno. La fotografia del Pil negli ultimi sei anni arriva dall'ufficio di Statistica Europeo. Anche se il valore della ricchezza regionale è comunque al di sopra della media europea la perdita in valore assoluto è consistente. Tra le ragioni della diminuzione il fatto che l'economia della regione si basa su servizi e produzioni in gran parte legati al settore pubblico. Lo stesso che, oltre ad avere contratto gli investimenti in conto capitale, ha di fatto bloccato le spese correnti con lo stop all'aumento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici in gran parte concentrati nella Capitale. Una perdita, sempre in valori numerici, superiore comunque a quella che ha interessato tutto il Paese che in media sempre nei sei anni considerati ha registrato una contrazione del 4%, passando da quota 27.600 a 26.500 euro. Un andamento che è esattamente l'opposto di quello che invece nello stesso periodo si è registrato in Europa, dove si è assistito a una crescita del Pil pro-capite da 26.000 euro a 27.500 (+5,7%). Nell'analisi dei dati di Eurostat si rileva anche che l'impatto della crisi è stato più duro in alcune regioni italiane rispetto ad altre ma anche che, il Mezzogiorno, sebbene lontano dai valori Ue, in questi anni ha resistito meglio di alcune aree del Centro e del Nord. A perdere più di tutte però a sorpresa è un'altra regione del Centro, che ha sempre rappresentato per il suo modello di sviluppo un esempio di economia virtuosa come l'Umbria, che è scesa dell'8,37% (-2.200 euro a 24.100 euro) perso rispetto al 2008. Altra maglia nera è la Campania, che ha sofferto un crollo della ricchezza pro capite del 7,7% a 16.800 euro. I cittadini campani si sono ritrovati così più «poveri» dei confinanti pugliesi, gli unici che sono riusciti a mettere a segno un incremento della ricchezza prodotta: un +0,6%, che tradotto in valori assoluti vale 100 euro (il reddito pro capite è passato da 17.300 a 17.400 euro l'anno). Dopo i pugliesi sono i toscani, che possono contare su un tenore di vita più ricco della media europea, a reagire meglio degli altri alla crisi, con un calo dello 0,35% (appena 100 euro, da 28.900 a 28.800), seguiti da abruzzesi (-0,85%) e veneti (-2%). Emilia Romagna e Sardegna hanno perso entrambe il 3%. Nel primo caso però la ricchezza pro capite è diminuita da 33.400 a 32.400 euro, nel secondo da 20.600 a 20.000 euro l'anno. f.caleri@iltempo.it

31.600 Euro Il reddito medio di un cittadino laziale dopo 6 anni di crisi

0,6% Puglia Unica regione non speciale a registrare un aumento del Pil